SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

69ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico» **(793)**:

GUZZETTI *(DC), relatore* 3
* FIORI *(Sin. Ind.)* 4
* SIGNORI *(PSI)* 4
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 5
FRANCHI *(PCI)* 5
PONTONE *(MSI-DN)* 6

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» **(226)**, d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» **(565)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Modificazione all'articolo 96 della Costituzione» **(162)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

e sui giudizi d'accusa costituzionali» **(646)**, d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» **(680)**, d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Abrogazione di norme in materia di procedimenti di accusa» **(716)**, d'iniziativa del senatore Pollice

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, dei disegni di legge costituzionale nn. 226 e 565, in un testo unificato con il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione»:

ONORATO (*Sin. Ind.*) ..... *Pag.* 8 e *passim*
GUZZETTI (*DC*), *relatore* ..... 11 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* . 12 e *passim*
CORLEONE (*Fed. Eur. Ecol.*) ..... 14 e *passim*
SPADACCIA (*Fed. Eur. Ecol.*) 16, 41
MAFFIOLETTI (*PCI*) ..... 16 e *passim*
TOSSI BRUTTI (*PCI*) ..... 17 e *passim*
* BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) ..... 23 e *passim*
ACONE (*PSI*) ..... 26 e *passim*
VITALONE (*DC*) 34, 74
PASQUINO (*Sin. Ind.*) 36
MURMURA (*DC*) 54
* RIVA (*Sin. Ind.*) 54
PONTONE (*MSI-DN*) 67
BONO PARRINO (*PSDI*) 68
FASSINO (*Misto-PLI*) 69
GUIZZI (*PSI*) ..... *Pag.* 71
TEDESCO TATÒ (*PCI*) 73

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1988 81

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 82
Assegnazione 82
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 83

GOVERNO

Trasmissione di documenti 83

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposta di modificazione 83

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione 83

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 84

INTERROGAZIONI

Annunzio 84
Da svolgere in Commissione 93

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Bausi, Bonalumi, Boffa, Chimenti, Citaristi, Consoli, Cortese, Giagu Demartini, Iannone, Manieri, Marinucci Mariani, Meoli, Montresori, Nebbia, Ongaro Basaglia, Orlando, Pizzo, Rubner, Strehler, Valiani, Venturi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Filetti, Fioret, Natali, Parisi, Salvi, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico» (793)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico».
Ha facoltà di parlare il relatore.

GUZZETTI, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 1ª Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla sussistenza

dei requisiti per la conversione in legge di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Si tratta di un decreto-legge reiterato dal Governo. L'urgenza e l'indifferibilità sono collegate all'esigenza di provvedere con gli stanziamenti indicati alle spese che lo Stato sta sostenendo per la missione di pace nel Golfo Persico del nostro contingente navale.

La 1ª Commissione, quindi, chiede all'Assemblea di esprimere parere favorevole alla sussistenza di tali requisiti.

FIORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORI. Signor Presidente, è la terza volta che questo decreto è portato all'esame dell'Aula. Sappiamo come si è conclusa la seduta di qualche giorno fa: il decreto-legge sarebbe stato convertito se non fosse stata manifestata ostinazione nel rifiutare il consenso ad un emendamento del Gruppo comunista, che fissava al 31 gennaio la fine delle operazioni.

Anche in quest'occasione, si parla di necessità e di urgenza. Mi chiedo se, con questo sistema di reiterazioni insistite di decreti decaduti o respinti, non si stia introducendo una riforma parlamentare per sancire la non emendabilità dei decreti. Cosa ci stiamo a fare noi? A cosa si riduce la funzione del Parlamento? Si reitera un decreto-legge, lasciandolo tale e quale, senza neanche tener conto dei suggerimenti venuti, negli ormai ripetuti dibattiti, dall'opposizione. Si ripropone la spesa di 97 miliardi per il 1988, che il Ministro della difesa ha confessato essere una iscrizione meramente fittizia. Infatti, il ministro Zanone testualmente – leggo dal resoconto sommario del dibattito in Aula alla Camera dei deputati – ha confessato «l'estrema difficoltà di valutare con esattezza l'entità degli oneri, che potranno essere definiti solo a consuntivo». Quindi il Ministro della difesa ci dice che ha iscritto in preventivo una cifra purchessia, che verrà poi integrata in sede di assestamento, con violazioni di norme e di regole.

È per questi motivi che esprimo il voto contrario del nostro Gruppo sulle deliberazioni della 1ª Commissione.

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per me e per il Gruppo socialista sussistono i motivi di urgenza per procedere all'approvazione di questo decreto. Parafrasando il senatore Fiori, dico anch'io come lui: a cosa si riduce il Parlamento quando, dinanzi a una decisione assunta liberamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, che dava l'assenso del Parlamento italiano all'invio di un contingente di pace nel Golfo Persico, si continua per settimane e per mesi a dar luogo a una schermaglia che riduce la credibilità del Parlamento stesso, che lo mette in una condizione di grande difficoltà?

Il Parlamento votò l'invio del contingente di pace nel Golfo Persico e, se ha fatto questo nella sua libera scelta, occorrerà anche che il Parlamento decida di coprire gli stanziamenti necessari per la missione stessa. Che poi si vada alla ricerca di tutti i motivi, di tutti i pretesti, di tutti i cavilli per

ritardare l'approvazione del provvedimento, per farlo ritornare dalla Camera al Senato, è affare di chi ritiene che, al di sopra delle scelte politiche (e qualche volta si parla addirittura di senso dello Stato), vi sia una tattica che possa giovare a un partito o ad un altro.

Secondo noi socialisti, i requisiti di urgenza esistono e riteniamo necessario mettere fine a questa serie di invii e di rinvii, che non giova nè al Parlamento italiano, nè alla nostra Repubblica. (*Applausi dalla sinistra*).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei esprimere il nostro voto contrario. Per non sottrarre ulteriormente tempo al Senato, che deve continuare l'esame del disegno di leggge sui procedimenti d'accusa, mi richiamo integralmente alle posizioni che ha già espresso in analoga circostanza qui al Senato, a nome del nostro Gruppo, il collega Strik Lievers. A quelle dichiarazioni mi richiamo, accentuandole ovviamente per il fatto che adesso siamo in presenza di una nuova edizione di questo decreto-legge, dopo che proprio in questo ramo del Parlamento il decreto-legge precedente – come tutti ricordiamo – decadde.

Non voglio addentrarmi di più nel merito perchè siamo soltanto in sede di esame dei requisiti di costituzionalità e le motivazioni che il collega Strik Lievers espresse nell'occasione precedente sono valide oggi e le richiamo integralmente.

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, critichiamo la riproposizione del decreto e lo facciamo soprattutto perchè esso ignora il dibattito che sull'argomento si è svolto; non tiene conto delle critiche che abbiamo mosso sia sulla durata della missione, sia sulle forme di finanziamento. Voglio sgomberare il campo da un equivoco. Non abbiamo pensato mai di negare ai marinai imbarcati sulle navi nel Golfo la giusta mercede. Per questo diritto noi ci siamo battuti e ci battiamo in ogni sede, come ci sembra logico, giusto e doveroso.

Diciamo però che non possiamo condividere i criteri con i quali il Governo intende reperire i fondi.

E vengo subito alla prima riflessione. Si doveva necessariamente far ricorso ad un decreto-legge? Noi riteniamo di no. Del resto, onorevoli colleghi, dov'è l'urgenza? Sì, è vero, il Governo la invocò sin dall'inizio, quando varò il primo decreto che poi fu bocciato dalla Camera; ma i fatti si sono incaricati di dimostrare che l'urgenza non c'era. Il Governo – lo sapete – non si diede per inteso, ci provò una seconda volta ed emanò un altro decreto. Questo doveva essere convertito in legge entro il 20 gennaio: così non fu. Ed ecco oggi che il Governo invoca i presupposti di necessità e di urgenza per un terzo decreto.

Altro che urgenza! La verità è una sola: l'urgenza non c'è mai stata, non è mai esistita, ma la materia poteva benissimo essere disciplinata con legge

ordinaria. Vedete, colleghi, sul rifiuto di accogliere i nostri emendamenti è caduto il secondo decreto; in quell'occasione avevamo offerto al Governo e alla maggioranza la possibilità di evitare una sconfitta. Ponevamo, come ricorderete, delle condizioni precise: la prima era che si dovesse intervenire con legge ordinaria; la seconda era quella di evitare di coprire la quasi totalità della somma necessaria con gli indennizzi previsti dalla legge n. 898 del 1976 per risarcire enti pubblici e privati nel quadro di una nuova regolamentazione delle servitù militari; la terza condizione – che poi era ed è la più importante – riguardava l'esigenza che il Governo predisponesse il rientro immediato del gruppo navale. Questo decreto insiste nel predisporre un'ulteriore permanenza nel Golfo addirittura fino al prosimo giugno. Avevamo sperato che il Governo, dopo le sconfitte subite alla Camera prima e al Senato poi, imparasse la lezione e traesse le dovute conclusioni; così non è stato, onorevoli colleghi, ed eccoci di fronte ad un terzo decreto che a questo punto non possiamo non considerare un atto grave, una manifestazione di arroganza che esautora ed umilia il Parlamento.

Le motivazioni politiche che ci inducono a votare contro sono note e non debbo ripeterle. Abbiamo denunciato in altre sedi il fallimento degli obiettivi politici della missione. Il moltiplicarsi delle navi militari nel Golfo non ha contribuito a far diminuire attacchi ed atti di guerra, ma non ha nemmeno impedito che i rischi ed i costi assicurativi crescessero fino al punto di rendere proibitivi i porti del Nord e di spingere le società a concentrare le linee sui porti meridionali, eliminando così i traffici dal Golfo.

Questa è la conferma – e concludo – è la prova palmare che la libertà di navigazione dipende solo ed esclusivamente dalla cessazione del conflitto. Questa via è perseguibile, non con atti militari – lo ripeto – ma affidandosi ad iniziative di mediazione sul piano politico e su quello diplomatico, assegnando all'ONU il ruolo che le compete. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, questa sera discutiamo ancora una volta sul decreto-legge concernente il finanziamento della missione navale nel Golfo Persico. È strano che siamo stati costretti a discutere per tre volte sempre sulla stessa questione. La colpa è unicamente del Governo e della maggioranza. Infatti, il Governo, nel momento in cui varava il decreto-legge, aveva il dovere di fare in modo che questo provvedimento avesse la maggioranza e passasse con una sola votazione. Non è possibile che una prima volta decada, una seconda volta si arrivi all'ultimo momento e decada per la pretesa del Gruppo comunista di fissare il termine della missione al 31 gennaio; il che è del tutto assurdo perchè sappiamo che in dieci giorni non è possibile decidere tutto questo: in dieci giorni le navi non potevano rientrare, la missione non poteva finire da un momento all'altro.

Quindi, diventa necessario finanziare questa missione ma occorre che il Ministro della difesa, che questa sera avrebbe avuto il dovere di essere presente in quest'Aula, faccia sapere al Senato e alla Camera dei deputati quanto tempo ancora questa deve durare. Non credo che debba durare in

eterno, un limite dovrà anche esserci; pertanto è necessario che le Camere ne siano informate.

È brutto sentir dire, come ha detto il collega del Gruppo comunista, che non si vuole rifiutare la giusta mercede ai marinai. Ritengo che i marinai impegnati in quella missione non stiano svolgendo un lavoro al servizio di nessuno, non siano mercenari, ma che stiano facendo il loro dovere quali rappresentanti della gioventù armata al servizio del popolo italiano e al servizio della patria.

È quindi necessario che questa sera esprimiamo in maggioranza il voto favorevole alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dalla Costituzione, che ritengo esistano per questo provvedimento. Nessun decreto-legge, infatti, ha mai avuto l'urgenza e la necessità di questo provvedimento. Abbiamo riconosciuto tali presupposti in precedenza dando il nostro voto favorevole, lo facciamo quindi anche questa sera, nella speranza che sia l'ultimo decreto-legge varato dal Governo sulla missione navale nel Golfo Persico.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il decreto-legge n. 13.

Sono approvate.

FRANCHI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Sono approvate.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (226), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (565), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Modificazione all'articolo 96 della Costituzione» (162), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali» (646), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (680), d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Abrogazione di norme in materia di procedimenti di accusa» (716), d'iniziativa del senatore Pollice;

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, dei disegni di legge costituzionale nn. 226 e 565, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in prima deliberazione dei disegni di legge costituzionale nn. 226, 565, 162, 646, 680 e 716.

Riprendiamo l'esame degli articoli dei disegni di legge nn. 226 e 565, aventi identico testo, nella formulazione proposta dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena può essere aumentata fino a un terzo quando il reato presenti caratteri di eccezionale gravità, desunti:

a) dall'entità del danno o del pericolo cagionato;

b) dall'intensità del dolo o dal grado della colpa;

c) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità della condotta.

2. La punibilità è esclusa quando il fatto è commesso per la necessità di tutelare un interesse costituzionalmente preminente».

4.1 ONORATO, GIOLITTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ONORATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ritengo che l'articolo in esame abbia maggiore importanza, soprattutto nella prospettiva emendativa che io gli attribuisco, di quanto possiamo pensare.

L'articolo 4 dovrebbe disciplinare sia la circostanza aggravante di carattere eccezionale per i reati ministeriali sia, a mio avviso – ed a tal fine propongo l'introduzione del secondo comma – anche una circostanza scriminante o esimente della punibilità. Il discorso più semplice è quello sulla circostanza aggravante. Ritengo che si debba accedere ad una prospettiva di disciplina garantista anche per i Ministri e per i reati ministeriali. Configurare una circostanza aggravante con un richiamo generico alla eccezionale gravità mi sembra possa in qualche misura

costituire una violazione del principio di legalità delle pene e, quindi, anche dei reati circostanziati.

Il senso dell'emendamento da noi presentato è cercare di definire in modo più garantista tale circostanza aggravante per i reati ministeriali. Lo facciamo, certo, richiamando alcuni dei criteri che, secondo l'articolo 133 del codice penale, debbono guidare la valutazione discrezionale da parte del giudice nell'irrogare la pena, escludendo quelli che non ci sembrano attinenti alla fattispecie del reato ministeriale e comunque cercando di definire meglio la circostanza aggravante.

So bene che il relatore – non ho sottomano il testo da lui redatto – nella sua relazione scritta afferma che in qualche misura la circostanza deve essere evidenziata anche nella stessa terminologia della norma, con un richiamo espresso della parola «circostanza».

In merito a questo punto io sono disponibile ad inserire tale termine nel mio emendamento, ma faccio notare che vi sono molte circostanze – non ho sottomano in questo momento il codice, proprio per la fretta con cui sono arrivato in Aula – definite indipendentemente dal richiamo a questa parola.

A mio avviso, e concludendo su questo argomento, credo che una dizione più garantista possa essere la seguente: «...la pena può essere aumentata fino ad un terzo quando il reato presenti caratteri di eccezionale gravità, desunti: *a*) dall'entità del danno o del pericolo cagionato;» – questo è un modo per ripristinare il vecchio testo approvato dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura – «*b*) dall'intensità del dolo o dal grado della colpa; *c*) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità della condotta».

La seconda osservazione che vorrei fare è che, a mio avviso, si dovrebbe introdurre una circostanza discriminante per il reato ministeriale.

Dico subito che la portata di questa innovazione è in qualche misura limitativa della stessa responsabilità ministeriale, però in un certo senso la aggrava, nella misura in cui la competenza a giudicare intorno a questa scriminante spetta, secondo l'emendamento da me presentato, all'autorità giudiziaria ordinaria.

Connessa all'emendamento 4.1 è infatti la soppressione contenuta nell'emendamento 9.12, da me presentato insieme col senatore Giolitti, del parametro dell'«interesse costituzionalmente preminente», un parametro che dovrebbe guidare la valutazione dell'autorizzazione a procedere da parte della Camera competente.

A questo punto chiederei al relatore, senatore Guzzetti, un minimo di attenzione su tale argomento. Io ricordo – consentitemi questa parentesi – che nella IX legislatura vi furono molte resistenze ad abolire il primo filtro e a cercare di portare ad una maggiore coerenza istituzionale l'impianto della nuova normativa; si trattava di resistenze che avevano origini comprensibili, quali il timore di conferire un grande potere all'autorità giudiziaria ordinaria, nonchè il timore di diminuire il potere di controllo del Parlamento sui reati ministeriali.

Invece, io constato con soddisfazione che la 1ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento ha superato tali remore cercando di purificare e di migliorare la coerenza istituzionale del testo oggi al nostro esame. Io credo che l'unico residuo che permane sia proprio questo; e perchè? Quello da me esposto poc'anzi è il passo in avanti che oggi io suggerisco in quest'Aula. Noi siamo riusciti, presidente Elia, onorevole

relatore, a stabilire un sistema che passa dall'accusa parlamentare all'autorizzazione a procedere anch'essa parlamentare. Ora, il sistema dell'accusa parlamentare è stato giustamente abbandonato, affidando l'accusa a quell'organo giudiziario un po' ibrido, quale è il pubblico ministero-collegio, e riservando al Parlamento soltanto il compito di autorizzare, dopo l'invio degli atti, il procedimento penale. Abbiamo anche eliminato il potere di archiviazione da parte del Parlamento, perchè si diceva che tale potere è un atto giudiziario che compete all'organo dell'accusa, o – ma solo per ora – all'organo giudice istruttore, e non può competere all'autorità parlamentare.

Allora, mi domando come si fa a conservare in capo all'organo parlamentare il potere di scriminare – perchè si tratta di una vera e propria scriminazione – il reato ministeriale, quando il Ministro ha agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante e preminente, se è vero che la competenza parlamentare è soltanto la competenza di un soggetto esterno al procedimento che dà la semplice autorizzazione. Coerenza istituzionale vuole che l'autorizzazione parlamentare sia un'autorizzazione che valuta semplicemente il *fumus persecutionis*. Questa scelta che noi abbiamo fatto comporta che l'intervento parlamentare nel procedimento di giustizia costituzionale non ha più una funzione di accusa o di controllo dell'Esecutivo, ma una funzione di garanzia dell'Esecutivo. Come la Camera autorizza o meno il processo contro un suo membro per evitare processi strumentalmente persecutori a garanzia della funzione parlamentare, così nel nostro sistema la Camera autorizza o meno l'esercizio dell'azione penale per un reato ministeriale proprio a garanzia dell'Esecutivo, per evitare un'accusa strumentale contro le funzioni di Governo. Coerenza vuole che il sistema trasferisca alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione di questa scriminante: sul fatto che questa circostanza sia considerata una scriminante non c'è alcun dubbio, e lo stesso relatore nella sua relazione dà indirettamente avallo a una tale impostazione. Lo stesso ha detto il presidente Elia nel suo intervento quando ha affermato che appunto l'accertamento di questa scriminante crea una soluzione definitiva.

Voglio concludere dicendo che non è detto che in sede di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 9, quando il Parlamento o la Camera competente valuta il *fumus persecutionis*, la valutazione dell'interesse costituzionale non debba essere recuperata: proprio come si recupera, in sede di autorizzazione a procedere contro un parlamentare, dove l'esistenza di una causa scriminante può denotare l'intenzione persecutoria contro quel parlamentare. Altrettanto succederebbe qui.

C'è un'obiezione che io immagino; si dice che il giudice ordinario non può avere una competenza nè formale, nè culturale, nè istituzionale a valutare una scriminante così configurata, perchè si tratterebbe di affidare all'autorità giudiziaria ordinaria la valutazione degli interessi costituzionali rilevanti o preminenti. Faccio notare, per inciso, che io costruisco anzitutto in modo più stringente questa scriminante, dicendo che la punibilità è esclusa quando il fatto è commesso per la necessità di tutelare un interesse costituzionalmente preminente; quindi il giudice ordinario, superata l'autorizzazione a procedere che il Parlamento avesse in ipotesi concesso, deve valutare se per caso c'è un bilanciamento appunto di valori costituzionali fra quelli costituzionalmente preminenti e quelli lesi dal reato; e un valore può essere sacrificato solo per la necessità di salvare l'altro. Questo è un bilanciamento che egli ha competenza anche culturale a fare, in quanto è un

giudice che valuta anche in sede di interpretazione delle norme i valori costituzionali, che possono essere dei princìpi ispiratori dell'interpretazione delle norme ordinarie.

Io credo che in questo modo quindi, se noi costruiamo questa competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a valutare la scriminante come competenza di carattere giudiziario e non politico, creiamo un sistema più coerente. Voglio dire, concludendo, che qui si tratta di mettere la briglia a quella ragione di Stato, che molti colleghi hanno evocato in modo preoccupante, che può allarmarci proprio nella misura in cui può diventare ragion di partito; in realtà è la ragion di partito che ci preoccupa, è appunto la strumentalizzazione a fini di parte di questa evocata ragione di Stato. Si citava nella discussione alla Camera nel corso della IX legislatura Meinecke, che il collega Ferrara richiamava; Meinecke diceva che questa ragione di Stato è un demone ineludibile contro cui bisogna lottare ed io credo che questo sia il modo migliore per lottare contro di esso: costruire questa circostanza come circostanza scriminante, affidarla alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e poi permettere che il Parlamento, o meglio la Camera competente, nell'autorizzazione a procedere si limiti a valutare semplicemente il *fumus persecutionis*.

In questo senso raccomando una valutazione positiva dell'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho prestato molta attenzione già fin da stamattina all'emendamento 4.1, ma debbo ritenere, purtroppo, che il parere non può non essere contrario su entrambi i commi che lo compongono.

Per quanto riguarda le circostanze aggravanti specifiche in esso elencate, l'argomento è già stato oggetto di discussione in Commissione. In quella sede era stata manifestata una diversa opinione circa l'opportunità di specificare alcune circostanze aggravanti nel commettere i reati ministeriali, così come ha fatto il collega Onorato con l'emendamento al nostro esame. La Commissione fu dell'avviso di non qualificare ulteriormente circostanze aggravanti specifiche ai fini della determinazione della pena, sul presupposto che una indicazione generica di circostanze che rilevino l'eccezionale gravità del reato possa ricomprendere anche gli elementi oggetto del primo comma dell'emendamento 4.1. Questa è l'opinione unanime della Commissione.

Il secondo comma, collega Onorato, altera sostanzialmente la simmetria del disegno previsto nel testo che stiamo discutendo perchè lei, con precisione giuridica, attribuendo al magistrato la competenza ad applicare l'esimente in oggetto, esclude la punibilità del reato. Ciò è esattamente quello che vogliamo evitare perchè sia ieri nella discussione generale che questa mattina nelle repliche dei relatori e poi del Ministro abbiamo detto che il Parlamento non interviene sul *fumus persecutionis*, ma (con una scelta certo opinabile e che può essere discussa, come è stato fatto da alcuni colleghi), per esercitare un potere che gli viene attribuito a tutela della funzione di Ministro in ordine a fatti che questi abbia compiuto per motivi specificamente definiti nel testo del provvedimento; in forza di tale potere il Parlamento può negare l'autorizzazione ad iniziare l'azione penale. Pertanto

non di punibilità si tratterebbe (è precisa la sua formulazione) se al magistrato ordinario attribuissimo questa competenza, che peraltro tutta l'economia del disegno, proposto nel testo del provvedimento, esclude.

In questo senso, se accettassimo l'emendamento 4.1, che peraltro non precluderebbe il mantenimento del terzo comma dell'articolo 8, attribuiremmo al magistrato la competenza ad esprimere una valutazione di non punibilità che, viceversa, noi riteniamo sia da attribuire al Parlamento.

Per tali motivi mi rammarico di dover esprimere parere contrario sull'emendamento presentato dai senatori Onorato e Giolitti.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, si tratta di un emendamento importante, come ha sottolineato del resto anche il relatore. La proposta dei senatori Onorato e Giolitti si divide in due parti nettamente distinte, ancorchè coordinate attraverso un profilo che chiameremmo «sistematico formale», perchè entrambe pongono temi di diritto penale sostanziale e perchè, in quel quadro, l'una si riferisce a circostanze aggravanti, l'altra a cause di non punibilità. Nonostante questo coordinamento sistematico-formale, però, esse meritano una risposta separata ed anche, ad avviso del Governo, di contenuto diverso (me lo perdonerà il relatore, che ha concluso in senso contrario per entrambe).

Sul primo comma, infatti, il Governo ritiene opportuno rimettersi alla Assemblea. Forse conta in questa opinione la mia posizione di vecchio penalista che è sempre stata contraria ad aumenti di pena indiscriminati, a grida, eccezionali anch'esse, che poi rimangono assolutamente senza frutto ed effetto o si traducono in casi di ingiustizia sostanziale.

Ad ogni modo, non si tratta solo della previsione della circostanza aggravante, che ormai ha una lunga storia, essendo contenuta nell'articolo 15 della vecchia legge ed essendo stata approvata nell'VIII e nella IX legislatura, nonostante l'opposizione di taluno. Si tratta piuttosto del carattere generico che ha nel testo della Commissione questa circostanza aggravante della eccezionale gravità. Le circostanze aggravanti indefinite sono state in genere considerate dalla dottrina penalistica contrarie ai retti princìpi della civiltà giuridica. Non dico che siano da considerarsi addirittura incostituzionali, ma non c'è dubbio che vi è in esse un forte grado di indeterminatezza, che si ricollega al principio di legalità e può ipotizzarne delle violazioni.

Per questi motivi è certamente apprezzabile l'intendimento dei senatori Onorato e Giolitti, che hanno cercato di dare un contenuto più specifico all'aggravante indefinita, o generica, chiedendo di eliminarla come tale. Debbo però aggiungere che è illusorio il loro tentativo, perchè fare riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 133 del codice penale, sia pure limitate, come è lunga esperienza di questo codice, non serve assolutamente a niente. Infatti, l'articolo 133 del codice penale non è che un coacervo di tutte le possibili ipotesi che possono agevolare la riduzione di pena; si tratta di una finta specificazione, mentre in realtà è una forma di attenuazione generica o, a seconda dei casi, di aggravamento generico.

Ad ogni modo, dato l'intento estremamente apprezzabile, considerato che esso non comporterebbe alcuno spostamento nel quadro generale disegnato dalla Commissione (come invece avverrebbe a seguito di una soppressione dell'articolo 4, che del resto nessuno ha richiesto) il Governo si rimette all'Assemblea.

Il discorso relativo al secondo comma è un po' diverso. Anche questa norma potrebbe meritare una considerazione favorevole, ma in un quadro radicalmente diverso da quello che la Commissione ha ritenuto di fissare. Potrebbe meritarla perchè riporta sotto il manto del diritto penale sostanziale, come vera e propria causa di esclusione dalla punibilità – lasciamo stare se debba essere definita anche «causa di giustificazione» o meno: è un problema da lasciare alla dottrina penalistica – una situazione che, come giustamente diceva il relatore, viene viceversa valutata sotto altro profilo, in tutt'altro quadro, cioè come presupposto dall'atteggiamento che l'uno o l'altro ramo del Parlamento vengono ad assumere nel momento in cui sia loro demandata la deliberazione circa la procedibilità per il fatto.

Quindi, senatore Onorato, questa norma sposta radicalmente il disegno della Commissione. Giustamente, ella si richiama, in quanto strettamente collegato – anche se questa non è a stretto rigore la sede propria per discuterne – all'emendamento 9.12, da lei presentato, soppressivo di quella parte dell'articolo 9 nella quale, viceversa, il potere è demandato al Parlamento o meglio a quel ramo del Parlamento che risulti competente a seconda dell'appartenenza o meno ad esso del Ministro in questione.

Quindi, per questo spostamento radicale che esso comporta, il Governo, che – come ho già detto all'inizio nella replica – assume un atteggiamento relativamente neutrale in tutta questa vicenda, che ne riguarda i componenti passati, presenti e futuri, non si sente però di rimettersi esclusivamente all'Assemblea per una proposta che sovvertirebbe il disegno generale della Commissione e potrebbe avere un suono un po' falso o un po' dubbio. Debbo peraltro aggiungere anche che mi preoccupa, onorevoli senatori Onorato e Giolitti, questo fatto di voler rimettere all'autorità giudiziaria ordinaria la valutazione di un interesse costituzionalmente preminente. Non mi preoccupa, in un quadro generale e nell'ipotesi di una magistratura obiettiva e imparziale anche nei confronti dei Ministri, la devoluzione ad essa della causa di non punibilità, anzichè al ramo del parlamento A) o B); mi preoccupa viceversa che si possa demandare esclusivamente all'autorità giudiziaria la valutazione della preminenza costituzionale di un determinato interesse, quale viene posto alla base esclusiva di una determinazione di questo genere.

Queste che ho esposto rapidamente e sommessamente sono le ragioni per le quali il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda il comma 1 dell'emendamento 4.1, ed esprime invece – in conformità al relatore – parere contrario sul comma 2.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 4.1 e precisamente che siano votati separatamente il primo e il secondo comma di cui si compone.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, la richiesta di votazione per parti separate è accolta.

Passiamo alla votazione del primo comma dell'emendamento 4.1.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Non voglio abusare della pazienza dei colleghi e mi esprimerò brevissimamente. Sul primo comma, riconosco che il tentativo che ho compiuto è – come ha detto il Ministro – apprezzabile, ma probabilmente migliorabile; ne prendo atto.

Per quanto riguarda il secondo comma, credo che non si tratti di rompere il tessuto sistematico del testo al nostro esame, ma semplicemente di portarlo alla sua estrema conseguenza. Voglio soltanto aggiungere che il Ministro sa meglio di me che la dottrina e anche la scienza politica si sono affaticate nella definizione del reato ministeriale, tentando di qualificarlo attraverso il fine politico che però non si sa come individuare. In questa indefinibilità del reato ministeriale – a mio avviso – ci sono anche molte ragioni che spiegano la distorsione del funzionamento pratico del nostro sistema di giustizia penale costituzionale.

Credo che questo emendamento sia un tentativo di definire meglio il reato ministeriale, un tentativo che aumenta il tasso di giuridicità e diminuisce quello di politicità in questa giustizia politica costituzionale. Ritengo che questo sia un vantaggio di civiltà a cui tutti dovremmo essere sensibili.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, sul primo comma il Gruppo federalista europeo ecologista esprime voto favorevole, proprio per precisare le possibilità di aumento della pena, come previste dall'articolo 4, per le motivazioni che meglio di me ha illustrato il Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Onorato e Giolitti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del secondo comma dell'emendamento 4.1.

Avverto che tale comma riguarda la punibilità in generale e concerne le decisioni dell'autorità giudiziaria. Invece, il comma 3 dell'articolo 9, che esamineremo, attiene all'autorizzazione a procedere e alla relativa decisione parlamentare. Si tratta, quindi, di due ipotesi diverse e di materie diverse.

Pertanto, la decisione che verrà adottata sul comma 2 dell'emendamento 4.1 non pregiudicherà le deliberazioni che dovranno essere prese relativamente al comma 3 dell'articolo 9.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, questo emendamento merita una riflessione. Se è vero, come ha detto il relatore, che esso in qualche misura può turbare l'impianto del provvedimento, il proponente

sostiene invece che esso porta alle estreme conseguenze il disegno di legge sottoposto al nostro giudizio.

Per quanto mi riguarda, ritengo che l'emendamento sia da valutare positivamente per una ragione: perchè toglie al Parlamento quella disponibilità di giudicare sull'interesse costituzionalmente rilevante e sull'interesse pubblico preminente nell'attività di Governo, in una condizione di informazione che a mio parere è ancora scarsa. In realtà, infatti, non ci troveremmo in una fase di istruttoria avanzata, bensì, stante il sistema processuale ancora vigente, avremmo soltanto la disponibilità di informazioni richieste e presentate al Parlamento. Talchè, su elementi così importanti, rischieremmo di avere una informazione ancora molto carente e nel momento del voto del Parlamento verrebbe impedito che si conoscano i fatti.

La disposizione contenuta nell'emendamento, allora, può essere importante perchè costituisce una forma di esimente, ma sulla base della conoscenza dei fatti nella loro interezza.

Ho, però, un dubbio: sostituendo al giudizio del Parlamento, previsto dall'articolo 9, il filtro del *fumus persecutionis* che viene riconosciuto da una maggioranza semplice, vi è il rischio conseguente che sia più facile coprire le responsabilità del ministro.

È questo il dubbio che mi sovviene in relazione all'emendamento 4.1; per cui, esprimendo un giudizio positivo per le intenzioni che ad esso sono sottese, devo dire che la sua approvazione, al di là del Regolamento, ci obbligherebbe a riguardare l'articolo 9, ma anche la determinazione relativa al richiamato filtro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Onorato e Giolitti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. La deliberazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La deliberazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono tutte o talune delle persone nei cui confronti si deve procedere. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere soltanto nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere».

5.2 IL RELATORE

SPADACCIA. Ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Sarebbe stato comunque precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.1.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 5.2.

GUZZETTI, *relatore*, Signor Presidente, l'emendamento 5.2 da me presentato è volto a ricomprendere nell'articolo tutte le ipotesi di concorso fra Ministri parlamentari di uno stesso ramo del Parlamento, Ministri appartenenti a rami diversi, concorso di parlamentari non Ministri e, per così dire, Ministri «laici» che siano assoggettati a questo procedimento. La modifica proposta dall'emendamento, cioè di sostituire il riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri con «a tutte o talune delle persone» ricomprende queste fattispecie.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore poichè precisa meglio i contenuti del testo proposto dalla Commissione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei un chiarimento sull'emendamento in questione. A me sembra che la formulazione proposta dal relatore sia corretta perchè tende ad una sintesi, ad eliminare un giro di parole contenuto nel testo originario. Però temo che tale sforzo di sintesi sia troppo riuscito. Mi spiego: dire «tutte o talune delle persone» vuol dire che gli inquisiti possono non essere tutti Ministri. Però nella legge non vi è mai scritto esplicitamente che vi può essere o meno la qualità di Ministri negli inquisiti. Nella dizione contenuta nel testo proposto dalla Commissione questo riferimento era esplicito. Non credo che sia sufficiente dire: «tutte o talune delle persone nei cui confronti si deve procedere».

A questo punto, dal momento che, ripeto, la sintesi è estrema, trattandosi di una modifica soltanto tecnica, forse varrebbe la pena di tornare al testo proposto dalla Commissione.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, se mi è consentito vorrei rispondere al senatore Maffioletti. Una lettura attenta del testo che abbiamo licenziato in Commissione esclude una fattispecie, quella del parlamentare non Ministro correo di un Ministro non parlamentare. Poichè abbiamo specificato nella prima parte dell'articolo il riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri e, nella seconda parte, quello alle persone che appartengono a Camere diverse o a soggetti che non sono membri delle Camere, di fatto non discipliniamo la fattispecie di cui ho parlato. Abbiamo disciplinato la fattispecie del Presidente del Consiglio dei ministri o di uno o più Ministri, quella di persone che appartengono a Camere diverse (nella seconda parte) o di soggetti che non sono membri delle Camere. Queste sono le tre fattispecie che abbiamo previsto nell'articolo. È esclusa l'ipotesi che si procèda nei confronti di un Ministro non parlamentare correo di un parlamentare non Ministro.

Infatti, se leggiamo il testo originario, nel coordinamento abbiamo sostituito il termine «persone» con l'altro «Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri». Tale sostituzione, decisa in sede di coordinamento, non prevede l'ipotesi di cui ho parlato nel mio intervento, cioè avremmo dovuto mantenere il testo originario proposto dalla Commissione prima del coordinamento.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Vorrei far rilevare al relatore che il testo al quale sta facendo riferimento è quello del suo primo emendamento, che è stato sostituito, non il testo della Commissione come poi coordinato; cioè è l'emendamento presentato ieri e oggi ritirato che si riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri. Nel testo della Commissione, invece, si regolano tutte le possibili ipotesi. Nel testo presentato ieri, in effetti, veniva esclusa la fattispecie del Ministro non parlamentare, coimputato con un parlamentare. Appare, invece, necessario mantenere il testo della Commissione perchè questo è il primo articolo nel quale si fa espressamente riferimento a soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Quindi è tanto più opportuno lasciare questa dizione nell'articolo in esame proprio perchè questa fattispecie non viene mai regolata negli articoli precedenti.

GUZZETTI, *relatore*. L'emendamento proposto è indubbiamente sintetico, come ha detto il senatore Maffioletti; è «nervoso», «secco». Tuttavia il relatore non ha alcuna difficoltà nel tornare al testo predisposto dalla Commissione. Ritiro, quindi, l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio.

2. Il Procuratore della Repubblica, entro il termine di trenta giorni, trasmette con le sue richieste, gli atti relativi al Collegio di cui al successivo articolo 7 dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perchè questi possano presentare memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I rapporti e le denunce relative a fatti preveduti dall'articolo 96 della Costituzione sono inoltrati al pubblico ministero presso il tribunale competente, il quale entro trenta giorni compie le indagini preliminari dirette a stabilire se debba promuoversi l'azione penale.

2. Ove il pubblico ministero ritenga la manifesta infondatezza dei fatti denunziati, ne chiede l'archiviazione secondo le norme del codice di procedura penale».

6.1 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire la parola: «richieste» *con l'altra*: «osservazioni».

6.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero illustrare brevemente l'emendamento 6.1, per dire che con esso intendiamo mantenere una rapidità di soluzione in quei casi in cui la manifesta infondatezza dei fatti denunziati sia visibile *ictu oculi*, sia immediatamente riscontrabile.

Riteniamo, circa le denunce verso Ministri, che non si debba immaginare che essi vengano comunque esposti ad una persecuzione da parte della stampa, o ad un deterioramento della loro immagine. Ci dobbiamo preoccupare che i casi in cui si ravvisino reati siano realmente perseguibili e non farci carico che l'immagine dei Ministri, anche per denunce chiaramente infondate, sia colpita da campagne insussistenti.

Proponiamo, allora, una soluzione che dà al pubblico ministero la possibilità quasi immediata, entro 30 giorni, di archiviazione. Nel testo della Commissione si ricorre alla costituzione di un collegio di tre membri che ha 90 giorni di tempo per decidere se l'azione penale debba essere iniziata, o per

l'archiviazione, laddove vi sono casi che sappiamo potrebbero essere archiviati con maggiore celerità.

Questo è il senso degli emendamenti da noi presentati.

GUZZETTI, *relatore*. L'emendamento 6.2, sostituendo la parola «osservazioni» alla parola «richieste», tende a rendere più chiaro il rapporto tra il pubblico ministero ed il collegio di indagine, per non configurare un contrasto tra i due organi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario all'emendamento 6.1 e favorevole all'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, vorrei soffermarmi su questo emendamento, giacchè temo che la sostituzione del termine «richieste » con il termine «osservazioni» possa creare più problemi di quanti intende risolverne.

Comprendo la preoccupazione del relatore di evitare che nell'ambito di questa fase preliminare si introduca un meccanismo che possa configurare il collegio come un vero e proprio giudice istruttore. Tuttavia, ritengo che si debba anche tenere presente il complesso del provvedimento legislativo, per regolare i poteri del pubblico ministero in modo omogeneo. Nel successivo articolo 8 si precisa che il Collegio provvede sentito il pubblico ministero e addirittura si configura la possibilità della richiesta da parte del Procuratore della Repubblica di ulteriore istruttoria (in analogia con l'articolo 370 del codice di procedura penale). Se così è, noi dobbiamo avere chiaro che questa fase, che si colloca tra il momento in cui giunge al Procuratore della Repubblica la notizia del reato e il momento in cui inizia l'azione penale, così come è strutturata, ha in realtà proprie caratteristiche, proprie finalità, proprie regole, non rinvenibili nella normale procedura penale. Basti pensare che nel testo al nostro esame per questa fase, è addirittura previsto un Collegio precostituito presso ogni tribunale del capoluogo di distretto di Corte di appello. È quindi evidente che si tratta di una fase del procedimento che manca nel giudizio penale ordinario. All'interno di questa fase vi è una articolazione dialettica tra il pubblico ministero e il Collegio - dialettica da noi stessi prevista - perchè questa indagine diventi più incisiva e più approfondita possibile, pur in limiti temporali tassativi.

Se così è, la sostituzione del termine «richieste» con «osservazioni», mentre non risolve alcun problema sotto quel profilo a cui il relatore alludeva, tanto che il problema viene poi riproposto nell'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame, ne crea un altro. Infatti, non si comprende per quale motivo il pubblico ministero in questo momento non possa avanzare alcuna richiesta, ma solo fare osservazioni, quasi fosse un organo consultivo del collegio, mentre poi potrà avanzare in un momento successivo vere e proprie richieste.

Tutto questo non è molto chiaro; decidiamo, allora, una volta per tutte, che esiste questa articolazione dialettica, la quale ci garantisce un'indagine più incisiva e più completa, e decidiamo che questa è una fase che appartiene solo a questo specifico tipo di processo, mentre non è rinvenibile nel normale processo penale; una fase precedente all'instaurazione del rapporto processuale vero e proprio anche se si tratta di una fase del procedimento.

Per questi motivi, volevo invitare il relatore, al fine di lasciare il testo dell'articolo 6 nella sua formulazione iniziale, a ritirare l'emendamento 6.2, altrimenti si creerebbero solo dei problemi, che non sono solo terminologici; infatti in sede di interpretazione sarebbe molto arduo valutare il significato da attribuire a queste «osservazioni» e al relativo potere del pubblico ministero.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.2, ma i problemi in punto di diritto vi saranno e sicuramente la dottrina criticherà la soluzione che l'Aula adotta in questo modo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

1. Ove il pubblico ministero ritenga che l'azione penale debba essere esercitata, chiede al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente per territorio la costituzione di un collegio istruttorio per lo svolgimento dell'istruzione».

6.0.1 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Tale emendamento è precluso dall'approvazione dell'articolo 6. Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio è istituito un Collegio composto di tre membri

effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra i giudici dei tribunali del distretto che abbiano almeno otto anni di anzianità nella funzione. Esso è presieduto dal giudice più anziano.

2. Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, nello stesso modo, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Collegio istruttorio è costituito presso il tribunale indicato nell'articolo 6-*bis* in relazione a ciascun procedimento che concerna i soggetti di cui all'articolo 96 della Costituzione. Esso si compone di tre magistrati tra tutti i giudici addetti alle sezioni penali dello stesso Tribunale ed è presieduto dal più anziano nel ruolo.

2. Il Collegio deve concludere l'istruttoria entro il termine perentorio di sei mesi dalla richiesta della sua costituzione».

7.1 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole: «che abbiano almeno otto anni di anzianità nella funzione».

7.3 PASQUINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti».

7.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, questo emendamento 7.1 non contiene dei cambiamenti fondamentali rispetto al testo, però vi sono alcune osservazioni che tutti noi dobbiamo fare.

Il collegio che viene istituito mi pare che nella formulazione da noi prospettata abbia una specifica caratteristica di diversità, e cioè esso viene istituito in relazione a ciascun procedimento, mentre, nel testo che ci viene proposto dalla Commissione, vi è un collegio che dura in carica diversi anni.

Noi nutriamo delle preoccupazioni sul fatto – e sappiamo che per quanto riguarda i reati ministeriali compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni la gran parte dei procedimenti si concentrerà nella sede di Roma – che vi sia un collegio costituito per l'esame di tutti i casi che saranno sottoposti al suo vaglio.

A noi pare che ciò costituisca in qualche modo non tanto un giudice speciale, ma certamente un giudizio che può assommare molto potere di controllo e di decisione fra poche persone. Per di più, ed è il secondo

elemento di differenziazione della nostra proposta, con la scelta limitata a giudici che abbiano un'anzianità di otto anni restringiamo molto la platea tra coloro che possono essere incaricati di far parte di questo collegio. Sono queste le due obiezioni che muoviamo e che con il nostro emendamento tentiamo di superare.

ONORATO. Signor Presidente, essendo momentaneamente assente il senatore Pasquino, faccio mio l'emendamento 7.3 perchè non decada. Questo emendamento si illustra da sè in quanto vuole evitare che si crei discriminazione nella selezione dei giudici che facciano parte del collegio.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.2, da me presentato, è una precisazione, nel senso che si procede a rinnovare anche un componente del collegio qualora questo cessi o sia impedito a partecipare al collegio stesso.

Per quanto riguarda il parere sugli emendamenti proposti, sul 7.1 il parere è contrario. Costituire un collegio particolare, quale quello previsto dalla legge, per ciascun procedimento credo sia un'operazione di enorme complessità e difficoltà, che creerebbe lungaggini inutili.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, ho detto nella relazione e questa mattina durante la mia replica che sul punto specifico la Commissione ha espresso un parere molto chiaro. Noi preferiamo il collegio a un organo monocratico e riteniamo che i magistrati debbano avere almeno otto anni di anzianità come garanzia di esperienza. Quindi il parere su questo emendamento è contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Condivido pienamente le motivazioni espresse dal relatore sugli emendameni in esame.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, non metto in dubbio la plausibilità dell'argomento portato dal relatore e che posso anche condividere per quanto riguarda il minimo di anzianità richiesta ai membri di questo collegio. Però mi chiedo – forse questa mia richiesta dipende dal fatto che non ho partecipato alle discussioni svoltesi nella 1ª Commissione – perchè la 1ª Commissione ha abolito quella clausola di salvaguardia, presente nel testo della IX legislatura, in base alla quale si derogava dal requisito dell'anzianità per i tribunali dove non fossero presenti magistrati con quei dati anni di anzianità.

Credo che l'emendamento 7.3 risolverebbe il problema; se esso fosse respinto il quesito risorgerebbe, oppure permarrebbe, perchè nei tribunali dove non ci sono giudici con otto anni di anzianità non si potrebbe formare il collegio. Sarà un caso marginale, ma non vedo perchè non debba essere risolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Sarò molto breve perchè abbiamo già affrontato a lungo in Commissione questa materia. Sono favorevole all'emendamento del senatore Pasquino e, anche se non l'abbiamo riproposto in Aula per non farne una questione di bandiera, vorrei ricordare che in Commissione era stato presentato un emendamento che in qualche modo contemplava le due esigenze prospettate e limitava a 4 anni la soglia di anzianità in base alla quale i magistrati possono essere inseriti nel collegio istruttorio.

Condividiamo le motivazioni che il collega Onorato ha espresso poco fa, aggiungendo che comunque la soglia di otto anni è troppo alta ed esprime implicitamente un sospetto di parzialità e di inadeguatezza su tutti i magistrati che non abbiano raggiunto quell'anzianità; essa inoltre restringe di molto il numero dei magistrati tra i quali debbono essere sorteggiati quelli che compongono il collegio e si può andare incontro all'inconveniente, indicato dal senatore Onorato, per cui addirittura si può non arrivare a comporre il collegio stesso.

La proposta fatta da noi relativa alla soglia dei 4 anni potrebbe in questo momento essere ripresa solo dal relatore perchè non possiamo più presentare emendamenti o subemendamenti. In ogni caso siamo contrari alla attuale formulazione del testo e quindi favorevoli all'emendamento 7.3.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, *relatore*. Ritengo che, avendo esteso a tutti i magistrati del tribunale del capoluogo di distretto la possibilità di far parte del collegio istruttorio e avendo accolto lo strumento dell'estrazione a sorte, tutto ciò garantirà l'imparzialità del collegio. (*Interruzione del senatore Onorato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Pasquino e fatto proprio dal senatore Onorato.

Non è approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Art. 8.

1. Il Collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se ritiene che si debba promuovere l'azione penale, trasmette gli atti con relazione motivata al Procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In ogni altro caso, il Collegio, sentito il pubblico ministero, dispone l'archiviazione.

3. Il Procuratore della Repubblica può chiedere al Collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini da espletarsi entro il termine massimo di sessanta giorni.

4. Il Collegio, ove confermi il provvedimento già adottato, decide in via definitiva.

5. Il Procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al termine delle indagini di cui all'articolo 7, il Collegio istruttorio, sentito il pubblico ministero, qualora ritenga di dover concludere per il proscioglimento, adotta il relativo provvedimento. Qualora ritenga di dover concludere diversamente nel merito, invia gli atti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica se l'inquisito è senatore o non parlamentare, o alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati se è deputato.

2. La Giunta dà immediata notizia della trasmissione degli atti all'inquisito, che può prenderne visione e presentare una memoria nel termine di venti giorni dall'avviso.

3. Decorso tale termine la Giunta trasmette, entro e non oltre 30 giorni, ai Presidenti della Camera e del Senato una relazione recante motivate conclusioni.

4. Il Parlamento in seduta comune è convocato di diritto entro 30 giorni per deliberare la remissione degli atti al Collegio istruttorio perchè adotti i provvedimenti di competenza. Tale deliberazione è assunta a maggioranza semplice dei componenti».

8.1 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al termine delle indagini di cui all'articolo 7, il Collegio istruttorio, sentito il pubblico ministero, qualora ritenga di dover concludere per il proscioglimento, adotta il relativo provvedimento. Qualora ritenga di dover concludere diversamente nel merito, invia gli atti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica se l'inquisito è senatore o non parlamentare, o alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati se è deputato.

2. La Giunta dà immediata notizia della trasmissione degli atti all'inquisito, che può prenderne visione e presentare una memoria nel termine di venti giorni dall'avviso.

3. Decorso tale termine la giunta trasmette, entro e non oltre 30 giorni, una relazione al Presidente della camera di appartenenza recante motivate conclusioni.

4. La Camera dei deputati o il Senato della Repubblica sono convocati di diritto entro 30 giorni per deliberare la remissione degli atti al Collegio istruttorio perchè adotti i provvedimenti di competenza. Tale deliberazione è assunta a maggioranza semplice dei componenti».

8.2 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «se ritiene che si debba promuovere l'azione penale» *con le altre:* «se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione»

8.6 ACONE, CASOLI, GUIZZI, SANTINI, PIERRI, PIZZOL, ZANELLA, FOGU

Al comma 2, dopo la parola: «archiviazione», *aggiungere le seguenti:* «in via definitiva».

8.3 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, con decreto non impugnabile».

8.7 ACONE, CASOLI, GUIZZI, SANTINI, PIERRI, PIZZOL, ZANELLA, FOGU

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Procuratore della Repubblica può chiedere al Collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il Collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni».

8.4 IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

8.5 IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

8.8 TOSSI BRUTTI, IMPOSIMATO, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, TARAMELLI

Avverto che l'emendamento 8.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.1.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

CORLEONE. Signor Presidente, mi limiterò a dire che l'emendamento 8.2 è sulla linea della riproposizione del modello del nostro disegno di legge.

ACONE. Gli emendamenti 8.6 e 8.7 sono proposte di miglioramento tecnico del testo al nostro esame.

L'emendamento 8.6 tiene conto del fatto che non si è ancora nella fase della promozione dell'azione penale, per cui si propone di modificare l'espressione del primo comma con l'altra: «se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione», che in sè è espressione neutra e non reca alcun pregiudizio dal punto di vista sostanziale.

L'emendamento 8.7 tende ad aggiungere alla fine del secondo comma le parole: «con decreto non impugnabile». Infatti, il provvedimento di archiviazione rimaneva indefinito dal punto di vista formale e tutti noi sappiamo che questo punto può dare luogo a conflitti di attribuzione. Rendendoci conto di questo pericolo, abbiamo deciso di presentare l'emendamento 8.7.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.3, in quanto l'emendamento testè illustrato dal collega Acone mi sembra tecnicamente più corretto nella sua formulazione.

Con l'emendamento 8.4 viene precisato il termine entro il quale il Collegio adotta le proprie decisioni.

L'emendamento 8.5 chiede la soppressione del quarto comma, in quanto esso appare superfluo una volta che sia stata aggiunta al comma 2 la specificazione: «con decreto non impugnabile».

TOSSI BRUTTI. Con l'emendamento 8.8, identico all'8.5 del relatore, si chiede la soppressione pura e semplice del comma 4 e non la sua modifica. Riconosco però che il provvedimento di archiviazione è di per sè non impugnabile e bisognerebbe precisare che non lo è proprio: dev'essere infatti chiaro che esso non preclude alcunchè.

GUZZETTI. *relatore*. È ampiamente emerso nel corso del dibattito.

TOSSI BRUTTI. Pertanto, mi sembra che l'espressione «con decreto non impugnabile» sia corretta, mentre la formula «in via definitiva» sia eccessiva.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.2 mentre favorevole è il parere sugli emendamenti 8.6 e 8.7 per quanto detto poc'anzi.

È pacifico quanto sosteneva poco fa la senatrice Tossi Brutti, in quanto ne avevamo parlato nel corso della discussione.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 8.2. Parere favorevole esprimo sull'emendamento 8.6, che indubbiamente rappresenta una dizione più corretta. Sono un po' preoccupato dall'avvenuto ritiro dell'emendamento 8.3, che forse, soprattutto dopo l'osservazione della senatrice Tossi Brutti, avrebbe potuto essere preferibile all'emendamento 8.7, presentato dal senatore Acone e da altri senatori, che vi si sostituisce. Tuttavia, essendo stato ritirato l'emendamento 8.3, il Governo è favorevole pienamente all'emendamento 8.7.

Ugualmente favorevole è il parere sull'emendamento 8.4 del relatore, che opportunamente precisa il termine per l'adozione delle decisioni da parte del collegio. Favorevole è anche il parere all'emendamento 8.5, identico all'8.8, che chiede la soppressione del comma 4, come logica conseguenza dell'adozione dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Acone e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Acone e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.3, presentato dal relatore, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Acone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal relatore, identico all'emendamento 8.8, presentato dal senatore Tossi Brutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano e consentendo agli stessi di prendere visione degli atti.

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni e può, a maggioranza assoluta, negare l'autorizzazione a procedere ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. Ove l'Assemblea autorizzi l'esercizio dell'azione penale, gli atti sono rimessi al Procuratore della Repubblica perchè abbia corso il procedimento secondo le norme vigenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.2 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, dopo la parola: «Giunta», *inserire le seguenti*: «competente per le autorizzazioni a procedere».

9.6 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «Giunta», *inserire le seguenti:* «competente per le autorizzazioni a procedere».

9.11 ONORATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno ovvero se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti».

9.7 IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Assemblea può, entro novanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere».

9.16 VITALONE, VERCESI, PERINA, AZZARETTI, DI STEFANO, MURMURA, REZZONICO

Al comma 3, dopo la parola: «giorni», *inserire le seguenti*: «dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente».

9.8 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «assoluta» *con le altre:* «dei due terzi dei componenti dell'Assemblea».

9.3 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, dopo le parole: «a maggioranza assoluta» *inserire le seguenti:* «dei suoi componenti».

9.15 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TARAMELLI

Al comma 3, dopo le parole: «a maggioranza assoluta», *inserire le seguenti*: «dei suoi componenti».

9.17 PASQUINO, RIVA, CAVAZZUTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

9.4 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sopprimere le parole: «ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

9.12 ONORATO, GIOLITTI

Al comma 3, dopo la parola: «ove» *inserire le seguenti:* «ritenga che».

9.10 IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero».

9.5 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «costituzionalmente rilevante» *con le altre:* «costituzionalmente preminente».

9.14 PASQUINO, RIVA, ONORATO, CAVAZZUTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

9.1 MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, TARAMELLI, TOSSI BRUTTI, VETERE, FRANCHI, COSSUTTA, IMPOSIMATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

9.13 PASQUINO, CAVAZZUTI, ONORATO

Al comma 4, sostituire le parole: «autorizzi l'esercizio dell'azione penale, gli atti sono rimessi» *con le altre:* «conceda l'autorizzazione, rimette gli atti».

9.9 ACONE, CASOLI, GUIZZI, SANTINI, PIERRI, PIZZOL, ZANELLA, FOGU

Invito i presentatori ad illustrarli, ricordando che l'emendamento 9.2 è precluso.

BOATO. Perchè è precluso l'emendamento 9.2?

PRESIDENTE. È precluso in relazione alla reiezione dell'emendamento 1.1.

* BOATO. Ho qualche dubbio procedurale, ma siccome la sostanza è la prosecuzione della nostra linea che la maggioranza finora non ha accettato, salvo un ripensamento dell'ultimo momento ...

PRESIDENTE. Se vuole, può parlarne.

BOATO. Credo comunque che sostanzialmente potrebbe vivere ancora, perchè nessuno può vietarci di votare contro l'articolo, dal momento che la soppressione dello stesso non mi sembra preclusa.

Però non è di questo che voglio parlare, signor Presidente. Vorrei riprendere un momento la riflessione dell'Aula sul terzo comma dell'articolo 9. Mi dispiace, ma – seppure in pochissimi minuti – devo riprendere una discussione che abbiamo già svolto ieri e questa mattina in particolare; poichè sono in Aula colleghi senatori che non erano presenti nelle altre sedute, è bene ricordare che questo è l'articolo in cui si attribuisce il potere al Parlamento, anzi a ciascuna delle due Camere, di negare l'autorizzazione alla promozione dell'azione penale nei confronti dei Ministri o del Presidente del Consiglio, in base a quella che – lo ripetiamo per l'ennesima volta – costituisce una vera e propria ragion di Stato. E poichè è una ragion di Stato inserita in una legge costituzionale, di fatto in questo momento siamo alla soglia di una decisione – temo – di portata storica in senso negativo, che ci porterà a costituzionalizzare la ragion di Stato per la prima volta nella storia di questo Parlamento e della Repubblica italiana.

Scorrendo non solo i nostri emendamenti, ma anche quelli presentati da altri colleghi, mi accorgo che esiste un emendamento 9.16, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori, che – se non leggo male – arriva alle stesse conclusioni a cui arriviamo noi. L'emendamento di questi colleghi ritiene di sostituire il comma 3 con il seguente: «L'Assemblea può, entro 90 giorni» (propongono 90 giorni invece di 60: non c'è molta differenza; noi preferiremmo 60 giorni, ma è lo stesso) «dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere».

Questo è il meccanismo che anche noi ipotizziamo, perchè proponiamo di abrogare la seconda metà del comma 3: con l'occasione preannuncio che ritiriamo l'emendamento 9.5, che era stato presentato ovviamente in via subordinata, e manteniamo semplicemente l'emendamento 9.4, che soppri-

me interamente la seconda parte del comma 3, laddove si dice: «ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* BOATO). Queste sono le parole che concretizzano anche formalmente, e non solo sostanzialmente, la ragion di Stato, il riconoscimento della cui sussistenza viene attribuito all'una o all'altra Camera.

Francamente credo che sia una svolta grave – lo dico senza strepito, ma con forza drammatica – da questo punto di vista, non solo perchè vulneriamo gravemente il nostro quadro costituzionale, ma anche per il messaggio che in questo modo noi, anzi voi (perchè noi non lo voteremo) trasmettete all'opinione pubblica, un messaggio secondo cui è possibile delinquere in nome della region di Stato; perchè, volenti o nolenti, in parole brutali, di questo si tratta.

Diversa è la preoccupazione che ripetutamente il relatore, senatore Guzzetti, ha espresso nel testo scritto, come ho già ricordato questa mattina. Egli ha espresso la preoccupazione legittima che non si verifichino strumentalizzazioni politiche nell'esercizio dell'azione penale contro i Ministri: è quello che si chiama tecnicamente *fumus persecutionis*, che noi condividiamo. È ovvio che sotto l'etichetta del *fumus persecutionis* si possono contrabbandare anche le peggiori cose, ma sotto l'etichetta della ragion di Stato se ne possono contrabbandare di peggiori. È una responsabilità politica, non vi è dubbio, signor Ministro: è una scelta politica, quella che il Parlamento compie nel concedere o meno l'autorizzazione a procedere.

Così come è una scelta politica, che compie l'una o l'altra Camera, quella di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di uno dei suoi membri. E molte volte uno o l'altro ramo del Parlamento si ridicolizzano di fronte all'opinione pubblica e anche di fronte a se stessi, non concedendo l'autorizzazione a procedere in nome del *fumus persecutionis*, quando *fumus* non vi è affatto e magari vi sono prove grandi come una casa che quel deputato o quel senatore hanno commesso ben precisi reati che nulla hanno a che fare con la loro veste di parlamentari. Sono scelte politiche, di cui la maggioranza del Parlamento si assume la responsabilità, e che avranno conseguenze nel giudizio dell'opinione pubblica.

Colleghi senatori, vi immaginate cosa vuol dire che uno dei due rami del Parlamento, non il Parlamento in seduta comune, riconosce la ragion di Stato per non perseguire un Ministro? Uno dei due rami del Parlamento! Questi sono i valori costituzionalmente rilevanti o preminenti, come abbiamo detto e ripetiamo: la sicurezza dello Stato, l'unità nazionale, la difesa dei confini, la lotta contro l'eversione, all'interno e all'esterno, e via elencando. E su questi dovrebbe decidere uno solo dei due rami del Parlamento? Magari l'altro ramo in occasione di una vicenda analoga

deciderà in forma diversa. Alla gente poi si dirà che sì il reato è stato commesso (perchè di questo si tratta) ma nel nome di un interesse superiore: alla faccia dell'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge!

Ma quel che è peggio è che dovremo dare questo giudizio – mi auguro che non dovremo mai darlo, ma se entrerà in vigore questa legge e se vi sarà un Ministro che ha commesso un reato dovremo pronunciarci – *in limine*, cioè nella fase del tutto iniziale del procedimento, quando, come nella sua relazione il relatore più volte sostiene, non è neppure iniziata l'azione penale, ma c'è stata soltanto una prima delibazione da parte del Collegio. Onorevole relatore e onorevole Ministro, con quali strumenti conoscitivi il Parlamento potrà giudicare, visto che non può sviluppare un'istruttoria? Dovrà presupporre che il reato ci sia! Non si riesce a capire quale ricostruzione storica o politica possa fare, visto che non ha poteri istruttori. Deve sostanzialmente presumere l'esistenza del reato, quando invece si trova in una fase del tutto preliminare, nella quale addirittura – dice il relatore – non è stata esercitata in alcun modo l'azione penale.

In questa fase, poi, si dovrà ricostruire il contesto storico, politico, istituzionale e costituzionale, magari affrontando questioni coperte da segreto di Stato o cose di questo genere, senatore Gualtieri? Il Parlamento sarà posto magari di fronte al segreto di Stato? Mi pare che il collega Gualtieri questo abbia detto durante il dibattito in Commissione affari costituzionali.

Ciò perchè il Parlamento, invece di concedere semplicemente l'autorizzazione, dovrà in qualche modo giudicare: dovrà dichiarare se vi era l'interesse costituzionalmente rilevante e l'interesse pubblico preminente, ma dovrà giudicare senza avere gli elementi di fatto e di diritto per farlo. Dovrà quindi esprimere un giudizio politico mascherato da interesse costituzionale: nel dare o negare l'autorizzazione, allora, toglierà legittimità e ridicolizzerà la funzione del Parlamento, tanto più che, in una materia così delicata, non sarà il Parlamento in seduta comune ad invocare la ragion di Stato, ma uno o l'altro ramo del Parlamento disgiuntamente e magari in fasi successive, con pronunce, criteri ed indirizzi diversi.

Avevano obiettato su questo punto il senatore Vassalli nella scorsa legislatura e la Commissione giustizia del Senato nell'esprimere il parere alla Commissione affari costituzionali; vi sono obiezioni su questo criterio anche in dottrina; vi sono diversità di posizioni anche all'interno dei Gruppi della maggioranza (e questo è un fatto positivo), come documenta l'emendamento 9.16, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori, che ho citato.

A me pare che si sia arrivati, onorevole relatore (mi rivolgo non solo ai colleghi della maggioranza ma anche ai colleghi del Gruppo comunista, i quali accettano una delle due formulazioni ed a noi questo sembra grave, perchè entrambe devono essere respinte e bisogna semplicemente decidere l'autorizzazione), al momento in cui questa riflessione deve giungere alla sua conclusione. Preannuncio con molta franchezza che, anche se abbiamo dato atto dei notevoli progressi che per altri aspetti questo disegno di legge ha registrato nell'*iter* parlamentare, a questo aspetto è legato il nostro giudizio negativo su tutta la legge, che appunto esprimeremo se questo articolo verrà approvato definitivamente con queste caratteristiche. E non è un giudizio negativo secondario, dal momento che è espresso da forze politiche che sono state promotrici dei *referendum* che hanno indotto il Parlamento ad affrontare quelle questioni, anche se il Ministro giustamente, nella sua

replica di questa mattina, ha richiamato la necessità di non legare meccanicamente i due momenti.

Comunque, dal punto di vista politico e storico non vi è dubbio che l'accelerazione dell'*iter* legislativo è avvenuta in strettissima connessione con il voto referendario, anche se le due questioni sono di natura diversa perchè il voto referendario ha inciso su una legge ordinaria mentre in questo caso si tratta di una legge costituzionale. Quindi, dal punto di vista formale, le questioni sono diverse, ma – ripeto – dal punto di vista storico e politico vi è certamente una strettissima connessione tra il *referendum* dell'8 e 9 novembre e il provvedimento legislativo che stiamo esaminando.

Su quest'ultimo esprimeremo comunque voto contrario, se l'articolo 9 verrà approvato nel testo proposto, cioè senza sopprimere la seconda parte del comma terzo, come da noi proposto, perchè a noi sembra di una gravità estrema. Mi rivolgo a tutti i colleghi: ma come faranno i colleghi comunisti, socialisti, democristiani a dire ai cittadini di aver accettato che un Ministro possa delinquere in nome di un interesse costituzionalmente rilevante? Oltretutto in questa fase non vi è l'istruttoria, non vi sono gli elementi di fatto e la ricostruzione dei fatti è difficile da fare sulla base delle caratteristiche richieste per poter esprimere un giudizio di questa gravità e rilevanza.

Scusate se insisto molto su questo e se sono ripetitivo; so che qualche collega mi critica, forse anche giustamente, quando ripeto due o tre volte lo stesso concetto, ma questa volta lo faccio intenzionalmente perchè vorrei che voi prestaste attenzione, riflettendo sulla gravità della decisione che il Senato della Repubblica sta assumendo in questo momento. Non si tratta di un emendamento come gli altri, non è una decisione su cui può esserci discussione circa il carattere sistematico di una norma giuridica rispetto ad un'altra, sulla correttezza tecnica di una rispetto ad un'altra: queste sono tutte questioni di grandissimo rilievo, ma l'inserimento in una legge costituzionale di una giustificazione di quel tipo involve ben più fondamentali questioni dal punto di vista della rilevanza giuridica, costituzionale ed anche etica, e francamente lo dico non solo da cittadino ma anche da cristiano. Ciò anche se la ragion di Stato non nasce oggi, perchè anzi sappiamo che dal punto di vista della storia degli Stati – da quelli totalitari che evoca sempre il senatore Gualtieri quando richiama Richelieu, agli Stati anche democratico-costituzionali – fatti di quella natura si sono verificati e spesso hanno suscitato però scandalo e discussioni, anche in epoca recente e recentissima. Non voglio evocare in questa sede, per ragioni di opportunità, episodi che tutti conosciamo, ma quando di fatto qualcosa del genere è accaduto, sappiamo quali sconquassi e quali dibattiti abbia provocato; figuratevi cosa potrà accadere nel momento in cui ciò sarà, per mezzo di una legge costituzionale, previsto e giustificato.

Qualcuno obietta che invece della ragion di Stato ci sarà la ragion di partito, ma allora occorrerà combattere anche contro la ragion di partito; questo sta alle nostre coscienze, alla nostra correttezza, alla nostra coerenza, alla nostra moralità politica. Noi non affermiamo che alla ragion di Stato bisogna sostituire la ragion di partito: alla ragion di Stato si deve sostituire la correttezza del funzionamento politico-istituzionale e politico-costituzionale del Parlamento, nel concedere o meno l'autorizzazione all'esercizio dell'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio e/o dei Ministri ed eventuali correi. Di volta in volta si dovrà assumere questa decisione di grandissimo rilievo e gravità: volerla mascherare sotto l'ipocrisia di questa

formulazione e con questo richiamo ingiustificato, sbagliato, infondato, immotivato alla Costituzione repubblicana, è un danno peggiore del problema che si vorrebbe risolvere.

Non è mai accaduto nella storia italiana che si formulasse in una legge una motivazione di questo genere e mi auguro che ciò non accada neanche in questo caso. Per tali ragioni vi invito a votare il nostro emendamento ed annuncio che condividiamo anche l'emendamento 9.16, del senatore Vitalone e di altri senatori. Ritiriamo il nostro emendamento 9.5: non siamo d'accordo con formulazioni anche di semplice riduzione di quella formula, poichè anche riducendola all'interesse costituzionalmente rilevante resteremmo comunque su quel terreno la cui pericolosità poco fa ho denunciato con forza, appellandomi alla coscienza di tutti i membri di questa Assemblea. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.6, vorrei osservare che in realtà esso andrebbe ulteriormente integrato – come nel testo originario votato in Commissione – essendo diversa la denominazione delle Giunte della Camera e del Senato, avendo noi usato una denominazione generica, cioè le parole: «in base al Regolamento della Camera stessa».

Circa l'emendamento 9.7, si tratta di una riformulazione del testo approvato in sede di Commissione, là dove si specifica che: «i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti».

L'emendamento 9.8 tende a meglio definire e specificare il *dies a quo* dei 60 giorni entro i quali la Camera competente deve negare o concedere l'autorizzazione a procedere; manca nel testo dell'articolo 3 il riferimento alla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente da parte del pubblico ministero. Quindi anche questo emendamento trae origine da una lacuna del testo approvato in Commissione, in cui, non specificandosi la decorrenza, si poteva pensare ad un tempo indefinito per la decisione della Camera competente.

Infine, l'emendamento 9.10 è una specificazione migliorativa del testo in approvazione.

ONORATO. Signor Presidente, gli emendamenti 9.11 e 9.12 si illustrano da soli; non ho altro da aggiungere a quanto ho implicitamente detto illustrando l'emendamento 4.1, da me presentato insieme al senatore Giolitti.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi stiamo ricercando l'unica risposta coerente all'interrogativo sul tipo di valutazione che il Parlamento è chiamato a fornire nello schema di intervento residuale che è stato costruito con il provvedimento legislativo oggi al nostro esame.

Avverto – come credo molti di noi – che l'attuale è un momento particolarmente delicato del passaggio legislativo. La definizione degli schemi di questa area di esenzione, che ha impegnato la 2ª Commissione permanente del Senato in un confronto serrato e sofferto, non è stata un'opera semplice.

Noi abbiamo problematicamente sollevato con la nostra iniziativa emendatrice il seguente problema. Credo che non abbia molto senso chiedersi se il Parlamento, come organo politico, debba conservare o essere

spogliato del diritto di compiere una valutazione politica dei fatti che si atteggiano come reato ministeriale, al fine di verificare la sussistenza o meno di un interesse costituzionalmente (o sul piano pubblicistico) rilevante, se poi non individuiamo con grande chiarezza l'obiettivo e i mezzi di questa valutazione.

Concordo con quanto hanno detto nel loro intervento di ieri sia il senatore Spadaccia che il collega Boato. C'è sicuramente il rischio di lasciare spazi idonei a far rientrare in questo impianto normativo degli elementi di ambiguità; o peggio c'è il rischio di ospitare delle visioni gravemente confliggenti con una corretta concezione delle esigenze di uno Stato democratico e di diritto. Una forte inquietudine suscita il discorso che viene svolto intorno alla ragion di Stato.

Ai senatori Spadaccia e Boato vorrei dire che la ricerca della verità non può incontrare limiti vaghi o arbitrari; la giustizia non è un fatto vessatorio o di probabilità, a meno di accettare il rischio – che noi non vogliamo accettare – di una verticale caduta della credibilità istituzionale con un risultato moralmente opposto a quello che stiamo cercando faticosamente di costruire.

Noi respingiamo l'idea secondo la quale oggetto della valutazione politica del Parlamento possa essere la ragion di Stato identificata come una occasione di tutela di interessi minori, di interessi degli uomini o di interessi dei partiti!

Non è accettabile che in uno Stato che vuole e deve essere uno Stato di certezza, uno Stato democratico e uno Stato di diritto, vi sia la possibilità di decidere se un Ministro debba comparire o meno davanti agli organi di giurisdizione alla stregua di criteri di mera opportunità politica. L'unico elemento che legittimamente potrà ispirare la decisione del Parlamento dovrà consistere in una valutazione sull'esistenza di un qualificato e rilevante interesse di natura pubblica.

Onorevoli colleghi, questa è una scelta che noi avvertiamo grave e che deve essere fatta con grande cautela, con l'assunzione di forme pubbliche di responsabilità da parte della competente Assemblea rappresentativa, di fronte alla opinione pubblica.

Ecco lo schema fornito dall'articolo 9 del quale noi riconosciamo la validità. È una valutazione politica e noi siamo dell'avviso che debba cogliere una sfera di esonero circoscritta, limitata, nella quale il rifiuto all'autorizzazione – uso questo termine pur riconoscendone sin d'ora l'improprietà o il rischio di confusione – non deve apparire come tutela di un odioso privilegio, che abbiamo definitivamente espulso dalle regole del procedimento penale ordinario a carico dei Ministri, ma deve esprimere un apprezzamento politico rigoroso, esclusivamente finalizzato alla tutela della funzione. Una valutazione quindi necessariamente politica; una valutazione che si sostanzia nella comparazione dell'interesse pubblico in gioco con altri interessi specifici (pure giuridicamente protetti), che sono oggetto della lesione; una valutazione che può trovare fondamento nell'esclusione dell'antigiuridicità, in applicazione di un generale principio di bilanciamento di interessi eventualmente in conflitto.

Quando questa situazione si dovesse verificare, l'ordinamento non può che preferire l'interesse maggiormente qualificato e più rilevante. Questo è il significato dell'endiadi legislativa che vuole certamente, per riflesso, il sacrificio dell'uno o dell'altro degli interessi. Una scelta, la formula adottata

nel testo della Commissione, che sembra incontrarsi con un noto orientamento di autorevole dottrina penalistica che teorizza il reato ministeriale come fatto lesivo di un interesse costituzionalmente significativo. Ma l'endiadi legislativa, onorevoli colleghi, ed è questa la spiegazione della scelta che mi accingo a compiere ritirando l'emendamento, ha una sua coerenza interna, una coerenza stringente, una coerenza, vorrei dire, anche in qualche misura suggestiva proprio per l'esplicito riferimento a quel bilanciamento di interessi che deve essere il paradigma sul quale il Parlamento dovrà collimare la sua decisione. Mi corre qui l'obbligo di avvertire che noi non stiamo descrivendo una nuova causa di giustificazione, una causa che incide sull'astratta figura di reato; noi stiamo descrivendo una situazione eccettuativa all'interno della quale il giudizio politico del Parlamento deve essere ritenuto un giudizio esclusivo, un giudizio non assoggettabile ad alcun tipo di controllo o di censura. Altrimenti verrebbe scalfita l'autonomia della valutazione politica, la natura stessa di questa riserva in favore del Parlamento con l'innescarsi di quel prevedibile corteo di conflitti d'attribuzione che renderebbe assai poco credibile anche l'impianto che ci accingiamo ad approvare.

Sono queste le ragioni per le quali ritengo, chiarito il contesto nel quale si colloca la scelta del Parlamento, un contesto – lo ribadisco – sottratto ad alcun tipo di censura, di valutazione o di dissenso, di dover ritirare anche a nome dei colleghi l'emendamento 9.16.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Faccio mio l'emendamento 9.16.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, del contenuto dell'emendamento 9.15 si è già discusso in Commissione. Noi riteniamo che le parole «a maggioranza assoluta», che è la maggioranza richiesta all'Assemblea per negare l'autorizzazione a procedere, debbano essere specificate con l'aggiunta delle parole «dei suoi componenti». Per quanto si ritenga infatti che per «maggioranza assoluta» si intenda già la maggioranza dei componenti, noi riteniamo che vi sia innanzitutto una questione di coerenza con la terminologia che viene usata dal testo costituzionale il quale parla sempre (ricordo, ad esempio, l'articolo 64, ma anche lo stesso articolo 90 per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, o l'articolo 138 per la seconda approvazione della legge costituzionale) di maggioranza assoluta dei componenti. Penso pertanto che tale precisazione vada fatta proprio perchè non sorgano dubbi interpretativi su un punto che per noi assume grande rilievo, tanto da costituire una condizione per il nostro voto favorevole.

PASQUINO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 9.17, 9.1, e 9.13.

Per quanto concerne il primo emendamento, esso è di contenuto identico a quello testè illustrato dal senatore Tossi Brutti. Vorrei però chiarire che «maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea» significa maggioranza assoluta del numero codificato: 630 membri per la Camera dei

deputati e, attualmente 324, per il Senato. La maggioranza assoluta si deve quindi calcolare su quelle cifre specifiche: lo dico perchè rimanga agli atti che questa è la nostra interpretazione.

L'emendamento 9.14 va letto congiuntamente con il 9.13 e credo di doverne spiegare il motivo. Abbiamo valutato attentamente il problema di quali motivazioni possa utilizzare l'Assemblea di appartenenza del ministro inquisito o del Presidente del Consiglio per negare l'autorizzazione a procedere. Sottolineo che l'Assemblea ha soltanto il potere di negare l'autorizzazione a procedere nell'attuale versione e quindi non di concederla con una certa maggioranza. Ci siamo posti il problema se si doveva lasciare l'Assemblea affrontare l'argomento senza una motivazione e quindi con un giudizio puramente politico: ciò è quanto emergeva dall'emendamento presentato dal senatore Vitalone e poi ritirato. Quella proposta ci sembrava inaccettabile perchè l'Assemblea sarebbe stata lasciata libera di decidere con una pura e semplice valutazione politica, assolutamente slegata da qualsiasi criterio, da qualsiasi fondamento o ancoraggio e, quello sì, sarebbe stato un giudizio esclusivamente politico. Riteniamo che un simile modo di procedere non soltanto non risponda a quanto volevano i proponenti del *referendum*, ma neanche a quanto i cittadini vogliono. I cittadini non vogliono che ci sia la negazione dell'autorizzazione a procedere sulla base di un puro e semplice criterio politico e, quindi, sulla base della creazione di una maggioranza intorno ad un'argomentazione esplicitamente politica. Ci pare invece che si debba trovare una motivazione più forte per negare l'autorizzazione.

Riteniamo innanzitutto che a tale scopo non possa essere sufficiente la reintroduzione di un criterio politico e quindi non può andare la seconda parte del comma 3 dell'articolo 9 (il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo). Ciò richiamerebbe comunque il criterio politico, quand'anche fosse il criterio di una maggioranza di Governo. Vorremmo pertanto che tale parte dell'articolo 9 cadesse. Però riteniamo che non basti nemmeno dire «interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» e quindi vorremmo cambiare la parola «rilevante» con l'altra «preminente».

Mi sembra che proprio su questo punto si sia attestata la battaglia del Gruppo federalista europeo ecologista, che però ritengo non sia condotta bene. Qui non si tratta di ragion di Stato, evocata per di più chiamando in causa, come diceva prima il senatore Onorato, Meinecke; mi pare che questa sia una povera interpretazione della ragion di Stato soprattutto quando si pensa a cos'era la ragion di Stato nel secolo scorso e a che cosa potrebbe essere invece in questo secolo. Essa potrebbe essere invocata ed argomentata in maniera ben diversa dopo Carl Schmitt. Ci sembra una mediocre utilizzazione del concetto di ragion di Stato, anzi, dirò di più, fatta a fini puramente emotivi; mi pare un appello non alla ragione ma alle viscere di questa Assemblea.

Crediamo invece che ci siano alcuni valori costituzionalmente preminenti che debbono servire, attenzione, non come giustificazione del comportamento del Ministro o del Presidente del Consiglio ma come lo strumento, il criterio, l'ancoraggio della valutazione che l'Assemblea viene chiamata a dare quando viene investita del giudizio sul comportamento del Ministro. L'Assemblea può – ripeto – soltanto negare l'autorizzazione a procedere quando ritenga che il Ministro sia stato in qualche modo costretto

ad operare utilizzando strumenti che non sono del tutto accettabili, ma che volevano tutelare interessi costituzionalmente preminenti. A noi pare che questo ancoraggio sia non soltanto importante, ma essenziale e che quindi vada ben oltre una pura e semplice giustificazione politica, di cui troppo spesso abbiamo visto gli esiti negativi; che vada anche ben oltre una mediocre interpretazione di quella che è la ragion di Stato.

Per questa ragione riteniamo che l'articolo 9 debba essere riformulato eliminando la seconda parte del comma terzo e inserendo il concetto di un interesse «costituzionalmente preminente» invece che «costituzionalmente rilevante». Credo che in tal modo rispetteremmo le esigenze di fondo dei promotori del *referendum* e quelle che gli elettori hanno espresso con il proprio voto. Ma soprattutto consentiremmo alle Camere, finalmente, di avere un ancoraggio, un punto sicuro sul quale basare il loro voto quando si tratterà di decidere se per un Ministro o per un Presidente del Consiglio inquisiti debba essere concessa all'ufficio istruttorio l'autorizzazione a procedere oppure no.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 9.1.

È già emerso nella discussione generale: noi siamo per evitare l'estensione del criterio in base al quale il Parlamento deve dare il proprio giudizio. Stiamo esaminando una fase in cui si può bloccare l'azione giudiziaria. È un potere che non può essere immotivato e, se un difetto ha questo articolo, forse è che manca l'obbligo di motivazione. Certo non può mancare però il parametro di giudizio, come ha detto poco fa il senatore Pasquino.

Come abbiamo ripetutamente sottolineato in Commissione, non può essere previsto nella legge quanto auspicano da opposte sponde il senatore Vitalone ed il senatore Boato, cioè un potere indistinto.

BOATO. Quella del senatore Vitalone era solo una burla, visto che ha ritirato l'emendamento. Ha avuto paura di una norma giusta.

MAFFIOLETTI. Lei ha fatto suo questo emendamento, senatore Boato. Opposte e amate sponde.

BOATO. Anche il ministro Vassalli era d'accordo nella scorsa legislatura e si tratta di un'opinione diffusa in dottrina, presente in molti testi giuridici.

MAFFIOLETTI. Si trattava di una battuta scherzosa, senatore Boato. Con l'amico senatore Vitalone a volte concordiamo anche noi, solo che abbiamo difficoltà a seguirlo. Questa volta, però, abbiamo apprezzato che la sua ricerca sia approdata alla rinuncia dell'emendamento, perchè si è reso conto che questo non è un aspetto particolare della legge...

BOATO. È stato richiamato alla disciplina di Gruppo.

MAFFIOLETTI. Non so se la Democrazia cristiana abbia dato prove di disciplina di Gruppo.

GUZZETTI, *relatore*. Qui sì.

MAFFIOLETTI. Certo è, però, che al Senato la discussione è stata abbastanza libera. Il collega Boato, che è stato molto assiduo nelle riunioni della Commissione, è testimone che si è potuto discutere liberamente: il senatore Vitalone è di diverso avviso rispetto al relatore, ad esempio. Si è trattato di un confronto libero e per questo, anzi, lo apprezzo ancora. Però, stiamo attenti: non si può procedere per segmenti. Perciò non si può pensare di costruire questa legge con le escogitazioni di ingegneria legislativa del primo che passa. Infatti, se salta questo elemento, credo che venga pregiudicata l'armonia complessiva del provvedimento.

Nella scorsa legislatura, se un aspetto aveva trovato concorde la Camera dei deputati – e non è facile – in due votazioni e il Senato, che aveva accolto l'emendamento, era proprio la norma che restringeva la valutazione politica all'ambito della valutazione dell'interesse costituzionalmente preminente. Si tratta di un grosso passo avanti ed abolire questa norma, senatore Boato, significherebbe restituire una latitudine interpretativa che va oltre il *fumus persecutionis*, perchè, non dicendo nulla, si può avere non solo l'immotivazione, ma anche un apprezzamento di mera opportunità politica, cioè proprio quello che vanificherebbe tutto l'impianto della legge. Tale provvedimento, infatti, si regge su due aspetti fondamentali, con tutte le modifiche che possono essere state introdotte in questa discussione e che noi non abbiamo approvato. Però, badate che siamo su un terreno che a questo punto trova i seguenti due snodi essenziali, come dicevo: la maggioranza assoluta dei suoi componenti e il giudizio ancorato al parametro oggettivo che non può essere reso «soggettivizzato» neanche dall'altro emendamento del relatore, che inserisce dopo la parola «ove» le parole «ritenga che».

Infatti, ove sussistesse un interesse costituzionalmente preminente, si tratterebbe di un fatto oggettivo; ove invece si introducesse la parola «ritenga», si ammetterebbe una valutazione del tutto soggettivizzata che lascerebbe anche vasti margini di equivoco.

Allora siamo ad un punto nodale della legge: stiamo attenti. Non si può rivendicare convergenza, sforzo costruttivo, proficuità del confronto e poi a questo punto, operando per segmenti, smontare il punto politico essenziale. Abbiamo ottenuto un impianto che si basa su garanzie iniziali, che giunge al Parlamento senza un'istruttoria fatta dal magistrato monocratico, quindi con il massimo di garanzia; ora non si può improvvisamente indebolire questo elemento che garantisce il criterio della valutazione politica.

Ecco perchè il nostro emendamento è rivolto proprio a questo, a togliere cioè l'interesse preminente che è troppo generico e a lasciare la dizione dell'altra legislatura, che ci sembra più corretta e che fa riferimento all'interesse costituzionalmente preminente. Si può accettare anche l'espressione «costituzionalmente rilevante», ma noi preferiamo anche in questo caso la dizione proposta dal collega Pasquino. Comunque il concetto che preferiamo è quello del riferimento all'interesse valutato costituzionalmente, vale a dire con la scala di valori propri della Costituzione, che significa poi riferirsi ad una funzione di Governo rivolta a scopi inquadrabili solo nell'ambito della Costituzione. Vogliamo togliere l'espressione «interesse pubblico», perchè sarebbe vano ed arbitrario ricercare un interesse pubblico fuori della scala di valori stabilita dalla Costituzione, fuori della scala di scopi stabiliti dalla Costituzione.

Si tratta di un punto anche giuridicamente interessante, perchè i colleghi sanno (non voglio fare la storia, in quanto non sono uno storico e non sono addottrinato fino al punto di conoscere bene tutta la storia del diritto penale costituzionale) che nel passato, nella storia dell'Italia moderna, c'è stata una grande vertenza che ha impegnato il Parlamento di allora, che interessò il caso Giolitti e il caso Nasi. Vi fu una sentenza della Corte di cassazione che argomentava circa l'interesse pubblico e stabiliva come avrebbe dovuto essere interpretato. Arangio Ruiz allora, commentando quella sentenza, precisava che non doveva mai intendersi l'interesse pubblico come quello dei partiti; non solo di partito, bensì dei partiti. Quella sentenza e quell'analisi mostrano ancora oggi la loro autorità, perchè ci indicano la via per non lasciare una latitudine interpretativa, una immotivazione alla decisione del Parlamento. Infatti, se ricordiamo questa vicenda giurisprudenziale e dottrinale è per cercare di comprendere come deve essere definito l'interesse pubblico; allora abbiamo il dovere di ancorarlo al parametro costituzionale.

Questa è l'unica via che abbiamo per superare le incertezze di allora, per far tesoro di quelle dispute e per mettere un punto fermo che sia qualificante ad una legge che obbedisce in questo senso all'indicazione di superare la giustizia politica, in quanto rende la valutazione del Parlamento circoscritta (seppure sempre ampia) a questo parametro tassativamente indicato nella legge e davanti al quale corre l'obbligo di una motivazione da parte del Parlamento stesso.

Quindi non crediamo di aver sollevato una questione formale, ma anzi di aver toccato tre questioni fondamentali, vale a dire quella relativa al nostro emendamento, che può non essere accolto, ma mette in luce un punto essenziale della legge, e le altre questioni connesse a una contrarietà all'emendamento 9.10 proposto dal relatore e a tutti gli altri emendamenti proposti dai senatori Onorato, Giolitti, Boato e così via, che cancellano questo parametro di riferimento che noi riteniamo essenziale. Poniamo insieme tali questioni, perchè, nell'armonia della norma, questo costituisce un punto qualificante dell'impianto legislativo, un elemento essenziale per qualificare l'intera legge.

Dico, per finire, che proprio abolendo questo parametro, allora sì, si darebbe ingresso non soltanto ad un interesse pubblico valutato liberamente, ma anche alle ragioni di Stato, che poi sono le ragioni di potere e le ragioni di coalizione, le quali potrebbero manifestarsi liberamente. Allora non ha senso aver abolito la Commissione inquirente, non ha senso aver restituito il potere all'autorità giudiziaria, se sopra all'autorità, all'autonomia dei giudici, incombe un potere valutativo così largo da parte del Parlamento, tale da vanificare lo sforzo fatto per attribuire la giurisdizione al magistrato ordinario.

I colleghi devono riflettere. Non mi sembra questo un momento di perfezionamenti tecnici, non mi sembra un momento in cui dobbiamo scegliere in libertà le parole: è un momento di scelta, è un momento delicato di passaggio nell'esame del disegno di legge. Se nelle intenzioni dei presentatori degli emendamenti non v'è il fine di mettere in discussione l'impianto della legge su questo punto fondamentale, credo che tali emendamenti debbano essere ripensati.

Per parte nostra insistiamo nell'emendamento 9.1 che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ACONE. Signor Presidente, l'emendamento 9.9 è analogo all'emendamento 8.6 che ho illustrato in occasione dell'esame dell'articolo 8. Anche in questo caso si tenta di migliorare il testo dal punto di vista tecnico, sostituendo le parole «autorizzi l'esercizio dell'azione penale», con le altre «conceda l'autorizzazione». Infatti, dopo la deliberazione della Camera, può esservi ancora un momento processuale nel quale non vi è esercizio dell'azione penale.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, prendo la parola brevemente perchè mi sembra che l'argomento meriti qualche ulteriore riflessione e qualche risposta.

Un collega che in molte occasioni mi è capitato di stimare, il senatore Pasquino, ci ha accusato di aver fatto un uso mediocre del concetto di ragion di Stato, nel contestare la norma che stiamo discutendo e l'introduzione di quello che il senatore Maffioletti ha eufemisticamente chiamato «parametro di valutazione»; e ha citato l'ormai immancabile Schmitt. Certo, non esito a riconoscere che la norma che stiamo costruendo ha poco a che fare con la teoria schmittiana dell'eccezione perchè rischia di inaugurare non eccezioni, ma una nuova triste stagione di normalità nella nostra prassi della giustizia politica.

Se il senatore Pasquino ha ragione, sono disposto a riconoscere che non si tratta di ragion di Stato nel senso più alto del termine, bensì di ragion di regime o di partito, di ragion di partitocrazia. Non dirò al senatore Pasquino che lui, proprio lui, si trova a condividere una mediocre illusione, perchè le illusioni del professor Pasquino non sono mai mediocri. Mi limiterò a dire che egli condivide un'illusione, l'illusione che l'introduzione di quello che il senatore Maffioletti ha voluto definire eufemisticamente «parametro di valutazione» possa porre limiti (il limite dell'interesse costituzionalmente rilevante e dell'interesse pubblico preminente nell'esercizio della funzione di Governo) alla negazione, per quanto riguarda la deliberazione parlamentare prevista da questo articolo, della autorizzazione a procedere da parte dell'Assemblea parlamentare competente.

Senatore Pasquino, senatore Maffioletti, forse l'autorizzazione a procedere per i parlamentari, strumento concreto del principio della cosiddetta immunità parlamentare, non è nata ponendo limiti nella coscienza dei parlamentari stessi? L'immunità parlamentare non è stata prevista per difendere i parlamentari per truffe o furti commessi, ma per difenderli dagli arresti arbitrari del re e poi dalle persecuzioni giudiziarie o dell'Esecutivo oppure di magistrature politicamente avverse. Forse che i costituenti, quando hanno previsto i procedimenti di accusa contro il Presidente del Consiglio e i Ministri, pensavano che quei procedimenti di accusa – anzichè tutelare l'esercizio della funzione del Governo della Repubblica, cioè di una delle massime istituzioni dello Stato – fossero invece usati come è avvenuto in questi quarant'anni, in una prassi tanto costante quanto abominevole, per difendere Ministri corrotti come ombrello da tutti i reati di cui via via venivano chiamati a rispondere?

Come fate allora ad illudervi che il concetto che oggi volete introdurre porrà un limite? Vi dico che invece non porrà alcun limite: la prassi giudiziaria lo rivolgerà contro di voi e diventerà un grimaldello, un nuovo grimaldello, contro il principio di legalità. Voi affermate oggi il principio gravissimo che vi può essere un valore costituzionalmente preminente: ma preminente rispetto a cosa? Rispetto al principio di legalità, rispetto alla legge? Vorrei ricordare che negli anni '50, in questa Aula, il senatore Terracini diceva che preminente rispetto alla legge era la norma della Costituzione, non l'interesse nè il valore, ma la norma! Ci son voluti decenni per affermare che anche il semplice giudice poteva invocare la norma della Costituzione: la norma, ripeto, non l'interesse, non il valore, non un generico parametro di riferimento, senatore Maffioletti, ma la norma della Costituzione contro una legge incostituzionale.

Abbiamo pertanto il dovere di avvertirvi. È un'illusione credere che porrete dei limiti. Perchè è preferibile l'emendamento presentato dal senatore Vitalone, che abbiamo fatto nostro, il quale, come l'articolo 68 della Costituzione, parla soltanto di autorizzazione a procedere? So benissimo che le ragioni di Stato o quelle di regime o di partitocrazia poi nella prassi possono affermarsi e trionfare ugualmente. Ma in quell'emendamento c'è almeno l'omaggio che il vizio del potere e della possibile violazione del principio di legalità rende al rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, che vuole tutti i cittadini uguali davanti alla legge e tutti soggetti ad essa: tutti uguali, senatore Imposimato, davanti alla legge.

Voi, senatore Pasquino, non un limite ma un grimaldello state approvando e state dando un segnale inquietante per i giudici, gli avvocati, i medici, i professionisti, gli operatori economici di questo paese: il segnale che vi può essere qualche interesse, qualche valore, che può superare il principio che la legge deve essere uguale per tutti.

In una società che sempre più vede travolti i principi di legalità, rischiate di trasformare questa caduta, che dobbiamo frenare, in una valanga inarrestabile. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*). Aggiungo infine la mia firma all'emendamento 9.16.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 9.11 sia assorbito dall'emendamento 9.6, integrato come prima ho specificato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.16, fatto proprio dal senatore Boato. Nella relazione, nel dibattito, nella replica abbiamo chiarito che accettando questo emendamento daremmo alla deliberazione che la Camera competente deve assumere una latitudine tale, questa sì, da configurare una totale discrezione, con una incidenza di carattere politico assolutamente inaccettabile. Viceversa, la volontà espressa in sede di Commissione è di ancorare ad un parametro la delibera della Camera competente nel concedere o negare l'autorizzazione, parametro che nel testo originario faceva riferimento ad un interesse pubblico preminente e ad un interesse costituzionalmente rilevante e che si intende parzialmente modificare con alcuni emendamenti presentati.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 9.3. Il parere è favorevole, invece, sugli emendamenti 9.15 e 9.17, che rappresentano

un'ulteriore specificazione, anche se la formulazione «a maggioranza assoluta» poteva ritenersi sufficiente. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.4 e 9.12 per le ragioni già espresse.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.14, tendente a sostituire le parole «costituzionalmente rilevante» con le parole «costituzionalmente preminente», si è discusso in sede di Commissione sul mantenimento del testo base originario e si è ritenuto che la prima formulazione meglio risponda al concetto di evitare che nel valutare un interesse costituzionale vi possa essere una sorta di graduatoria, indicata dal termine «preminente». Per questo motivo in quella sede si è ritenuto preferibile il concetto di rilevanza. Il parere è, quindi, contrario.

Gli emendamenti 9.1 e 9.13 ripropongono il testo già approvato nella precedente legislatura dalla Camera dei deputati. La Commissione, in sede di discussione prima e poi con il voto che ha approvato a maggioranza il testo che stiamo ora esaminando, ha ritenuto, senza stravolgere il concetto che il Parlamento debba essere vincolato da parametri o di interesse pubblico, o di interesse costituzionale rilevante o preminente, che quella formulazione fosse più completa, perchè accanto agli interessi costituzionali vi possono essere interessi pubblici, e gli esempi fatti, nella discussione generale di ieri e nella replica di questa mattina, confortano a ritenere preferibile il testo licenziato a maggioranza dalla Commissione. Quindi esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.13, anche se – lo ripeto – si tratta di valutazioni, poco fa riferite anche dal senatore Maffioletti, che hanno una loro ragione d'essere e seguono una logica che nella scorsa legislatura aveva trovato il consenso del Parlamento.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 9.9, perchè si tratta di una formulazione tecnicamente più precisa rispetto al testo base proposto dalla Commissione.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ella mi deve lasciare pochi minuti per svolgere una premessa di carattere generale a questi emendamenti, premessa che chiarirà, senza bisogno di ulteriori precisazioni, l'atteggiamento del Governo su ciascuno di essi, quale esprimerò poi puntualmente nella loro elencazione così come figura nello stampato.

La premessa è che su questo complesso di emendamenti presentati all'importante articolo 9 del provvedimento legislativo oggi al nostro esame, il Governo si limiterà a prendere posizione soltanto su quelle proposte emendative di carattere tecnico, o addirittura lessicale, cioè su quelle che possono sembrare necessarie ed opportune per un miglioramento dell'attuale testo. Invece, l'Esecutivo non prenderà alcuna posizione – lo ripeto – su quegli emendamenti che riguardano questioni politiche essenziali coinvolte da questo articolo e sulle quali si è acceso il dibattito.

Si tratta di questioni che ritengo di dover così enunciare. La prima concerne il fatto se vi debba essere o meno nel testo dell'articolo 9 un riferimento specifico agli interessi in nome dei quali il Ministro abbia agito e che l'una o l'altra Camera deve tener presenti nel concedere o meno l'autorizzazione a procedere: gli emendamenti 9.4, 9.12 e 9.16 (quest'ultimo fatto proprio dal senatore Boato), propongono che sia soppresso.

La seconda questione concerne il punto se questo eventuale riferimento si debba subordinatamente fermare alla menzione dell'interesse costituzio-

nalmente rilevante – o, come qualcuno propone, dell'interesse costituzionalmente preminente – o se debba invece anche investire quella seconda parte figurante nell'attuale comma 3 dell'articolo 9, che vari emendamenti – cito soltanto il 9.13 e il 9.1 – desiderano venga invece soppresso.

La terza questione concerne il punto relativo alla maggioranza necessaria per negare l'autorizzazione a procedere una volta esclusa quella piuttosto discutibile dei famosi quattro quinti di cui si parlò nel passato.

Su tali questioni politiche il Governo non prende posizione. E desidero precisare che consultandomi con l'amico fraterno e carissimo, il sottosegretario di Stato senatore Cattanei, in assenza di precise direttive generali del Governo (il quale, lo ripeto, si è orientato ad assumere un atteggiamento neutrale in questa materia, che riguarda certamente i membri dei Governi passati e futuri, ma anche quelli, presenti, del Governo stesso), mi ero orientato verso questa determinazione prima di conoscere la presentazione dell'emendamento 9.16 – perchè ero rimasto con il vecchio stampato nel quale tale proposta emendativa non figurava, sicchè di essa ho avuto notizia solo poco fa nel corso del dibattito – e prima che si addivenisse al ritiro di questo emendamento da parte dei senatori del Gruppo della Democrazia cristiana che lo avevano presentato. Quindi, la nostra decisione è avvenuta in un'atmosfera assolutamente neutra.

Vorrei rapidissimamente enunciare le ragioni di questa posizione del Governo. In primo luogo, vi è la neutralità che su questa materia - in merito alla quale il Governo non ha presentato nè disegni di legge, nè emendamenti ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare - avevo già preannunciato questa mattina. In secondo luogo, ma se vogliamo è la cosa più importante, vi è la validità che ci sembra di poter riconoscere a ciascuna delle due argomentazioni che si sono svolte in questo dibattito, e forse con maggiore ampiezza in Commissione ai cui lavori, come ho ricordato, non ho potuto partecipare.

Ci sono ragioni, certamente, a favore della tipicizzazione, di quella che il senatore Maffioletti ha chiamato la necessità della motivazione: chi non lo vede? Però sono ragioni che finora non sono mai state evidenziate da nessun precedente legislativo attinente alla giustizia politica, nè per quanto attiene alla giustizia politica riguardante i Ministri, nè per quanto attiene la cosiddetta giustizia politica riguardante le autorizzazioni a procedere nei confronti dei parlamentari. Vi sono poi, viceversa, ragioni contrarie e sono quelle che conducono alle perplessità dei proponenti degli emendamenti soppressivi di quella parte del comma terzo dell'articolo 9, ragioni rappresentate dalla singolarità – lasciatemelo dire, anche se abbiamo detto che noi siamo adesivi o indifferenti rispetto al disegno di legge varato dal Senato – del fatto che la valutazione di determinati interessi possa essere fatta dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento, quando si tratta di un Ministro, semplicemente per la casualità dell'appartenenza di questo Ministro all'uno o all'altro ramo, e anzi perfino per la casualità dell'appartenenza del Presidente del Consiglio all'uno o all'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

Detto questo, aggiungo che c'è un altro argomento particolare che riguarda gli emendamenti 9.1 ed altri, i quali propongono viceversa di spezzare il testo attuale della Commissione e di eliminare il riferimento al preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo. Ora, mi sembra che, se si tratta di reati ministeriali commessi nell'esercizio delle

funzioni di Ministro, codesto riferimento forse sia ancora più importante, e sia pertinente tanto quanto possa esserlo quello della considerazione degli interessi costituzionalmente rilevanti. Queste dunque le ragioni che motivatamente e consapevolmente ci portano all'assoluta indifferenza, che si tradurrà poi nella presa di posizione che rapidissimamente farò sui singoli emendamenti. Mi sia peraltro consentito di aggiungere a questa presa di posizione la convinzione che queste sono questioni morali e politiche che non si risolvono in nessun modo con gli articoli di legge. È il *fumus persecutionis* a motivare l'autorizzazione a procedere per l'onorevole Maffioletti: ma forse è scritto *fumus persecutionis* nell'articolo 68 della Costituzione? Non mi pare. È stata una grande creazione della giurisprudenza – chiamiamola così – delle Giunte delle autorizzazioni a procedere attraverso le varie legislature. Come poi sia stato applicato e interpretato questo *fumus persecutionis* lo lascio alla conoscenza e alle valutazioni di coloro che possono rivedere, nel fondo, le motivazioni volta per volta dei dinieghi di autorizzazione a procedere nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, soprattutto nell'un ramo del Parlamento.

Detto questo, quindi, a che cosa serve la tipicizzazione scritta o non scritta (non scritta quella del *fumus persecutionis*)? Che male c'è a lasciare una autorizzazione assolutamente indistinta, come propongono alcuni emendamenti, una volta che, in definitiva, il giudizio sarà sempre un giudizio politico? Auguriamoci piuttosto che possa diventare anche una volta tanto un giudizio etico, un giudizio morale, un giudizio di personale, consapevole responsabilità delle istituzioni preposte a questa materia! Ecco perchè restiamo in una posizione assolutamente neutrale: perchè non crediamo che attraverso formule giuridiche si possa risolvere questo problema. Anche per questo posso condividere in un senso le osservazioni sulla rilevanza etica fatte dal senatore Boato: ma posso anche fare, purtroppo, delle osservazioni in senso contrario, quando penso a quelli che sono stati gli effetti del vuoto di regole – nonostante i tentativi fatti con fatica per qualche tempo, in alcune legislature specificamente elaborati dalla Camera dei deputati – a proposito delle ragioni per le quali si sarebbe dovuta concedere o non si sarebbe dovuta concedere l'autorizzazione a procedere. Esistono dunque argomenti *pro* e contro ed è per questo che il Governo si rimette all'Assemblea.

Signor Presidente, le chiedo scusa per questa premessa, ma era necessaria anche per rispetto del lavoro egregio del relatore e delle posizioni della maggioranza quale finora sembrano essersi delineate, soprattutto dopo il ritiro dell'emendamento 9.16 fatto dagli esponenti di una determinata parte politica.

Passo ora ad esprimere il parere sui singoli emendamenti all'articolo 9. L'emendamento 9.2 è precluso. Sono favorevole all'emendamento 9.6 del relatore, così come lo sono all'emendamento 9.11 del senatore Onorato che, come è stato rilevato poc'anzi giustamente, è leggermente diverso dall'emendamento 9.6. Sono favorevole agli emendamenti 9.7 e 9.8 del relatore, mentre mi rimetto all'Assemblea per gli emendamenti 9.16, 9.3 (se esiste ancora), 9.15, 9.17, 9.4 e 9.12. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.10 e prendo atto del ritiro dell'emendamento 9.5. Mi rimetto all'Assemblea per gli emendamenti 9.14, 9.1 e 9.13, mentre esprimo parere pienamente favorevole sull'emendamento 9.9 per le stesse ragioni che già mi hanno fatto esprimere parere favorevole sull'emendamento 8.7. (*Applausi dalla sinistra e dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

ONORATO. Ritiro l'emendamento 9.11. Per coerenza intellettuale intendo ritirare anche l'emendamento 9.12, presentato insieme al senatore Giolitti, in quanto esso è connesso all'emendamento 4.1 che è stato già respinto.

BOATO. Comunque l'emendamento 9.4, di contenuto identico, rimane.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.11 era comunque assorbito. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.16.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo che le parole del ministro Vassalli abbiano indotto più di un collega alla riflessione e siano servite a far uscire questo dibattito da quella che sembrava una contrapposizione tra fantasmi, tra cose inesistenti, tra presunte o reali mediocrità. Non è niente di tutto questo. Abbiamo sul tappeto qualcosa di serio. Abbiamo fatto nostro questo emendamento per manifestare una preoccupazione, cioè che la classe politica venga giudicata dagli atti, dai comportamenti, dai fatti e non dalle proclamazioni inserite in un testo di legge costituzionale. Le buone intenzioni non pongono limiti e la tipicizzazione creata in questo articolo in realtà non serve ad altro che a dare buona coscienza. Noi siamo preoccupati che questa buona coscienza di oggi si trasformi domani nei tanti casi che avremo al nostro esame, diretti a nobilitare sotto la voce di fatti costituzionalmente preminenti o rilevanti quelli che abbiamo conosciuto in passato, cioè i casi come il famoso «Eni-Petromin», la liberazione di terroristi libici, i pagamenti per qualche operazione dei servizi, la sottrazione di pentiti alla legge. Operazioni del genere verranno nobilitate sotto la dizione di fatti costituzionalmente preminenti.

Questo è il rischio che intravediamo. Allora, meglio è l'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento – come diciamo noi – o da parte delle singole Camere – come dite voi –, comunque l'assunzione di responsabilità da parte dei parlamentari di fronte a casi che devono essere giudicati per quello che sono e non per quello che si scrive in un articolo di legge.

Signor Presidente, signor Ministro, al di là dei richiami a Meinecke o a Carl Schmitt, riteniamo che in quest'Aula sia sempre meglio ricordare la lezione di filosofia civile di sessant'anni fa, per cui le ragioni del diritto non vengono ad assumere alcun tributo verso alcuna Parigi. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore Boato, nonchè dal senatore Spadaccia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore Tossi Brutti e da altri senatori, identico all'emendamento 9.17, presentato dal senatore Pasquino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, non so cosa abbia spinto il relatore a chiedere di inserire al comma 3, dopo la parola «ove», le parole «ritenga che». Posso anche pensare che abbia cambiato filosofia, passando da quella della sintesi a quella che gli fa preferire una forma più narrativa nella dizione della legge. Infatti, se prendiamo il testo della legge, all'articolo 9, comma 3, noi leggiamo che: «L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni e può, a maggioranza assoluta, negare l'autorizzazione a procedere ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante». Quindi c'è un fatto oggettivo dinanzi all'Assemblea, la quale deve decidere se sussista o meno il fatto. Pertanto, le parole in questo articolo sono impiegate con il massimo criterio economico, sono formulate le parole giuste, quelle che servono a spiegare chiaramente un concetto.

Aggiungere a queste parole l'espressione «ritenga che» sarebbe un'abbondanza che contraddice il desiderio del relatore di sintesi, che abbiamo rilevato in qualche suo perfezionamento tecnico, peraltro apprezzabile. Però in questo caso si ottiene un effetto perverso. Non credo che lei avesse l'intenzione di ottenere tale effetto; non voglio fare un processo alle intenzioni, però emerge quanto segue: si soggettivizza una situazione che deve essere posta dinanzi al Parlamento, il quale, di fronte alla sussistenza oggettiva, deve soltanto decidere se esista o meno un determinato fatto.

L'espressione «ritenga che» apre a un dubbio, apre eccessivamente all'ipotesi dell'interpretazione più lata e disturba la linearità del testo.

Non voglio fare un processo a questo emendamento, però a me sembra che, se l'intento era quello della pulizia formale del testo e di una migliore formulazione, l'aggiunta di parole che non servono all'economia della norma abbia un effetto per lo meno equivoco. Il mio Gruppo ritiene che questo sia un emendamento che ci riporta indietro, ci mette in una situazione di disagio nel valutare l'articolo 9, che mi sembra uno dei più travagliati e discussi dall'Assemblea e non a caso. Cerchiamo però di non esagerare nell'analisi, perchè credo che, ad insistere troppo dopo che si è discusso circa un mese sulle parole e le si è soppesate, rischiamo di realizzare un'opera che, alla fine, potrebbe risultare, a causa di modifiche parziali, di aggiunte e di sottrazioni, non corrispondente alla volontà che abbiamo espresso nel momento in cui abbiamo licenziato il testo della Commissione affari costituzionali.

Quindi il mio intervento non è tanto rivolto a manifestare la contrarietà verso l'emendamento 9.10, ma a portare qualche argomentazione pacata e riflessiva per tentare di arrivare a un ritiro di questo emendamento, evitando una votazione che non sarebbe opportuna e confacente soprattutto alla costruzione convergente che abbiamo tentato, con qualche *défaillance*, con qualche punto negativo, di realizzare in questa discussione.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, *relatore*. Non c'è nessuna malizia nell'espressione «ritenga che», anche perchè, dalla rilettura del testo, si tratta di un emendamento che rende in italiano più corretto la norma in questione. Infatti il Parlamento, ove ritenga di negare o di concedere l'autorizzazione, compie in ogni caso una valutazione dei fatti.

Quindi i fatti sono oggettivi in sè, ma valutati dal Parlamento. Dunque non c'è nessuna malizia. Se però questa proposta è intesa come una malizia, non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento. Ribadisco tuttavia che la malizia non c'è.

Dichiaro, pertanto, di ritirare l'emendamento 9.10.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Faccio mio l'emendamento 9.10 già del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Ho fatto mio l'emendamento 9.10 del relatore, perchè è una questione rilevante, su cui chiedo l'attenzione, visto che se ne è parlato a lungo. (*Brusio in Aula*).

E non arrabbiatevi, non vedo perchè il senatore Maffioletti può dire il suo parere e io non posso interloquire.

È una questione rilevante che ci permette di capire cosa vi è dietro al comma 3. Il collega Spadaccia, polemizzando garbatamente, ma con una certa forza, con il senatore Pasquino, gli ha risposto sostenendo che la sua probilmente non era una ragion di Stato, ma una illusione. Vorrei riprendere questo aspetto. Se volessi sollevare problemi universitari, direi che c'è un problema di teoria della conoscenza o di epistemologia; ma mettiamola più terra terra. Il collega Maffioletti dice che è soggettivizzazione del diritto: ma è un giudizio soggettivo quello del Parlamento! Non c'è lo Spirito santo dei credenti, nè quello laico che possa dire oggettivamente che c'è la ragion di Stato o un interesse costituzionalmente preminente! È il Parlamento, anzi uno dei due rami del Parlamento che ritiene che vi sia la ragion di Stato o l'interesse costituzionalmente preminente; e giustamente il senatore Spadaccia ha ammonito affermando che è una illusione che vi sia un parametro oggettivo.

Il collega Maffioletti ha espresso il suo giudizio, ritenendolo oggettivo, ritenendo cioè che oggettivamente esso soggettivizzi l'articolo; ma nello stesso tempo ha detto: «il Gruppo comunista ritiene che...». Lei stesso, senatore Maffioletti, giustamente ha usato questa espressione, lei ritiene che obiettivamente vi sia uno snaturamento, ma lo ritiene lei. È l'unica teoria della conoscenza possibile: l'unica possibilità del Parlamento è di dare un giudizio soggettivo (ritiene che...) su un fatto che presume oggettivo (il parametro, eccetera); ma è l'illusione dell'oggettività.

Il ministro Vassalli purtroppo – dico «purtroppo» perchè non è stato ascoltato, ma lo abbiamo applaudito ripetutamente con grandissima lealtà politica e intellettuale – ha evidenziato come la soggettivizzazione di questo giudizio vi sia comunque e quindi ha auspicato che sia un criterio coerente e rigoroso, di soggettività politica, culturale, etica ad ispirare il giudizio e non l'illusione che il riferimento agli interessi cosiddetti preminenti possa salvaguardare un'oggettività, collega Maffioletti.

Ecco, ho fatto mio l'emendamento soltanto per avere uno strumento per esprimere queste riflessioni. A mia volta lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.14, presentato dal senatore Pasquino e da altri senatori.

Non è approvato.

ONORATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura della porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, identico all'emendamento 9.13, presentato dal senatore Pasquino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Acone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Il Gruppo comunista si astiene dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, non possono essere disposte nei confronti della persone indicate nell'articolo 96 della Costituzione ovvero degli altri soggetti interessati che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, nei procedimenti per i reati di cui al predetto articolo 96, misure limitative della libertà personale ovvero perquisizioni personali o domiciliari, salvo l'ipotesi di flagranza di reato di cui all'articolo 68 della Costituzione.

2. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

3. Non si applica nei procedimenti per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

4. La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando gli atti sono rimessi al Procuratore della Repubblica a norma del comma 4 dell'articolo 9.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 10.4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, anche se cessati dalla carica, nonchè gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'arti-

colo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura».

10.4/1 ONORATO

All'emendamento 10.4, al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero perquisizioni personali o domiciliari».

10.4/2 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

All'emendamento 10.4, al comma 1, sopprimere le parole: «personali o».

10.4/3 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

All'emendamento 10.4, sopprimere il comma 4.

10.4/4 RIVA, ONORATO, PASQUINO

All'emendamento 10.4, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio».

10.4/5 MURMURA

All'emendamento 10.4, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La concessione dell'autorizzazione a procedere ai sensi del precedente articolo 9 implica di diritto la decadenza dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri e la sospensione dalla carica dei Ministri coinvolti».

10.4/6 PASQUINO, CAVAZZUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, non possono essere disposte nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri ovvero degli altri soggetti interessati che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, nei procedimenti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, misure limitative della libertà personale ovvero perquisizioni personali o domiciliari, salvo l'ipotesi di flagranza di reato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazioni della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando gli atti sono rimessi al Procuratore della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9».

10.4 IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, anche se cessati dalla carica, nonchè gli altri inquisiti, che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura».

10.6 ONORATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero perquisizioni personali o domiciliari».

10.1 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole: «personali o».

10.2 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 4.

10.7 RIVA, ONORATO, PASQUINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio».

10.5 MURMURA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La concessione dell'autorizzazione a procedere ai sensi del precedente articolo 9 implica di diritto la decadenza dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri e la sospensione dalla carica dei Ministri coinvolti».

10.8 PASQUINO, CAVAZZUTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Parlamento in seduta comune, contestualmente alla decisione di rimettere gli atti al collegio istruttorio ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, può dichiarare la decadenza dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri e la sospensione dalla carica dei Ministri».

10.3 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.4 propone una riformulazione dell'intero articolo, specificando meglio i soggetti interessati agli eventuali provvedimenti richiesti per misure limitative della libertà personale e chiarisce meglio il rapporto di questa norma con l'articolo 68 della Costituzione sull'autorizzazione a procedere, precisando che non è applicabile a queste fattispecie. Contiene, inoltre, la norma che chiarisce appunto i rapporti tra questa autorizzazione e l'autorizzazione a procedere.

ONORATO. Signor Presidente, data l'ora, non vorrei dilungarmi nell'illustrazione degli emendamenti concernenti la sospensione facoltativa o automatica del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per i quali il Parlamento ha concesso l'autorizzazione a procedere.

Mi asterrei dall'illustrare gli emendamenti 10.6 e 10.4/1, da me presentati, qualora il relatore si dichiarasse ad essi favorevole. L'emendamento 10.6 propone solo una migliore formulazione del testo, per conseguire una maggiore chiarezza normativa. In effetti, il testo proposto dal relatore prevede appunto per i reati ministeriali un'autorizzazione a procedere riguardante sia i Ministri, sia i soggetti non Ministri ma parlamentari che siano inquisiti nello stesso procedimento. A mio avviso, l'intenzione del relatore è un po' equivoca, poco chiara dal punto di vista normativo. Infatti, al primo comma dell'emendamento 10.4, presentato dal relatore, si legge: «Senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, non possono essere disposte nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri ovvero degli altri soggetti interessati» – credo che, invece del termine «interessati», sia preferibile usare il termine «inquisiti», più esatto – «che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, nei procedimenti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (...)». Si tratta di una dizione equivoca, poichè sembra che la norma si riferisca non soltanto ai reati ministeriali, ma anche ai reati commessi dai parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni. Questa è la prima ragione della migliore chiarezza espositiva del mio emendamento.

La seconda è che in esso non si richiama l'articolo 68 della Costituzione, e l'ipotesi di flagranza di reato in esso prevista, attraverso un rinvio formale, bensì attraverso un rinvio sostanziale: è cioè riformulata la dizione dell'articolo 68, evitando così l'equivoco in cui cade l'emendamento del relatore che afferma che senza l'autorizzazione della Camera competente non si possono applicare misure limitative della libertà personale, o misure di perquisizione personale domiciliare, «salvo l'ipotesi di flagranza di reato ai sensi dell'articolo 68», secondo comma, «della Costituzione», che subito dopo però si dice non applicabile. Per tali ragioni considero – come ho già detto – meglio leggibile la formulazione del mio emendamento.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, non mi dilungherò nell'illustrare gli emendamenti presentati su questo articolo che evidenziano alcuni problemi rispetto al testo in esame, per quanto riguarda la compatibilità dell'applicazione integrale dell'articolo 68 della Costituzione: si sfiora in alcuni aspetti il grottesco, specialmente per quanto concerne la previsione dell'attesa di 15 giorni per l'autorizzazione alla perquisizione personale.

Credo che si poteva diversamente riformulare questo riferimento

all'articolo 68 della Costituzione. Tuttavia, il nodo dell'articolo 10 mi sembra costituito dall'ultimo comma, il quarto, che prevede la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri, sospensione che può essere dichiarata dalla Camera competente.

Noi cogliamo ogni occasione possibile in questo dibattito per cercare di convincere i colleghi che la previsione di sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio, il quale ha la fiducia del Parlamento, decisa da una sola delle due Camere, per di più in mancanza di un sostituto del Presidente del Consiglio, si pone, già come semplice previsione, come elemento abnorme ed inaccettabile.

Quindi, se è vero che ci troviamo ancora alla fase della concessione di un'autorizzazione a procedere, diversamente dal caso previsto nel comma concernente la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, dobbiamo trovare una formula che non sia così evanescente e pericolosa. Nel nostro emendamento diciamo anzitutto che è il Parlamento in seduta comune, contestualmente alla decisione di rimettere gli atti all'autorità giudiziaria, che può dichiarare – questo perchè si tratta di un'autorizzazione a procedere e non di una situazione giuridicamente già consolidata – la decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri (perchè in quel caso viene meno il rapporto di fiducia) e la sospensione dalla carica dei Ministri (perchè in quel caso vi è l'istituto dell'*interim* che può sopravvenire).

Noi non sappiamo più come insistere per motivare questa posizione attraverso la presentazione di emendamenti; chiediamo che l'articolo 10 venga votato per parti separate perchè riteniamo che sia insostenibile prevedere la sospensione dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri decisa da una sola delle due Camere. Finchè vi è bicameralismo, con una fiducia data al Governo da entrambe le Camere, ci pare che questa previsione non sia assolutamente accettabile!

Per questo motivo riteniamo che l'emendamento 10.3, da me presentato insieme ad altri senatori, consente di trovare una via di uscita che non faccia venire meno l'equilibrio costituzionale, creando un vuoto di potere estremamente grave solo a pensarlo. (*Applausi del senatore Boato*).

MURMURA. Signor Presidente, ringrazio il senatore Corleone perchè, in buona sostanza, ha illustrato l'emendamento 10.5 da me presentato, allorquando ha affermato l'assurdità di una sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio e dei Ministri così come delineata nel testo licenziato dalla 1ª Commissione permanente. Infatti, a questo punto ed in questo momento del procedimento, manca del tutto un'approfondita indagine sulla eventuale commissione di reati. Ciò esprime una sostanziale differenza tra la messa in stato d'accusa del Capo dello Stato e l'autorizzazione a procedere concessa nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. Vi è tutta una serie di problemi e di questioni – basti pensare alla mancanza di un sostituto – per i quali credo opportuno che questo emendamento sia benevolmente considerato attraverso un voto favorevole dell'Assemblea.

Signor Presidente, do per illustrato anche l'emendamento 10.4/5 da me presentato.

* RIVA. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 10.4/4, 10.7 e 10.4/6 al quale dichiaro di apporre la mia firma,

perchè esiste un collegamento logico tra le varie proposte in essi contenute. Infatti, tutte muovono da una serie di perplessità su un'ipotesi che ci viene suggerita, secondo la quale una volta che le Camere si siano espresse in senso favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere, dovrebbero tornare a pronunciarsi con un secondo voto sul mantenimento o meno in carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei singoli Ministri.

A noi pare che ciò introduca una notevole singolarità sia sotto il profilo politico che sotto quello giuridico; cercherò quindi di motivare questa nostra perplessità e dunque il senso della nostra proposta.

Devo dire che quando nel testo del comma 4 dell'articolo 10 si parla di «sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri» – ipotesi assai diversa da quella della sospensione dalla carica di un singolo Ministro – non si prendono in considerazione (eppure il problema è importante) quali potrebbero essere le conseguenze di una tale disposizione.

Cosa accade sul piano istituzionale se un Presidente del Consiglio dei ministri è sospeso dalla carica? Mi pare che i proponenti di questa formulazione non si siano figurati le conseguenze di una possibile situazione del genere.

Ma, a parte questo, nel momento in cui il Parlamento ha concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti del Presidente del Consiglio, a me pare del tutto evidente e del tutto logico che si debbano trarre sul terreno del rapporto politico fiduciario tra Governo e Parlamento inevitabili conseguenze. Posso avventurarmi nell'ipotesi di incontrare sul nostro cammino un Presidente del Consiglio che, dopo una simile pronuncia, non abbia la sensibilità di rinunciare spontaneamente al proprio mandato. Ma anche in tale ipotesi, spero assai peregrina, resta saldo tutto il potere del Parlamento di rimettere in discussione il rapporto fiduciario tra se stesso e il Governo. Anzi, diventerebbe un atto logicamente e politicamente conseguenziale alla prima pronuncia. Non si vede dunque il senso di richiedere una seconda pronuncia di questo genere, quasi che la prima non debba in qualche misura rompere automaticamente il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Che cosa si vorrebbe sanzionare con questa seconda pronuncia? Forse il fatto che il Parlamento teme di non avere la possibilità e il senso di responsabilità politica di porre una simile questione, e che essa debba essere oggetto di un particolare voto? Io credo di no, e penso dunque che possa e debba essere accolto il nostro suggerimento, e cioè questo emendamento soppressivo del comma 4, che riporta la definizione delle conseguenze della concessione dell'autorizzazione a procedere all'interno della sfera propria su cui questo rapporto deve essere deciso, che è la sfera del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento.

Nel caso in cui una simile ipotesi venisse respinta, troveremmo allora più logico che si dichiarasse nel testo legislativo l'automaticità della decadenza dalla carica del Presidente del Consiglio, piuttosto che chiamare il Parlamento a un secondo voto su materia di questo genere. Ci sembra questa una procedura assolutamente singolarissima che inseriremmo nel nostro ordinamento giuridico, della quale, a mia scienza, non esistono precedenti (ma sono pronto a fare ammenda al riguardo; vorrei che mi fossero però rappresentate precedenti analogie di questo genere). Dunque, proprio in questa filosofia di collegamento tra l'uno e l'altro emendamento in senso logico subordinato, noi prima raccomandiamo di accogliere la soppressione del comma 4, il che ci porterebbe a rinunciare alla votazione dell'emenda-

mento 10.4/6, o, nel caso che sia respinto l'emendamento 10.4/4, a insistere per la votazione almeno dell'emendamento 10.4/6.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, è questo un altro problema assai delicato che ha appassionato i lavori della Commissione. Per la verità noi abbiamo spinto perchè ci fosse una norma di questo genere, malgrado il fatto che i problemi ci fossero ben presenti. Abbiamo lavorato insieme ai colleghi che più hanno insistito per avere una sanzione e abbiamo ottenuto un risultato che, visto oggettivamente nel testo del provvedimento, certo suscita qualche problema. Non nego che esista il problema del duplice voto cui è costretto il Parlamento, che può essere anche un voto diverso con risultati disastrosi in quanto non permetterebbe la soluzione del problema delle eventuali dimissioni del Presidente del Consiglio. Inoltre, il rapporto di fiducia stabilito con le due Camere in questo caso verrebbe ad essere reciso con voto indiretto da un solo ramo del Parlamento.

La questione appare ancora più delicata perchè si riprodurrebbe, a differenza del caso del Presidente della Repubblica, una vacanza che non può essere colmata in tempi rapidi e senza che il Parlamento sia pronto ad aprire una crisi, con il trascorrere di giorni e giorni in cui, non essendo previsto per legge costituzionale l'obbligo della nomina del Vice presidente del Consiglio, si avrebbe una carenza assoluta nella guida politica del Governo.

I rimedi proposti dagli emendamenti non mi convincono perchè alcune delle perplessità e delle obiezioni che esprimo ad alta voce per onestà politica non trovano risposta. Anche con l'ipotesi subordinata avanzata dal senatore Riva, vale a dire applicando il sistema, per così dire, della decadenza di diritto, rimarrebbero ugualmente dei problemi. A me sembra piuttosto che il ragionamento svolto dal senatore Riva porti a rafforzare le ragioni che l'hanno indotto a sottoscrivere, insieme con i colleghi Pasquino e Onorato, l'emendamento 10.4/4. Tale proposta è da preferire perchè lascia impregiudicata la questione, lascia il Parlamento libero di decidere tempi e modi della crisi e, rimanendo nelle mani del magistrato il procedimento penale, indurrà il Presidente del Consiglio a dimettersi. Questa è l'unica strada corretta che può seguire un Governo che si regga sulla fiducia del Parlamento.

Concludo ribadendo che, a mio avviso, l'accoglimento dell'emendamento soppressivo del comma 4 mi sembra la via migliore da percorrere.

GUZZETTI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario ai subemendamenti 10.4/2 e 10/4/3, mentre sono favorevole al subemendamento 10.4/4. Infatti, gli argomenti riportati dal collega Riva e quelli aggiunti poi dal senatore Maffioletti sono convincenti. Lasciamo tutto impregiudicato, la legge ordinaria disciplinerà questa ipotesi: in tal modo non ci inoltriamo nel

ginepraio della sospensione, della fiducia e della carenza del soggetto che eserciterebbe la funzione di guida governativa, aspetti che con molta puntualità sono stati toccati dal collega Riva.

A questo punto pregherei il senatore Murmura di ritirare il subemendamento 10.4/5, che non avrebbe più significato.

PRESIDENTE. Il senatore Murmura in questo momento è assente.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sul subèmendamento 10.4/6. Per quanto concerne l'emendamento 10.4 da me presentato, si intende che viene soppresso il quarto comma.

Ho ascoltato l'intervento del senatore Onorato sull'emendamento 10.6 uguale al 10.4/1 che introduce questa disciplina particolare anche per i Ministri cessati dalla carica.

ONORATO. Sono disposto a ritirarlo.

GUZZETTI, *relatore*. Sembra al relatore che il testo, così come è formulato dalla Commissione, sia molto più esplicito, nè sussista quel rischio di contraddizione che il senatore Onorato ha evidenziato tra il primo e il secondo comma. Rimane comunque il fatto che il testo dell'articolo 10, da me presentato, è più analitico rispetto a quello del collega Onorato. Insisto, quindi, in conclusione, per l'approvazione dell'emendamento 10.4 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 10.6.

Così pure esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.2, mentre sono favorevole all'emendamento 10.7. Invito il senatore Murmura a ritirare l'emendamento 10.5; se ciò non avvenisse, esprimerei parere contrario, così come esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.8 e 10.3.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, forse non ho capito bene, e mi dispiace di dover esprimere ancora un parziale dissenso nei confronti del parere del relatore.

Sono contrario all'emendamento 10.4/1, rimettendomi a quanto detto dal relatore. Contrario è anche il parere agli emendamenti 10.4/2 e 10.4/3.

L'emendamento 10.4/4, invece, ha trovato il parere favorevole del relatore, il quale ha anche invitato il senatore Murmura a ritirare l'emendamento 10.4/5, che non riesco bene a comprendere dove si distingua dal 10.5. Per quanto mi riguarda, non sono affatto dell'avviso del relatore. Penso sia necessario evitare che l'autorità giudiziaria ordinaria possa fare uso dell'articolo 140 del codice penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri o degli stessi Ministri. Per questa ragione sono favorevole all'emendamento 10.4/5, presentato dal senatore Murmura, e quindi non posso esprimere parere favorevole sull'emendamento 10.4/4, diversamente dal relatore.

L'emendamento 10.4/6, a questo punto, mi sembra assorbito ed in ogni caso il mio parere sarebbe contrario, anche sulla base di quanto ha detto sinteticamente ma correttamente il senatore Maffioletti.

Mi dispiace di essere nuovamente in dissenso con il relatore, ma il testo del senatore Onorato del comma 1 dell'articolo 10 mi sembra più corretto e più chiaro di quello proposto con l'emendamento 10.4. Pertanto opto per

l'emendamento 10.6 del senatore Onorato. Sono contrario agli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.7. Per l'emendamento 10.5 devo ripetere quanto ho già detto, cioè che mi sembra identico al 10.4/5, per cui nella sostanza sono favorevole: è necessario privare esplicitamente l'autorità giudiziaria ordinaria di un simile potere di sospensione.

Infine, sono contrario agli emendamenti 10.8 e 10.3.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, *relatore*. Con riferimento al parere espresso dal Ministro, devo dire che da parte mia non desidero frapporre alcuna difficoltà. Come ho detto poc'anzi, a me sembrava meglio formulato il testo del 10.4, ma non ci sono controindicazioni particolari ad approvare l'emendamento 10.6. Da questo punto di vista, dunque, il relatore non avanza alcuna difficoltà.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.4/5, identico al 10.5, presentati dal senatore Murmura, ritenevo che, qualora dovessimo mantenere questo emendamento, occorrerebbe specificare nel testo: «secondo quanto previsto dall'articolo 140 del codice penale», al fine di evitare che tale emendamento, inserito nel testo della legge, faccia insorgere il dubbio nell'interprete che neppure il Parlamento possa disporre la sospensione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dal loro ufficio. *Melius re perpensa*, però, il testo dell'emendamento va bene così come è formulato, in quanto si parla di pene accessorie, che sono applicate dal magistrato, e quindi il richiamo dell'articolo 140 del codice penale è superfluo, collega Maffioletti: mi rivolgo a lei che aveva qualche perplessità.

Perciò, rispetto al parere precedentemente espresso, il relatore concorda con il Governo circa l'emendamento 10.6. Anche per quanto riguarda l'emendamento 10.4/5, concordo con il Ministro.

Qualora però, accogliessimo l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Onorato, rimarrebbe la questione dei Ministri cessati dalla carica e mi sembrava che il collega fosse disponibile a sopprimere questo inciso nel suo emendamento.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Voglio premettere, per evitare equivoci in cui qualcuno di noi credo sia incorso, che qui ci sono vari emendamenti aventi lo stesso contenuto, per la semplice ragione che prima sono stati formulati come subemendamenti all'emendamento del relatore 10.4 e poi come emendamenti al testo della Commissione. Ad esempio, il mio subemendamento 10.4/1 è uguale all'emendamento 10.6. Ho voluto chiarire questo aspetto per evitare equivoci.

Ora, prendo atto che il relatore, su invito (che ho apprezzato molto) del Ministro, si è dichiarato disponibile al mio subemendamento 10.4/1 e al mio emendamento 10.6. Voglio chiarire che l'unica differenza sostanziale, di cui mi ero dimenticato di parlare, era proprio quell'inciso riferito ai membri dell'Esecutivo: «anche se cessati dalla carica».

Su questo punto sono disponibile, però inviterei lo stesso relatore e forse lo stesso Ministro a riflettere se è proprio vero che il regime di autorizzazione a procedere che introduciamo non debba essere mantenuto anche nei confronti dei membri dell'Esecutivo cessati dalla carica, nella misura in cui questa autorizzazione a procedere è proprio uno strumento di garanzia a tutela della funzione di Governo. Mi rimetto tuttavia alle loro decisioni.

Signor Presidente, se lei mi consente, per non riprendere la parola successivamente, potrei fare una breve dichiarazione di voto anche sull'emendamento Murmura e su quello presentato dal senatore Riva e da altri senatori. L'emendamento Murmura ha una sua validità; non è in effetti concepibile che l'articolo 140 del codice penale tolga ai giudici la possibilità di applicare in via anticipata, in via provvisoria, pene accessorie ai sindaci o a tutti coloro che ricoprono uffici elettivi per diretta investitura popolare, e invece conservi questa facoltà dei giudici per i membri dell'Esecutivo, che non sono di diretta investitura popolare e tuttavia hanno una funzione pubblica rilevantissima. Trovo che sia una proposta ragionevole, perchè (ed è questa la ragione per cui voglio intervenire, Presidente) secondo me l'accoglimento dell'emendamento Murmura non contrasta affatto con l'accoglimento anche dell'emendamento 10.4/4, presentato dal senatore Riva e da altri senatori.

Infatti, da una parte togliamo ai giudici la facoltà di applicare in via provvisoria la pena accessoria che implica la sospensione, ma dall'altra vogliamo restituire al rapporto politico fiduciario, con il nostro emendamento, la possibilità del Parlamento o della singola Camera di negare appunto la fiducia e quindi in qualche misura sospendere o revocare quel Ministro o quel Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta del senatore Onorato di sopprimere l'espressione: «anche se cessati dalla carica» nell'emendamento 10.4/1.

GUZZETTI, *relatore*. In effetti, ho cambiato idea rispetto a quanto sostenuto prima. Scusate, ma siamo alla fine di un dibattito molto complesso e siamo un pò affaticati.

Mi rendo conto che coerentemente dovremmo eliminare questo inciso; infatti, anche per i parlamentari cessati dalla carica viene meno l'effetto della autorizzazione a procedere. Però lascerei integro l'emendamento del collega Onorato, altrimenti creeremmo una doppia disciplina.

CORLEONE. La protezione dell'articolo 68 cade per gli ex parlamentari.

GUZZETTI, *relatore*. Sì, ma in quel caso siamo in tema di autorizzazioni a procedere. La discussione l'abbiamo già fatta, la *ratio* è diversa.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Certe volte mi spazientisco ingiustificatamente, altre volte invece, con un certo fondamento, penso che il perfezionismo a tutti i costi e le riscritture abbiamo il veleno in coda.

Nel caso, ad esempio, di cui si occupa l'emendamento sottoscritto dal senatore Onorato, non vi era bisogno di una riscrittura a tutti i costi. Qui abbiamo incontrato un altro esempio di modificazione per segmenti; in sostanza si estende una tutela al di là dei limiti costituzionali, al di là di quello che è previsto per i parlamentari. Ma che scherziamo? Signori, non è che possiamo fare delle esercitazioni, stiamo discutendo una legge che ha appassionato migliaia di italiani, un problema serio: stiamo nei limiti! Se questo deve essere un punto di controversia, preferirei allora che fosse adottato il testo della Commissione così com'è; sarà scritto peggio, ma almeno non contiene aberrazioni.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Vorrei semplicemente dire che sono d'accordo con le osservazioni del senatore Maffioletti.

ONORATO. Vorrei chiedere al presidente Elia se esistono precedenti in questa materia.

ELIA. No, senatore Onorato, non ne esistono.

ONORATO. Rinuncio allora ad integrare l'emendamento 10.4/1 con l'inciso: «anche se cessati dalla carica».

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Voglio precisare che mi rimetto all'Assemblea, su questo emendamento, perchè non sono affatto d'accordo a privare di questa garanzia gli ex Ministri. Stamattina avevate stabilito che il congegno dovesse valere anche per i cessati dalla carica; non vedo perchè una volta cessati dalla carica, senza l'autorizzazione a procedere da parte del ramo del Parlamento competente, gli ex Ministri possano essere sottoposti a perquisizioni, ispezioni e quant'altro. Per la illogicità di questa procedura, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.4/1, presentato dal senatore Onorato, con la modifica apportata dal proponente.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4/2, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4/3, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Riva, avendo il relatore soppresso il quarto comma del suo emendamento 10.4, può intendersi ritirato l'emendamento 10.4/4, presentato da lei e da altri senatori?

* RIVA. Sì, signor Presidente; resta il fatto tuttavia che se non venisse accolto l'emendamento 10.4 del relatore, mi riservo di chiedere che sia posto ai voti l'emendamento 10.7, tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 10 del testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.4/5, presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

L'emendamento 10.4/6 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo, nel testo emendato.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli altri emendamenti presentati all'articolo 10 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del Collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme vigenti del codice di procedura penale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere la parola: «vigenti».

11.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GUZZETTI, *relatore*. Sopprimendo la parola «vigenti», il testo risulta più correttamente formulato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, premettere le parole: «Salvo quanto disposto all'articolo 3,».

12.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GUZZETTI, *relatore*. L'emendamento tende ad evitare il rischio di una contraddizione tra questa norma e l'articolo 3 del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa può archiviare gli atti dei procedimenti di accusa alla data predetta, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei sette decimi dei suoi componenti, quando riconosca manifestamente infondata la notizia di reato.

2. In ogni altro caso la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti dei procedimenti pendenti al Procuratore della Repubblica di cui all'articolo 6 perchè abbiano applicazione le norme stabilite dalla presente legge costituzionale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «In ogni altro caso» *con le altre:* «Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge» *e sopprimere le parole:* «dei procedimenti pendenti».

13.2 ACONE, CASOLI, GUIZZI, SANTINI, PIERRI, ZANELLA, PIZZOL, FOGU

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In ogni altro caso la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti dei procedimenti pendenti al Procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perchè abbiano applicazione le norme stabilite dalla presente legge costituzionale».

13.1 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ACONE. Signor Presidente, l'emendamento 13.2 è volto a sopprimere il primo comma dell'articolo 13, che prevede una sopravvivenza della Commissione inquirente per sessanta giorni dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento. È sembrato opportuno, atteso che credibilmente questo provvedimento entrerà in vigore dopo la data dell'8 aprile, proporre

di sopprimere questo primo comma e, conseguentemente, modificare il secondo comma in maniera di renderlo comprensibile.

In sostanza, mantenendo il testo della Commissione, si farebbe vivere – oltre l'entrata in vigore dell'effetto abrogativo referendario – un organo che l'esito del *referendum* ha voluto cancellare dal nostro ordinamento.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, il mio emendamento è di carattere tecnico, con le parole «competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1» si vuole inserire una specificazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 13.2.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 13.2.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, lei sa, naturalmente, che l'eventuale approvazione dell'emendmento 13.2 precluderebbe la votazione del suo emendamento.

GUZZETTI, *relatore*. Non sono d'accordo, signor Presidente. Infatti l'emendamento del senatore Acone ed altri tende a sostituire le parole: «In ogni altro caso» con le parole: «Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge». Il mio emendamento tende a introdurre, con le parole «competente ai sensi dell'articolo 6» una specificazione.

Concordo sulla soppressione del primo comma e chiedo, per quanto concerne il secondo comma, che si accolga sia l'emendamento del senatore Acone ed altri che quello da me presentato, che col primo nulla ha a che vedere.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, il suo emendamento presuppone l'esistenza del primo comma, altrimenti non si capisce a cosa si riferiscono le parole: «In ogni altro caso la Commissione parlamentare...».

GUZZETTI, *relatore*. Non è così, signor Presidente. L'articolo 13, soppresso il primo comma, reciterebbe: «Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perchè abbiano applicazione le norme stabilite dalla presente legge costituzionale».

BOATO. Ma si tratta, allora, di un altro emendamento!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore, del chiarimento, tuttavia le faccio notare che lei sta unificando i due emendamenti.

GUZZETTI, *relatore*. L'emendamento del senatore Acone ed altri sostituisce le parole «In ogni altro caso» con le parole: «Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

BOATO. Mi sembra che l'emendamento 13.2 così divenga un subemendamento all'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Con la proposta dell'onorevole relatore l'emendamento 13.2 verrebbe così formulato: «Sopprimere il comma 1». Al comma 2, sostituire le parole: «In ogni altro caso» con le altre: «Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare...» continuando con la dizione contenuta nell'emendamento 13.1.

GUZZETTI, *relatore*. È esatto. Per chiarezza, il testo del comma 2 dell'articolo 13 verrebbe così riformulato: «Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perchè abbiano applicazione le norme stabilite dalla presente legge costituzionale».

PRESIDENTE. Senatore Acone, è d'accordo su questa proposta di modifica e di riformulazione del suo emendamento?

ACONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.2, presentato dal senatore Acone e da altri senatori, per quanto riguarda la soppressione del primo comma dell'articolo 13 e favorevole al testo quale risultato dalla fusione della seconda parte di tale proposta emendativa con l'emendamento 13.1, presentato dal relatore.

A questo riguardo, cioè a proposito della soppressione del primo comma dell'articolo 13, postulata dal senatore Acone e a cui aderisco, vorrei solo cogliere l'occasione per fornire una spiegazione rapidissima al senatore Maffioletti in relazione ad un accenno contenuto in un suo intervento di questa mattina.

Il disegno di legge ordinario che il Governo ha approntato, e che forse nella seduta di domani mattina varerà, non intende in nessun modo soppiantare i lavori di revisione della legge costituzionale oggi al nostro esame. Sia ben chiaro che noi auspichiamo che questa legge costituzionale, quale che possa essere il giudizio di ciascuno di noi sui suoi contenuti, vada in porto prima della data dell'8 aprile. Questo è il nostro fermo desiderio ed il nostro auspicio.

Se per avventura ciò non si verificasse, noi chiederemo alle Camere – con quella procedura più spedita rappresentata dal fatto che non vi è una seconda lettura per varare una legge ordinaria – di approvare un testo che ci metta in regola con il decreto del Presidene della Repubblica n. 496. A quanto ho detto questa mattina aggiungo che noi allineeremo questo testo nella sua presentazione finale alle acquisizioni che nelle parti eventualmente comuni il Senato della Repubblica ed auspicabilmente la Camera dei deputati in prima lettura avranno fatto nella disamina della legge costituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Acone e da altri senatori, nella nuova formulazione proposta dal relatore e accolta dai presentatori, interamente sostitutiva dell'articolo.

È approvato.

L'emendamento 13.1, presentato dal relatore, risulta pertanto assorbito dall'approvazione dell'emendamento 13.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 103 del nostro Regolamento, ai fini del coordinamento, vorrei sottoporre alla sua attenzione quanto di seguito indicherò.

All'articolo 8, comma 3, nel testo che abbiamo approvato si afferma che: «Il Procuratore della Repubblica può chiedere al Collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini da espletarsi entro il termine...». Affinchè sia chiaro che il pubblico ministero non compia una sorta di impugnativa delle decisioni che il Collegio si accinge a svolgere, occorrerebbe precisare in sede di coordinamento che «prima che il Collegio deliberi, il Procuratore della Repubblica può chiedere...».

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, la sua dunque è una proposta di coordinamento all'articolo 8.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ho capito la motivazione addotta dal relatore, solo che qui non si tratta di un puro e semplice coordinamento, bensì di un emendamento. Quindi, è nel confronto sull'economia intera della norma che andava svolta questa discussione.

Comunque, per tranquillizzarlo devo osservare che la interpretazione che risulta dal testo non è quella di una impugnazione, ma di una relazione che viene comunicata al pubblico ministero – perchè si dice: «sentito il pubblico ministero» – il quale può ritenere che siano necessarie alcune indagini ulteriori. Certo, qui si apre una dialettica, ma siamo in una fase che

non è quella del rito penale ordinario di diritto comune, per così dire, ma una fase speciale incidentale. Non siamo in un tema in cui vi sia una possibile assimilazione alle impugnazioni; in tale materia peculiare, non essendoci organi ordinari nella loro attivazione e quindi le garanzie proprie del sistema delle impugnazioni, c'è un sistema particolare che pur fa nascere una dialettica utile ai fini della costruzione del sistema informativo.

ELIA. Signor Presidente, nell'articolo di cui trattavamo, l'articolo 8, al secondo comma la dizione: «In ogni altro caso» contrasta con la restante parte dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha, se vuole, la possibilità di avanzare una proposta di coordinamento.

GUZZETTI, *relatore*. Propongo in sede di coordinamento che vengano soppresse le parole: «In ogni altro caso» al secondo comma dell'articolo 8.

BOATO. Sarebbe il caso che il relatore desse lettura dell'intero testo dell'articolo 8 come modificato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la richiesta precisa del senatore Boato è che lei dia lettura del testo, in quanto facciamo tutti fatica a seguire l'andamento di questi lavori. Comunque, per quanto riguarda le proposte di coordinamento, le approveremo dopo le dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, a conclusione del dibattito ritengo doveroso ringraziare il ministro Vassalli ed il relatore, senatore Guzzetti, che hanno voluto dare chiarimenti alle mie osservazioni sul disegno di legge in discussione. Ma, malgrado tali chiarimenti, ho il dovere di confermare l'opposizione del Gruppo del Movimento sociale italiano.

È vero che il provvedimento, come licenziato dalla Commissione, è completamente innovato rispetto al testo originale; ma purtuttavia non corrisponde a quella che era ed è la posizione del Movimento sociale italiano. Le innovazioni che sono state apportate non sono solo il risultato del *referendum* abrogativo, ma anche la conseguenza delle battaglie che sono state fatte in Parlamento dal Movimento sociale fin dal 1959, quando presentò alla Camera dei deputati la proposta di legge a modifica dell'articolo 96 della Costituzione che aveva come primo firmatario l'onorevole Giorgio Almirante.

È vero che è stata riconosciuta la necessità che il Presidente del Consiglio e i Ministri siano sottoposti alla giurisdizione ordinaria, ma lo si è fatto con vincoli che in parte hanno alterato le premesse dalle quali si era partiti. Se è stata affermata la competenza giudiziaria ordinaria, non bisogna dimenticare che esiste ancora la competenza politica: essa è stata articolata in modo che, volendo, si possono verificare insabbiamenti e dinieghi di

autorizzazioni a procedere, che possono consentire di assolvere chi, pur rivestendo la carica di Presidente del Consiglio o di Ministro, abbia commesso reati comuni nell'esercizio delle proprie funzioni.

Noi riteniamo che, qualora si fosse voluto veramente sottoporre alla giurisdizione ordinaria il Presidente del Consiglio e i Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sarebbe stato doveroso adottare nei loro confronti gli stessi trattamenti riservati ai parlamentari, cioè quelli al momento previsti dall'articolo 68 della Costituzione e quelli che potrebbero essere in futuro previsti, dopo la modifica del secondo comma dello stesso articolo, come proposto dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Noi riteniamo che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge per i reati comuni quali che siano i motivi per i quali li abbiano commessi e quali che siano le cariche che ricoprono e, poichè con il presente disegno di legge non si è giunti a tali risultati, annuncio il voto contrario del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. (*Applausi dall'estrema destra*).

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'esigenza di una diversa disciplina del procedimento del giudizio di accusa per i reati ministeriali e presidenziali è stata avvertita da anni ed è stata oggetto di vari dibattiti parlamentari e politici, specialmente nel corso della IX legislatura: ma soprattutto l'esito del *referendum* avente per oggetto l'abrogazione degli articoli da 1 a 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante nuove norme sul procedimento d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, ha espresso non solo la volontà di una larga maggioranza politica favorevole all'abrogazione delle norme citate, ma anche un grande consenso popolare al *referendum* proposto.

Il voto popolare ha espresso ormai la consapevolezza da parte della coscienza del cittadino italiano della opportunità di una radicale innovazione della procedura d'accusa prevista per i reati ministeriali. È necessaria pertanto una legge costituzionale che modifichi la speciale procedura degli articoli 90 e 96 e degli articoli 134 e 135 della Costituzione, con la conseguente revisione della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Il Partico socialista democratico italiano, nel corso del dibattito nella IX legislatura, ha avanzato le sue proposte concrete ed ha visto impegnati alcuni suoi esponenti politici che da tempo auspicavano una modifica del sistema.

La matrice ideologica dell'attribuire e del riservare la facoltà scagionatrice all'organo parlamentare trova la sua *ratio* nella necessità della tutela, affidata al Parlamento, dell'indipendenza della funzione ministeriale: ciò per riparare da ogni indebita ingerenza suscettibile di alterare i rapporti di reciproca parità e la necessaria distinzione tra i poteri dello Stato.

In questi quarant'anni di vita repubblicana, la complessiva *ratio* dell'istituto ha subito un'evoluzione storica e politica e oggi il testo presentato dalla 1ª Commissione, attribuendo la competenza per i reati ministeriali al giudice ordinario, sia per promuovere l'azione penale che per le indagini preliminari e l'istruttoria – e prevedendo altresì l'intervento del Parlamento per autorizzare l'esercizio dell'azione penale promossa dal

pubblico ministero dopo gli accertamenti preliminari condotti da un collegio composto da giudici di tribunale sorteggiati - ci soddisfa pienamente, perchè consente l'effettuazione dei giudizi senza che vengano intaccati i diritti dell'Esecutivo e senza che venga pregiudicato il funzionamento del Governo.

Noi abbiamo sempre auspicato un filtro politico, inteso non come un piedistallo di privilegi, ma come uno scudo di difesa che possa evitare sia azioni persecutorie sia la legittimazione di un foro politico che è lontano dalla nostra cultura laica e riformista. Per quanto attiene le ragioni della necessità che permanga al Parlamento la possibilità di salvaguardare il Ministro quando abbia commesso un'azione vietata dalle norme penali comuni, ma impostagli dal dovere di salvaguardare gli interessi superiori della collettività, cioè l'interesse pubblico, essa ha per noi una sua vera *ratio*, e non è da confondersi con affermazioni e teorie giuridiche di una ragion di Stato di stampo seicentesco, cara ai teorici dell'assolutismo. Noi intendiamo princìpi di pubblica utilità, validi in uno Stato di diritto come la Repubblica italiana, secondo i dettami della Costituzione, secondo la sua *ratio* e la sua logica.

Nell'esame del diritto comparato, tra le soluzioni adottate dalle varie nazioni europee la soluzione proposta è coraggiosa e democratica. È stata superata la fase in cui era protagonista un organo monocratico, spesso di parte, privilegiando la scelta di un organo collegiale e di un *iter* logico-giuridico (collegio di indagine, valutazione politico-costituzionale) in cui ai membri del Governo imputati si applicano le norme del diritto comune processuale.

Noi ci auguriamo che quella che ci accingiamo a varare possa essere una buona legge ed auspichiamo il controllo del Parlamento e la corretta valutazione del significato di interesse dello Stato costituzionalmente rilevante. Abbiamo fiducia nel Parlamento, perchè crediamo fermamente nella democrazia e nel diritto. L'esito del *referendum*, la sua lezione storica è precisa: l'Italia ha assorbito e maturato gli elementi egalitari che dall'ottocento ai nostri giorni sono diventati patrimonio della coscienza comune, la quale si aspetta dagli uomini che liberamente votano il rispetto del diritto.

È dunque con serenità, nella consapevolezza di approvare una legge che risponde alle attese della nazione, che il Gruppo socialdemocratico esprime voto favorevole. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, a seguito del *referendum* del novembre scorso, del quale la mia parte politica è stata tra i promotori - che aveva fatto venire meno la disciplina legislativa vigente in materia di procedimenti per i reati presidenziali e ministeriali, senza tuttavia incidere su quella parte della disciplina che era invece contenuta in norme di rango costituzionale - occorreva, a nostro avviso, colmare rapidamente la situazione di vuoto normativo venutasi a determinare. Soprattutto era necessario - e lo è tutt'ora - che ciò avvenisse entro il termine di dilazione - i famosi 120 giorni - previsto per l'abrogazione delle norme della legge n. 170 del 1978.

In queste condizioni, onorevoli colleghi, e tenuto conto dei tempi ristretti, non sembrava ai senatori e ai deputati liberali facilmente percorribile la via di una revisione delle norme costituzionali, anche se la ritenevamo – come la riteniamo oggi, lo dico ad alta voce – sotto ogni aspetto auspicabile. Fu questo il motivo che indusse i parlamentari liberali, sia alla Camera che al Senato, a presentare in proposito un disegno di legge ordinaria. Certo, la prospettiva della riforma costituzionale, che oggi si profila ed alla quale – dico subito – daremo il nostro voto favorevole, è più solida, anche alla luce di una interpretazione maggiormente corretta del voto popolare; di qui l'augurio che la doppia lettura non ne intralci il corso e la renda quindi attuabile al più presto.

Anche l'ampia convergenza delle forze politiche, rispetto alla soluzione di una legge costituzionale, ci consente di esprimere il nostro giudizio sostanzialmente positivo. Viene infatti rispettato, come ho detto, il senso politico del voto popolare, in base al quale è necessaria, per una autentica uguaglianza giuridica, la parificazione di fronte alla legge tra i comuni cittadini e i Ministri, pur garantendo naturalmente al tempo stesso la giusta tutela di questi ultimi dal sovente qualunquistico giudizio derivante da accuse infondate.

In effetti, il voto referendario ha espresso la volontà che ai reati ministeriali non vengano riservati nè un foro speciale di natura politica, nè procedure particolari straordinarie rispetto all'ordinamento processuale ordinario. Viene sollevata in tal modo la Corte costituzionale da compiti particolarmente pesanti che in passato ne hanno anche potuto ostacolare l'attività ordinaria. Ed è proprio in questo senso che il testo di questa legge appare frutto di un approfondimento meditato, di un'attenta valutazione di tutti i vari elementi del problema, così come è emerso anche dallo stesso dibattito che molto serenamente si è svolto oggi.

Presso atto che la nuova legge deve attribuire i reati ministeriali alle competenze del giudice ordinario, questo principio trova conseguentemente applicazione in tutte le diverse fasi del procedimento: dalla denuncia dei reati all'iniziativa del pubblico ministero, dall'indagine preliminare del Collegio all'eventuale successiva autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, dalla quale prenderà poi le mosse la vera azione penale del pubblico ministero.

Certo, questo quadro emerge dopo un sofferto lavoro della Commissione, che aveva elaborato un testo senza dubbio oggi superato, ma a mio avviso utilissimo ai fini del perfezionamento della riforma stessa, in quanto determinava un ulteriore progresso rispetto alla disciplina cui era pervenuto il Parlamento nella passata legislatura. La convergenza non deve riferirsi quindi soltanto alla citata equiparazione tra Ministri e cittadini di fronte alla legge, ma anche alla individuazione di una specie di filtro che tuteli in giusta misura la funzione ministeriale. Anche per questo si è ritenuto opportuno non vincolare il diniego dell'autorizzazione da parte del Parlamento alla individuazione di circostanze dettagliate. Lasciare la libertà di apprezzamento alle Camere, sulla scorta degli elementi acquisiti dal Collegio, significa in una parola, colleghi, garantire l'esigenza di fornire alla funzione governativa un'adeguata difesa contro eventuali strumentalizzazioni politiche, sia pure nel rispetto delle procedure ordinarie.

Va detto tuttavia che, nonostante ciò, qualche isolata perplessità può pure nutrirsi, ad esempio, sotto il profilo squisitamente giuridico, in ordine

alla improprietà dell'articolo 4, che fa riferimento a circostanze aggravanti non ben definite, mentre la norma ordinaria, di cui all'articolo 133 del codice penale, individua in modo puntuale gli elementi di cui il giudice deve tener conto al momento di applicare la norma stessa. Così come improprio appariva (uso l'imperfetto) quanto espresso dall'articolo 10, cioè la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale restava in tal modo investito della funzione senza peraltro poterla esercitare e senza che ciò aiutasse a chiarire la sua posizione nei confronti della società civile. Anche a questo è stato rimediato oggi, con un dibattito molto sereno che ha chiarito la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri: si sarebbe potuto chiarire anche la posizione dei Ministri non più in carica, come giustamente ha detto il ministro della giustizia Vassalli, ed avremmo fatto cosa equa!

Qualche ultima distorsione, in fatto di pratica applicazione della legge, potrebbe derivare a nostro avviso dalla mancanza di riferimenti chiari alla disciplina del concorso di persona nel reato e dalla connessione dei procedimenti.

Concludo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel riconfermare il voto favorevole dei senatori liberali con l'auspicio espresso in apertura, che cioè questa legge resista ai tempi costituzionalmente ristretti e indubbiamente molto brevi della duplice lettura, per tradursi in una valida disciplina definitiva che contemperi in tal modo l'aspirazione dei cittadini ad una giustizia eguale per tutti con la necessità di tutelare, anzi meglio di garantire, sotto ogni aspetto i responsabili della politica del Governo.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il Gruppo senatoriale socialista voterà questa sera a favore del disegno di legge che modifica l'articolo 96 della Costituzione, nella consapevolezza che si tratta di una buona legge alla quale i senatori socialisti hanno dato, sia in Commissione sia in Aula, un largo e convinto contributo di approfondimento e di chiarificazione.

Il disegno di legge risponde alle attese della pubblica opinione e rappresenta una valida risposta alle istanze che sottendeva il quesito referendario. Ma noi siamo andati al di là di ciò che era richiesto da quel quesito, l'abrogazione degli articoli da 1 a 8 della legge n. 170 del 1978, e siamo andati anche oltre quello che sollecitava la Corte costituzionale. Siamo andati al di là, perchè vi era una larga attesa nel paese, dopo l'esito referendario che ha sancito il rifiuto sia della giustizia domestica dei giudici con un potere senza responsabilità, sia della giustizia politica.

Certo, si poteva praticare la via della legislazione ordinaria; era la strada indicata dal Partito socialista italiano: approvare una legge che colmasse la lacuna creata dall'esito referendario con l'abrogazione di quegli articoli della legge del 1978, e poi dedicare una più attenta e meditata riflessione al successivo intervento costituzionale. Sarebbe stata una scelta più corretta, forse, e avrebbe consentito, certo, maggior rapidità.

Sono prevalse però le ragioni di una risposta più ampia, quelle alle quali facevo riferimento all'inizio, e si è riusciti a conciliare l'esigenza della celerità con quelle non minori nè marginali dell'accuratezza e della conformità al dettato e allo spirito della nostra Carta costituzionale.

È diffusa la convinzione, dentro e fuori quest'Aula, che l'attuale funzionamento della giustizia politica rappresenti un grave elemento di distorsione nel nostro ordinamento. E in questi anni si è registrato il sostanziale fallimento dei meccanismi per i giudizi di accusa a carico di Ministri; fallimento che ha rivelato cause strutturali e politiche.

Il collega Guzzetti, nella sua pregevole relazione, ha ricordato i precedenti della IX legislatura: come si era giunti ad un disegno di legge che raccoglieva il consenso di tutti i Gruppi, disegno di legge approvato in doppia lettura dalla Camera, approvato nella seconda lettura dalla Commissione competente del Senato, non approvato in via definitiva per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Il senatore Guzzetti ha sottolineato ancora il lavoro compiuto in Commissione, dove – possiamo dirlo – i socialisti, scontando il rischio di apparire come coloro i quali potevano insabbiare questo provvedimento e lasciare l'esistente, hanno rimesso tutto in discussione: ciò perchè i socialisti non hanno ignorato il dibattito che si era svolto, particolarmente in quest'Aula, nè le critiche che erano state rivolte a quel disegno di legge.

Si è, così, adottato come testo base il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura, ma esso è risultato profondamente modificato in senso migliorativo appunto perchè si è fatto tesoro del dibattito parlamentare della IX legislatura. Si è tenuta presente, anzitutto, la considerazione – svolta, con passione civile e con autorevolezza di dottrina, nella scorsa legislatura, dal senatore Giuliano Vassalli – secondo cui al Ministro non era data alcuna garanzia, creando invece una condizione di disparità rispetto ai parlamentari, ai quali assicura la sua tutela l'articolo 68 della Costituzione.

Credo che fondamentalmente su questo versante sia stato utile, proficuo e produttivo il lavoro svolto dalla Commissione. Vi è stata una modificazione profonda dell'intaglio della normativa, e in qualche modo è stato recuperato proprio il valore che è alla base di quell'articolo della Costituzione nell'attuale stesura dell'articolo 9 del presente disegno di legge.

Certo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, si poteva fare diversamente ed anche meglio: si poteva mantenere l'intaglio della Costituzione riprendendo, discutendo e modificando anche il disegno di legge presentato sia nell'VIII che nella IX legislatura dal Gruppo repubblicano, che acquisiva l'esperienza costituzionale, del processo penale costituzionale svoltosi tra il 1977 e il 1979, che pure diede risultati seri e conformi a giustizia, anche se il meccanismo dell'istruttoria era anomalo e, per certi versi, abnorme e anche se la Corte costituzionale nella composizione aggregata finiva per creare un reale intralcio al lavoro della Corte ordinaria.

Oggi possiamo dire che finalmente affrontiamo le riforme e riscriviamo una parte della nostra Costituzione: in apertura di questa legge costituzionale, riscriviamo l'articolo 96 della Costituzione, ponendo mano contemporaneamente anche all'articolo 90 e agli articoli 134 e 135.

Con questa legge costituzionale stabiliamo, credo, delle cose importanti. Stabiliamo il principio che ai reati ministeriali non è più riservato un foro speciale, nè procedure speciali; un foro speciale che non significava un foro

che fosse fuori della Costituzione, perchè era previsto dalla Costituzione, ma lo era pur sempre con procedure speciali e determinava, soprattutto per i coimputati dei Ministri (per i cosiddetti imputati «laici») un'assoluta disparità di trattamento, privandoli dei diversi gradi di giudizio.

E privava anche il giudice – mi si consenta di fare questa osservazione, avendo vissuto in prima persona l'esperienza del giudicare in quel processo – di quella che è, in fondo, la libertà che deve essere data al giudice, la libertà anche dell'errore, non essendovi gradi successivi di giudizio.

Possiamo quindi affermare che riscrivendo quell'articolo della Costituzione e dettando queste norme, noi diamo, sì, risposta al quesito referendario parificando nel giudizio penale il Ministro al cittadino comune, ma sottraiamo anche al Parlamento ogni competenza a conoscere e giudicare con poteri giurisdizionali.

Restano in questa procedura alcune anomalie, come ad esempio quella del giudice istruttore che può archiviare in difformità della richiesta del pubblico ministero in una fase preliminare.

Un provvedimento che, secondo il codice di procedura, si configura, come una vera e propria sentenza di proscioglimento. Ma credo che, nella lettura da parte della Camera dei deputati ed in una successiva rimeditazione da parte del Senato, queste cose potranno essere riviste e meglio pensate. Sono stati comunque introdotti, come dicevo, dei meccanismi di salvaguardia, che sono quelli contenuti nell'articolo 9 – che tanto ha fatto discutere in sede di Commissione e questa sera in Aula – che rappresentano il necessario filtro: bisogna pur dare al Parlamento la possibilità di negare l'autorizzazione al processo allorquando il Ministro inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico, nell'esercizio della funzione di Governo.

Io credo che si possa e si debba dare – e i socialisti lo fanno – un giudizio complessivamente positivo su questo provvedimento legislativo, che è una risposta a ciò che chiedeva l'elettorato, una risposta al voto popolare non emotiva ma pacata e ragionata: una risposta soprattutto conforme allo spirito della Costituzione, oggi, a 40 anni dalla sua entrata in vigore. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dall'estrema sinistra*).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i comunisti votano a favore del disegno di legge al nostro esame in primo luogo per contribuire a dare forza alla definizione della riforma, in coerenza con l'impegno referendario, una definizione che noi auspichiamo sia sollecita e positiva a partire dal prossimo esame che si svolgerà nell'altro ramo del Parlamento.

A questo riguardo voglio aggiungere subito che desta in noi non poca preoccupazione il non chiaro – almeno in parte – accenno fatto anche in quest'Aula dal ministro Vassalli a proposito della proposta di legge per una nuova regolamentazione della Commissione inquirente.

È vero che l'onorevole Ministro ha ritenuto di precisare che si tratta – non ha usato proprio questa definizione, ma mi sembra che questo fosse il

senso delle sue parole – di una norma transitoria. Dunque, mi auguro che essa venga concepita nè come sostitutiva, nè come integrativa della nuova normativa costituzionale.

Non si sfugge all'impressione che si voglia in qualche modo precostituire delle norme dal cammino che si presume certo rispetto a norme di revisione costituzionale che potrebbero apparire di incerto avvenire. Ovviamente, ci auguriamo che non sia così, e da parte nostra faremo di tutto per evitarlo.

Nel merito del provvedimento al nostro esame, penso che questo testo rechi il segno positivo di precedenti elaborazioni ed anzi vi sia uno sviluppo di esse. Noi riteniamo fondamentale che il testo riconduca più organicamente che in precedenza alla magistratura ordinaria competenze in materia di reati ministeriali. Ciò è un dato preminente e positivo.

Resta invece ferma la nostra riserva e la nostra avversione relativamente ad una questione che non consideriamo chiusa con il dibattito che si è svolto in quest'Aula: la previsione di un possibile divieto di autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, non solamente nell'ipotesi di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ma anche in quella di un preminente interesse pubblico; in merito, mi riferisco a tutte le ragioni che qui sono state esposte.

Come ha ricordato anche il ministro Vassalli, fino a questo momento nella nostra legislazione non vi era mai stata una tipizzazione dei reati ministeriali; ciò è esatto. Una delle novità rilevanti del provvedimento al nostro esame è proprio di introdurla, e questo esige a maggior ragione un estremo rigore nella definizione. Dunque, noi riteniamo che tale questione resti aperta e non potrà essere elusa nel successivo cammino della riforma.

In terzo ed ultimo luogo, nel dibattito che si è svolto in quest'Aula il testo è stato migliorato sotto vari punti di vista; riteniamo particolarmente importante che si sia precisato che le decisioni debbano essere assunte a maggioranza assoluta dai componenti delle due Assemblee; riteniamo positiva anche la norma transitoria che ha annullato una sorta di regime speciale anche per il solo breve periodo intermedio.

Non si può tuttavia sfuggire alla constatazione che, per altri versi, il testo licenziato dalla 1ª Commissione è stato indebolito; mi riferisco in particolare al punto che in questo senso più ci preoccupa, vale a dire il fatto che si sia sfuggiti al problema delle conseguenze costituzionali della messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

Per concludere, poichè più di un collega ha fatto riferimento all'efficace lavoro svolto dal Parlamento, voglio dire che ciò è avvenuto sia perchè, come giustamente ricordava nel suo intervento il collega Maffioletti, il lavoro si è svolto senza preclusioni politiche, sia soprattutto perchè si è legiferato aderendo a una domanda esplicita, clamorosamente espressa dal paese nel *referendum* abrogativo delle norme sull'Inquirente. Questo non è senza significato nel momento in cui sono emerse, anche – se non prevalentemente – per merito nostro, nel dibattito politico le tematiche della riforma istituzionale, una riforma di cui questo disegno di legge non è solo un'anticipazione, ma è parte organica.

Anche questo ci porta a una posizione di favore, pur mantenendo le riserve e i punti di distinguo cui ho fatto riferimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VITALONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, sono echeggiate ancora questa sera, in vari interventi, polemiche di un recente passato: giustizia privilegiata, violatrice dei princìpi di uguaglianza, insabbiatrice, corporativa; critiche non sempre serene e pacate, talvolta ingiuste, spesso ingenerose, che fanno da velo all'impegno serio, onesto di molti parlamentari che hanno dedicato la loro opera a questa Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che declina finalmente dal firmamento delle istituzioni bicamerali. E tuttavia io credo che in questo momento sia giusto riaffermare che quelle critiche trascurano largamente una realtà di decisioni, assai più frequentemente di quanto non si pensi, unanimi, di confronti leali intensi, di decisioni sofferte, contrastate, ma omologate dal suffragio dell'Aula o dalla rinuncia a percorrere gli itinerari regolamentari tracciati a tutela delle opinioni dissenzienti. Non so – forse oggi è inutile chiederselo – se la giustizia politica non abbia violato assai più l'innocenza di quanto non abbia premiato la colpa. Tuttavia anche questo dubbio si iscrive coerente tra le tante buone ragioni che suggeriscono il definitivo abbandono del vecchio schema legislativo, la più decisa virata che ci accingiamo oggi a compiere, superando gli stessi rallentamenti del testo di base costruito nella IX legislatura.

Questa riflessione, certamente, non è per riesumare un irrisolto contenzioso e sterili contrapposizioni, ma per recuperare in un corretto approccio i significati più veri e autentici delle nuove scelte che nascono, all'esito di un dibattito ampio e costruttivo, da una nostra iniziativa decisa, tesa a realizzare un modello di riforma coerente, persuasivo, allineato all'esigenza di esprimere con vigore che tra il vecchio ed il nuovo non c'è contiguità nè interferenza, che l'opzione per la giurisdizione ordinaria è convinta e fiduciosa, senza ambiguità o reticenze, che il Parlamento arretra davvero il suo ruolo agli argini di una irrinunciabile tutela politica delle più alte e delicate funzioni di Governo, secondo criteri di esenzione nè vaghi nè flessibili, ma indissolubilmente legati, pur nelle infinite variabili del concreto atteggiarsi degli eventi, a valori primari di rilievo intensamente pubblicistico o addirittura di rango costituzionale, sì da impedire il formarsi di recessi di illegalità sottratti al controllo della giurisdizione.

È una scelta coraggiosa ed originale. Prima dell'esperienza legata al caso Lockheed le critiche più severe hanno colto quasi esclusivamente l'Inquirente. Tutte le proposte riformatrici, fino a quelle confluite nella legge n. 170 del maggio 1978, erano tese a correggere le distorsioni dell'attività della Commissione: poteri decisori, indagini protratte oltre ogni ragionevole limite di tempo, disciplina della connessione, senza peraltro alcun interesse per gli ulteriori snodi del procedimento d'accusa e lasciando così in ombra la più complessa realtà: l'avaria di tutto il procedimento penale costituzionale, la sua inidoneità a fornire sul delicato tema della responsabilità ministeriale risposte persuasive, sottratte alla logica degli schieramenti e conformi ai princìpi di verità e di imparzialità che connotano, debbono connotare la giurisdizione.

È stato merito del dibattito culturale e politico, avviato dalla prima iniziativa referendaria sull'Inquirente e cresciuto con il declinare del mito dell'intangibilità dell'impianto creato con la legge costituzionale n. 1 del 1953, aver compreso che l'Inquirente era soltanto l'anello più debole di un

meccanismo vistosamente imperfetto in tutte le sue strutture: così il Parlamento in seduta comune e il procedimento davanti alla Corte costituzionale, che hanno presentato inconvenienti e difetti di gran lunga superiori a tutte le ragioni giustificatrici della scelta operata dal Costituente prima e dal legislatore costituzionale del 1953 poi.

Un collegio pletorico, come il Parlamento in seduta comune, era chiamato ad assumere decisioni, come quella sulla messa in stato d'accusa, che avrebbero comportato una penetrante valutazione di importanti aspetti tecnico-giuridici, la verifica obiettiva delle prove, che avrebbero imposto la necessità di una discussione serena e approfondita. In Parlamento – dobbiamo riconoscerlo onestamente – la conoscenza degli atti era assolutamente insufficiente; era quasi impossibile garantire un minimo di difesa agli imputati, specie ai laici, e la discussione si avviava frammentaria, ripetitiva, inevitabilmente polarizzata sugli aspetti politici della vicenda.

Ma non è tutto. L'aspetto forse più grave di quella scelta che consegnava al Parlamento l'iniziativa d'accusa è un altro e consiste nel fatto che questa scelta comportava inevitabilmente, come ulteriore conseguenza, quella di porre il processo per i reati ministeriali al centro della vicenda politica. In sostanza, lo scenario su cui dovevano essere adottate le decisioni di giustizia faceva sì che queste assumessero una prevalente, squisita, assorbente rilevanza politica, faceva sì che si formassero schieramenti rigidi poichè era la stessa natura della decisione a non offrire alcun margine di mediazione o di intesa.

L'effetto ultimo distorsivo di quel meccanismo era evidente: una lacerazione della normale dialettica politica, una lacerazione dei rapporti fra i partiti, una irrimediabile svalutazione dei fini di accertamento della verità, che avrebbero dovuto costituire l'obiettivo centrale e irrinunciabile del processo penale costituzionale, con un riscontro che è stato fortemente emblematico: la crescita del lavoro dell'Inquirente in sintonia con l'inasprirsi della divaricazione tra le forze politiche.

Quando gli spazi delle naturali ideologie parlamentari tendevano a restringersi, affiorava inesorabile la tendenza a trasferire il contenzioso sul piano giudiziario, sul piano della contestazione radicale, senza mediazione dell'attività di Governo; a tacere della paralisi delle funzioni ordinarie assegnate alla Corte costituzionale, funzioni il cui regolare svolgimento è elemento vitale per il corretto funzionamento del sistema nel suo insieme; a tacere dell'inappellabilità delle sentenze che mortificava un fondamentale principio di civiltà giuridica, della compressione delle garanzie per gli imputati laici privi di sostanziale difesa nella fase sicuramente più delicata dell'intero procedimento, quella della decisione bicamerale; a tacere del sospetto della parzialità delle decisioni in qualsiasi fase fossero assunte, sospetto divenuto spesso certezza per le decisioni dell'Inquirente, ma sospetto che ha sfiorato per i modi di designazione dei giudici aggregati persino la Corte costituzionale, pur dimostratasi sempre pienamente all'altezza della sua delicata funzione, sospetto che nel processo penale costituzionale le decisioni fossero assunte per soddisfare interessi di parte in base a pregiudiziali schieramenti politici e non invece alla luce di obiettive risultanze di indagini, sospetto grave perchè ha prodotto nel tempo due vistosi effetti negativi: la non credibilità delle decisioni e la sfiducia degli organi che le avevano adottate.

Il primo di questi effetti ha minato alle radici l'intero procedimento: nessun valore pedagogico poteva essere assegnato ad un procedimento il cui

giudizio era formulato indipendentemente dall'accertamento di verità. Il secondo effetto, un sospetto di parzialità, è diretta conseguenza del primo: qualsiasi organo dello Stato, che adotta decisioni non convincenti per la pubblica opinione, perde esso stesso prestigio. Tutta la sua azione, anche in altri campi, finisce per essere circondata da un senso di sfiducia che contagia l'intero sistema istituzionale, rendendolo fragile e debole. Senza contare il rischio più inaccettabile, quello di inventare colpevolezze o di fingere innocenze a seconda delle convenienze di maggioranze costruite al di fuori di una convinta e convincente imparzialità, con costi umani inaccettabili.

La ragione fondante la nostra scelta è dunque questa: il riconoscimento che l'attribuzione di funzioni giurisdizionali ad organi politici snatura la loro specifica funzione e la risposta che questi organi possono fornire, per la loro stessa natura, finisce inevitabilmente, malgrado la migliore buona volontà, malgrado la migliore intenzionalità, per essere una risposta politica.

Tale constatazione non vuole affatto ridurre il ruolo centrale che il Parlamento è chiamato a svolgere nel sistema costituzionale. Tutt'altro; ma avvertiamo nella gente una domanda forte di verità «verificabile», di giustizia «eguale». È questo anche il senso della risposta referendaria, alla quale guardiamo con attenzione e rispetto.

Avvertiamo l'esigenza di eliminare ogni elemento di sfiducia che possa, a torto o a ragione, lambire la vita istituzionale, scalfire l'immagine del Parlamento. Prendiamo atto degli effetti laceranti indotti dal vigente sistema di accusa, non soltanto nel rapporto tra cittadini e istituzioni, ma anche e più nella dialettica tra le forze politiche. Registriamo l'inutilità e l'inadeguatezza di scelte tese a recuperare soluzioni all'interno delle vecchie logiche di un meccanismo di accusa che ha fatto il suo tempo. Guardiamo a questa legge come ad una soluzione, tra le altre tecnicamente possibili, idonea a garantire la trasparenza e l'imparzialità della giurisdizione, sconfiggendo il sospetto di omertose quanto indegne coperture o di ingiustificati previlegi. Pensiamo che essa realizzi una armonica composizione tra l'esigenza di un imparziale e rigoroso accertamento delle responsabilità penali e la tutela dell'Esecutivo, in funzione di interessi generali particolarmente rilevanti per la vita del paese. Momento giurisdizionale e decisione politica si collocheranno, dunque, in ambiti e su piani differenziati.

Parlamento e magistratura, nelle rispettive sfere di autonomia e responsabilità, dovranno assumere decisioni coerenti al proprio ruolo e che tali appaiano anche al giudizio della gente. Non è una strada senza incognite. Gli episodi di uso strumentale, giacobino del potere giudiziario, pur se non scalfiscono l'alta immagine di terzietà e di correttezza della magistratura italiana nella sua assoluta generalità, costituiscono una realtà che va adeguatamente corretta con seri interventi sanzionatori, idonei a scoraggiare ogni sorta di prevaricazione e di abuso, così riducendo i costi di una scelta che si annuncia giusta ed equilibrata, idonea a restaurare la certezza che le regole dello Stato democratico sono davvero per tutti uguali ed invalicabili. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ci ritroviamo a chiudere una fatica e forse non è casuale che tocchi ad un rappresentante di

una forza politica che per due volte ha presentato una richiesta referendaria sul tema dell'Inquirente chiudere questo dibattito, che è il primo dei quattro che saranno necessari per approvare definitivamente una riforma costituzionale vera, profonda, che inaugura forse una stagione di finte riforme istituzionali.

Certo, fa piacere assistere ad un dibattito nel quale tutti gli oratori volano in soccorso della vittoria e parlano dell'importanza e dell'utilità del *referendum*. Non è stato facile, però, sostenere queste posizioni quando si diceva che il *referendum* era inutile perchè il Parlamento aveva già approvato una prima volta una legge perfetta, cui bastava soltanto l'ultima «spolveratina di zucchero».

Non era così; lo ha ricordato nella sua relazione di minoranza il collega Boato, il quale, assieme a chi parla e ai colleghi Spadaccia e Strik Lievers, ha presentato anche un testo che è servitò - noi crediamo - a rimettere la situazione in discussione, per non impedire il lavoro parlamentare in base all'affermazione che la IX legislatura aveva fatto il meglio possibile.

Così è stato: tutte le forze politiche hanno riconosciuto che si poteva fare meglio e siamo qui per dire che meglio, rispetto a quel risultato, si è fatto. Non ricorderò allora i punti marginali su cui abbiamo ancora delle obiezioni. Certo, riteniamo che non sia da scartare l'opinione che il Parlamento in seduta comune, poichè organo pletorico, non potesse risolvere i problemi della giustizia politica. Non era questo il problema dell'organo pletorico, bensì era un altro.

Abbiamo ricordato in tutte le occasioni in cui è stato possibile che vi era un ruolo di insabbiamento di tanti scandali: 400 casi di Ministri coinvolti in contestazioni le più varie, le più pesanti, che sono finite tutte nella nebbia della Commissione inquirente. Il risultato importante è questo, che si è eliminata l'archiviazione della Commissione inquirente. Si tratta di un punto fondamentale e lo riconosciamo.

Il punto di dissenso invece - e lo abbiamo espresso nella discussione - è sull'articolo 9, vale a dire sul conflitto tra società e Stato, tra ragioni del diritto e ragion di Stato. Non ci hanno convinto le risposte di chi afferma che non si tratta di questo conflitto. Riteniamo che tale obiezione sia accettabile solo se vuol dire che, stante la realtà delle forze politiche, del modo di governare, del modo di essere tra i partiti, in realtà più che di conflitto tra ragioni del diritto e ragion di Stato, si tratta di una contrapposizione tra ragioni del diritto e ragioni di partito, di parte, ragioni della partitocrazia, ragioni non nobili, come può essere nobile in astratto un conflitto (in quanto inerisce a princìpi che si contrappongono, a dilacerazioni di coscienza) fra le ragioni del diritto e la ragion di Stato.

Noi sappiamo che non si tratta di questo. Allora riteniamo che la norma che si è approvata deluderà i cittadini che hanno voluto dire con il *referendum* più di quello che la lettera del quesito offrisse. Certo, il quesito referendario addirittura avrebbe potuto non farci fare la riforma costituzionale; ma, al fondo, la volontà dei cittadini dopo tanti anni era quella di risolvere il problema, di eliminare le disparità di giudizio, di eliminare il foro privilegiato di una giustizia politica che era diventata giustizia di parte e che cancellava senza giudizio reati gravi.

Ecco allora che a questi cittadini diciamo che la ragion di Stato può essere superiore alle ragioni e alle regole del diritto. Siamo convinti che abbiamo sbagliato e che sbagliamo, perchè andiamo a creare un *vulnus*, non

tanto nell'uguaglianza dei cittadini, ma nelle speranze di giustizia e nelle speranze di una moralità politica, a cui ha fatto riferimento il ministro Vassalli nel suo intervento, un'esigenza sempre più forte per difendere le ragioni della politica come attività degli uomini. E per difendere e conquistare le ragioni della politica, le ragioni dei partiti, le ragioni dell'impegno politico, questa concezione di moralità politica, oggi vi è bisogno anche di questa legge di riforma costituzionale. Poi si potrà andare a fronte alta, non come classe politica indistinta, per impedire che tutti siamo messi nel calderone della classe politica colpevole da parte della gente (è il rischio che tutti corriamo).

Per questo aveva senso che si tenessero assieme i due *referendum*, quello per abrogare l'irresponsabilità dei giudici e questo che consegna i politici con fiducia – qualcuno potrà dire con rischio – al giudizio della magistratura ordinaria. Deve esserci un collegamento tra questi due *referendum* e le risposte che dovremo dare, proprio per evitare che di fronte ad una spoliazione, da una parte, si continui ad esercitare privilegi, dall'altra.

Voglio chiudere il mio intervento dicendo che non c'è stata fretta o frettolosità nel varare questa legge; si è lavorato con i tempi giusti e il risultato si è visto in quest'Aula, pur con quel limite in merito al quale abbiamo insistito e continueremo ad insistere affinchè perda sempre più quel senso deteriore che oggi vi riscontriamo. Ma d'altra parte – lo dobbiamo dire – non crediamo che vi sia la stessa volontà di spogliare di privilegi coloro che ne sono investiti e nei confronti dei quali il giudizio popolare ha detto che bisogna operare in senso netto e chiaro. Addirittura abbiamo lavorato mentre è stato convocato un comitato clandestino, un comitato che ha «commissariato» la Commissione giustizia perchè facesse lo stesso lavoro che si è fatto nella 1ª Commissione per l'Inquirente; e si è sciolta la Commissione per costituire un comitato di salute pubblica.

Dobbiamo prenderne atto: se ci si muoverà in modo differente, si farà male. Come per i due *referendum*, debbono tenersi unite le due leggi che saranno varate dal Parlamento. Non vi è stata fretta per questa che è legge costituzionale e deve essere esaminata in doppia lettura nei due rami del Parlamento, non si metta fretta al Senato per l'altra, quando c'è tempo fino all'8 aprile per varare una legge ordinaria.

Ecco, signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, ho voluto affrontare questo aspetto perchè ritengo che esso sia in relazione con il lavoro che abbiamo compiuto. A nome del collega Boato, che in Commissione e in Aula – credo gli sia riconosciuto da tutti – ha fornito un grande contributo alla redazione di questa legge, e a nome dei colleghi Spadaccia e Strik Lievers, dichiaro che voteremo contro questo testo che non ci convince. Abbiamo espresso in più occasioni, nella relazione al nostro disegno di legge e nella relazione di minoranza, le linee della nostra concezione alternativa.

Vogliamo dire tuttora che questa non è una pagina negativa per il Senato e per il Parlamento: è servito il *referendum*, sono servite le iniziative di 700.000 cittadini che hanno dato la loro firma, è servito il voto del 90 per cento dell'elettorato che si è espresso sul *referendum*. Che sia questo il segno di un buon inizio per quel lavoro di riforma di cui il nostro sistema politico ha bisogno per ricongiungersi con una società civile che aspetta momenti di maggiore fiducia nel rapporto che in questi anni si è deteriorato.(*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, metto ai voti la seguente proposta di coordinamento, presentata dal senatore Elia:

Al secondo comma dell'articolo 8, sostituire le parole: «in ogni altro caso», *con le altre*: «in caso diverso».

È approvata.

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento al titolo:

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione».

Tit. 1 IL RELATORE

Ricordo che il titolo nel testo proposto dalla Commissione è il seguente: «Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».

Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge costituzionale nn. 226 e 565, con il seguente titolo: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione».

È approvato.

(*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge costituzionale nn. 162, 646, 680 e 716.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(DELL'OSSO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna*).

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 2 febbraio 1988

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, venerdì 29 gennaio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 2 febbraio alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 21.30*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 69

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 27 gennaio 1988, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MURMURA. – «Regolamentazione dei rapporti sorti in base all'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario, non convertito in legge» (801);

RUFFINO, SALERNO, AZZARÀ e SARTORI. – «Riordinamento delle competenze del personale direttivo delle amministrazioni dello Stato» (802).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SERRI. – «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803);

SANTALCO, PERUGINI, GENOVESE, ANDÒ e GRASSI BERTAZZI. – «Inquadramento nei ruoli dei comuni dei messi di conciliazione» (804);

ZANELLA, SCEVAROLLI, SIGNORI, RIGO e GRAZIANI. – «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (805);

SANTALCO, PERUGINI, GENOVESE, ANDÒ e GRASSI BERTAZZI. – «Liquidazione degli usi civici» (806);

SANTALCO, PERUGINI, GENOVESE, ANDÒ e GRASSI BERTAZZI. – «Modificazione all'articolo unico della legge 6 agosto 1966, n. 632, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità» (807);

CAPPELLI, BOMPIANI, COCO, CONDORELLI, D'AMELIO, LEONARDI, PATRIARCA, RUFFINO, SANTALCO, SPITELLA e VENTURI. – «Tutela della ceramica artistica e tradizionale» (808);

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS e MARIOTTI. – «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (809).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica dell'Accordo tra gli Stati Uniti da una parte e il Belgio, la Germania Federale, l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna dall'altra (Paesi

di spiegamento) sulle procedure e le modalità di ispezione relative al Trattato sulle Forze nucleari intermedie, firmato a Bruxelles l'11 dicembre 1987, e approvazione dello Scambio di Note tra l'Italia e l'URSS relativamente alle operazioni di verifica dello smantellamento dei missili a raggio intermedio e a raggio più corto presenti sul territorio nazionale, effettuato a Roma il 29 dicembre 1987» (772), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

– in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena» (737), previo parere della 1ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il seguente disegno di legge: «Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione» (720) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Antonio Pedone a membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento, di iniziativa dei senatori:

RIZ, SPADACCIA, FABBRI, ALIVERTI, CARIGLIA e FILETTI. – «Modificazione dell'articolo 5 del Regolamento» (*Doc.* II, n. 5).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 25 gennaio 1988, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Ianniello, per i reati di cui agli articoli 416, 110, 81, 479, 482, 640 capoverso n. 1 del codice penale (*Doc.* IV, n. 19);

contro il senatore Meraviglia, per il reato di cui agli articoli 110, 423 e 449 del codice penale (*Doc.* IV, n. 20);

contro il senatore Nocchi, per il reato di cui agli articoli 81 capoverso e 328 del codice penale (*Doc.* IV, n. 21);

contro il senatore Giacovazzo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 22).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26 gennaio 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni. Sentenza n. 78 del 14 gennaio 1988 (*Doc.* VII, n. 28).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26 gennaio 1988, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

della legge della regione Umbria approvata il 17 marzo 1980 e riapprovata il 23 aprile 1980 («Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali»), nella parte in cui prevede una erogazione di denaro in favore dei cittadini emigrati in occasione della loro partecipazione alle elezioni politiche. Sentenza n. 79 del 14 gennaio 1988.

Detta sentenza sarà inviata alle Commissioni permanenti 1ª e 3ª.

Interrogazioni

ARFÈ, ONORATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere:

se al Ministro interrogato risulti che il Governo iraniano abbia rifiutato l'autorizzazione all'ingresso nel paese al delegato del centro dei diritti umani delle Nazioni Unite, incaricato di indagare sulle violazioni dei diritti umani consumate in Iran;

qualora ciò risulti vero, se non ritenga di far conoscere al Governo di Teheran le preoccupazioni suscitate nel popolo italiano dalla notizia di

persecuzioni sistematiche, massicce e brutali, poste in atto contro gli oppositori e di adoperarsi perchè sia consentito ad osservatori imparziali di accertare la verità dei fatti.

(3-00257)

BERTOLDI, FRANCHI, GAROFALO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che un grande numero di cittadini polacchi, arrivati in Italia con un visto turistico, ha chiesto di essere ospitato nel nostro paese, in attesa di proseguire per una sistemazione definitiva negli USA, in Australia o in Canada;

che tale sconcertante modalità di espatrio di questi cittadini polacchi ha creato inevitabilmente numerose difficoltà al nostro paese;

che, malgrado ogni sforzo di ospitalità offerta tramite enti diversi in varie località italiane, anche con ingenerosa parzialità rispetto ad altri immigrati temporanei, permangono difficoltà e disagi notevoli;

che, in particolare, per 250 cittadini polacchi, tra cui 100 bambini, ospitati provvisoriamente dalla Croce Rossa a Levico (Trento) sin dal 17 agosto 1987, si vanno accumulando ed addensando difficoltà e disagi, malgrado ogni sforzo della comunità per offrire, seppure temporaneamente, ogni opportunità di servizi, compresa la scuola per i minori,

si chiede di conoscere:

quale sia l'effettiva situazione di questi cittadini polacchi ospitati in particolare a Levico, ma anche in riferimento alla vastità del problema in genere;

quali iniziative siano possibili, anche in rapporto con il Governo polacco, per definire questa situazione grave;

quale fondamento abbiano le denunce di lentezze inutili o di incertezze lamentate nel rilascio della documentazione per l'espatrio dei cittadini polacchi ospiti a Levico;

quali e quante siano state finora le possibilità di espatrio ottenute dagli ospiti di Levico e quali le possibilità od opportunità di rientro in Polonia;

quali si preveda possano essere i tempi necessari perchè l'espatrio richiesto da queste famiglie polacche possa avere seguito;

quali possano essere gli ulteriori interventi dello Stato italiano per alleviare disagio o tensioni dei cittadini adulti, provvisoriamente ospiti a Levico, costretti ad inattività, senza appesantire le difficoltà di occupazione già esistenti per i residenti a Levico e nella valle.

(3-00258)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:

se alle commissioni di avanzamento delle forze armate sia stata consegnata la relazione Monastra, presentata dal generale Vittorio Monastra nell'ottobre 1986 al ministro della difesa Spadolini e inviata alle varie forze armate;

inoltre, anche in relazione a precedenti richieste parlamentari, se il Ministro intenda fornire al Parlamento detta relazione, visto che vi sono

considerati casi di ufficiali già appartenenti ai servizi segreti (e ad alto livello!) sui quali ha certamente «interesse a conoscere» la Commissione di vigilanza sui servizi segreti;

se siano ancora in servizio ufficiali iscritti a logge segrete, i dati relativi ai quali, risultanti dalla relazione della Commissione Anselmi, vennero forniti dall'interrogante alla Camera dei deputati nella precedente legislatura;

se comunque siano state fatte indagini in merito alla relazione Monastra e con quali deduzioni;

se le valutazioni delle commissioni di avanzamento abbiano tenuto conto della relazione Tommasuolo o della relazione Monastra relativamente ad ufficiali il cui nome figura nelle liste P2.

(4-01008)

MANTICA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, nella primavera del 1987, un imprenditore edile novarese ha spontaneamente testimoniato avanti i carabinieri di Verbania sul fatto che l'allora senatore Cornelio Masciadri gli aveva rivolto un pressante invito a versare una tangente di 100 milioni per fargli aggiudicare la costruzione di una scuola a Domodossola e che, successivamente, lo stesso imprenditore si è rivolto al procuratore della Repubblica di Verbania, dottor Piero Sechi, il quale lo avrebbe invitato a proseguire nella trattativa, onde acquisire elementi di prova del tentativo criminoso.

Dalla deposizione testimoniale risulta che il senatore Masciadri confermò la richiesta, invitando poi l'imprenditore al silenzio «per non subire conseguenze spiacevoli».

Raggiunto da comunicazione giudiziaria, il senatore Masciadri non negò il fatto d'aver cercato un incontro con l'imprenditore, ma sostenne di non aver mai chiesto tangenti.

In un successivo confronto, l'imprenditore ribadì le accuse e dettagliò ulteriormente la vicenda, ma dalla lettura degli atti appare via via più sconcertante l'atteggiamento assunto dal procuratore della Repubblica, giunto a concludere che «si fosse trattato di un equivoco tra le parti», nonostante il fatto che, poche settimane prima, proprio lui avesse insistito perchè continuassero i contatti con il senatore Masciadri.

Così, con fulminea prontezza, a neppure venti giorni dalla denuncia, il tutto venne archiviato dal pubblico ministero del tribunale di Verbania, su invito dello stesso procuratore, dottor Sechi.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se non si ritenga opportuno procedere a un più preciso riscontro dei fatti, mettendo in luce aspetti forse non ancora chiariti della vicenda che ha determinato vivo sconcerto in tutto l'ambiente politico ed amministrativo della provincia di Novara, anche perchè, davanti a così gravi accuse (poi rese pubbliche in consiglio provinciale), non vi è stata alcuna querela per calunnia da parte di Masciadri, così gravemente accusato.

Si invita, infine, il Ministro interrogato a procedere tempestivamente con gli eventuali, conseguenti provvedimenti che dovessero assumersi in base alle risultanze dell'inchiesta.

(4-01009)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – In una lettera recentemente pubblicata da «Punto Critico» (24 ottobre 1987) la «Commissione parlamen-

tare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti» scriveva, in data 20 aprile 1983, al Ministro della difesa di aver deliberato all'unanimità di comunicargli un «episodio che giudica molto grave» affinchè il Ministro potesse valutarlo per ogni opportuna decisione. La Commissione aveva chiesto al capitano di vascello Paolo Gardini, assistente del capo di stato maggiore della marina, e al generale Adolfo Amato, consulente tecnico del segretario generale della difesa, un «promemoria per il signor Ministro», redatto il 21 marzo 1978 dall'allora segretario generale della difesa, generale Moizo, e un appunto autografo del ministro della difesa *pro tempore* Ruffini, che rispondeva al promemoria del 3 marzo 1978. Gli ufficiali risposero che i documenti non si rinvenivano agli atti degli uffici ministeriali.

Il ministro Ruffini consegnò i documenti (per fortuna ne aveva fotocopia) alla Commissione precisando: «Tutti i sei documenti sono agli atti del Ministero della difesa e dovrebbero essere inseriti nella pratica relativa alla fornitura dei cacciamine». L'allora deputato Falco Acame si era, del resto, recato personalmente preso l'allora segretario generale della difesa, generale Piovano. Il generale fece effettuare ricerche nell'archivio, ma i documenti del Ministro non si trovarono e neppure gli estremi di trasmissione risultavano nel protocollo, protocollo che quindi doveva ritenersi contraffatto.

C'è da precisare che gli appunti del ministro Ruffini contenevano delle gravi riserve sul contratto dell'Intermarine, sulle modalità dell'aggiudicazione della gara e sui costi.

La Commissione bicamerale espresse all'unanimità sulla vicenda un «giudizio di estrema gravità»; mettendo in evidenza la stridente contraddizione tra le affermazioni di alcuni ufficiali e quelle del Ministro della difesa *pro tempore*.

La Commissione, che non poteva più indagare sui fatti in quanto il 20 aprile 1983 cessava i suoi lavori, richiese al Ministro di compiere ogni passo in sede amministrativa o penale affinchè gli eventuali responsabili venissero puniti. Nonostante varie interrogazioni parlamentari, non si è saputo, ad oggi, quali fossero le conclusioni di questo grave episodio.

Ora che nel Golfo Persico sono state palesemente evidenziate le scarse capacità operative di questi cacciamine (incapacità di effettuare dragaggio magneto-acustico, incapacità di effettuare dragaggio meccanico-protettivo di prora ai convogli, limiti operativi derivanti dall'avere un solo motore di propulsione, grande lentezza nei trasferimenti, inaffidabilità di vari materiali; infatti un'avaria ha bloccato a Gibuti il cacciamine Vieste e ha richiesto per la riparazione l'invio di tecnici dall'Italia), le riserve a suo tempo avanzate dall'onorevole Ruffini circa il contratto Intermarine acquistano ben altro rilievo.

Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali provvedimenti siano stati presi nei riguardi di coloro che, presso la segreteria generale del Ministero della difesa e presso lo stato maggiore del Ministero della marina hanno fatto sparire i delicatissimi documenti cancellandone perfino le tracce nel protocollo, documenti di ovvio, alto valore per la Commissione di inchiesta;

b) quali norme regolino la conservazione dei documenti ministeriali, documenti che rivestono anche un valore storico;

c) quali disposizioni siano state impartite per evitare il ripetersi di simili gravissimi episodi che denotano massima irresponsabilità proprio a quegli alti livelli gerarchici che si fanno paladini del più rigoroso trattamento di notizie riservate e che fanno applicare alle ditte in ogni caso le norme previste dalla legge n. 1161 del luglio 1941;

d) quali valutazioni, alla luce delle riserve espresse dal ministro Ruffini e dei deludenti risultati nel Golfo Persico, il Ministro esprima circa i cacciamine della classe Lerici, dei quali sembra si vogliano far costruire altri esemplari, senza che nemmeno le due Commissioni difesa siano state consultate.

(4-01010)

SCARDAONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere sulla base di quali criteri avviene la ripartizione di parte dei proventi del Casinò di Sanremo tra gli enti aventi diritto delle province di Imperia e Savona. Infatti in base alle notizie in possesso dell'interrogante esiste, allo stato attuale, una disparità di trattamento inspiegabile. L'amministrazione provinciale di Savona riceve solo 24 milioni di lire all'anno e tra tutti gli enti locali di tale provincia sono ripartiti solo 150 milioni, mentre il solo comune di Bordighera, nella provincia di Imperia, riceve ben 396 milioni annui.

L'interrogante vuole ricordare che la provincia di Savona resta la seconda provincia turistica di Italia, con circa 12 milioni di presenze annue, vanta centri di grande prestigio quale Alassio che, tra l'altro, nel passato aveva una casa da gioco e quindi contribuisce a fornire abbondantemente il Casinò di Sanremo di utenti.

Pertanto l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga di rispondere positivamente alla sollecitazione, avanzata sin dal febbraio 1987 e reiterata nel settembre dello stesso anno da parte dell'amministrazione provinciale di Savona, per una più equa ripartizione dei su ricordati proventi, fissando nel contempo parametri certi cui agganciare tale ripartizione, in modo da renderla trasparente anche per il futuro ed allontanare ogni sospetto di discrezionalità.

(4-01011)

ONORATO. – *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

a) se risultino vere le notizie recentemente diffuse dai *mass media* sulle condizioni della cittadina italiana Silvia Baraldini, condannata negli Stati Uniti a 40 anni di reclusione per un reato associativo, nonostante fosse risultata estranea a un'imputazione di rapina che provocò tre morti, e attualmente detenuta (da un anno) nel carcere di massima sicurezza di Lexington, nel Kentuchy (USA);

b) se sia vero, in particolare, che la Baraldini, come le altre detenute in quel carcere, è soggetta a isolamento totale per 23 ore su 24, che il carcere è sotterraneo, illuminato solo da luce artificiale, privo di colori, in modo da provocare deprivazione sensoria, che in generale le condizioni di vita penitenziaria sono crudeli e inumane;

c) quali iniziative intenda prendere nei confronti del Governo statunitense e degli organismi internazionali affinchè siano rispettati i diritti umani sanciti nel diritto internazionale consuetudinario a favore di tutti gli imputati e i detenuti.

(4-01012)

POLLICE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che parte dell'abitato del comune di Gizzeria (Catanzaro) è interessato da una frana di grosse dimensioni;

che tale situazione è stata rilevata da un sopralluogo effettuato il 22 gennaio 1970 da funzionari del genio civile di Catanzaro;

che, in seguito a detto sopralluogo, il sindaco di Gizzeria emetteva, in data 3 febbraio 1970, un'ordinanza di sgombero di alcune abitazioni per timore di crolli;

che, a distanza di 18 anni, ancora nulla è stato fatto per affrontare e risolvere la situazione,

si chiede di sapere se si intenda intervenire presso gli organi periferici competenti affinchè nel più breve tempo possibile si realizzi la sistemazione idrogeologica del territorio interessato al fine di rimuovere lo stato di pericolo esistente.

(4-01013)

SPADACCIA. – *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e delle finanze e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che il consorzio di bonifica «Canale di Corfinio» (L'Aquila) ha ottenuto dalla Casmez nel 1981 e dal Commissario di Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nel 1985 un finanziamento di lire 9.289.293.694 per il progetto: «Impianto irriguo a servizio del subcomprensorio di Introdacqua e relativo adeguamento della situazione idraulica»;

che il progetto fa parte di opere di irrigazione che il consorzio di bonifica ha realizzato con impegni finanziari di oltre 100 miliardi nell'arco di 10-15 anni senza riuscire ancora a collaudarle;

che il comune di Introdacqua si è opposto per oltre cinque anni al progetto ed ora improvvisamente lo approva senza neppure conoscere il progetto di massima, così come ha dichiarato il sindaco in un'assemblea popolare;

che vi è stata una notevole protesta popolare che ha comportato il blocco degli espropri;

che è mancata tutta la fase di pubblicità del progetto di massima, impedendo agli interessati di esercitare il diritto di fare le relative osservazioni;

che la portata delle acque è del tutto insufficiente alle dimensioni dell'area agricola che viene interessata dall'opera progettata (su questo punto la posizione del consorzio è la seguente: «prima facciamo le tubazioni per l'irrigazione, poi cercheremo l'acqua»);

che nel progetto è previsto un invaso di 11.000 metri cubi, situato in un'area sismica di primo grado, con a valle alcune abitazioni;

che manca la verifica tecnica di impatto ambientale,

si chiede di sapere:

perchè il prefetto di L'Aquila non abbia preso l'iniziativa di esaminare la congruità del progetto per constatare la validità della dichiarazione di pubblica utilità assunta dalla Casmez con la deliberazione del 30 dicembre 1980, n. 4236/88, dal Commissario di Governo per l'intervento nel Mezzogiorno nel 1985 e con la deliberazione dell'11 ottobre 1985, n. 2664;

perchè la Casmez ha finanziato un'opera senza tener conto del rapporto tra disponibilità delle acque e dimensioni dell'opera e senza tener conto che la polverizzazione fondiaria non rende convenienti i sistemi di irrigazione a maggiore rendimento rispetto a quelli a scorrimento;

perchè il consorzio di bonifica ha proceduto ad includere nella gara d'appalto la ditta Di Vincenzo Dino e C. spa di Pescara, codice fiscale n. 00279000681, risultata vincitrice della gara (si tratta di una ditta che ha ricevuto comunicazione giudiziaria dalla procura generale di L'Aquila per presunte irregolarità nell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori);

perchè il consorzio di bonifica ha proceduto a richiedere ai consorziati di tutto il comprensorio il pagamento dei contributi di miglioria fondiaria per opere di irrigazione non ancora collaudate;

perchè l'intendenza di finanza di L'Aquila abbia autorizzato il consorzio di bonifica ad emettere cartelle esattoriali per i contributi di miglioria fondiaria.

(4-01014)

NIEDDU. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in Italia il numero ottimale di posti letto per pazienti che necessitano di interventi neurochirurgici, in proporzione alla popolazione globale, è in linea con la normativa CEE;

che però esistono eclatanti sproporzioni sia in senso deficitario che in eccedenza fra le varie regioni italiane;

che in Sardegna tale sproporzione in senso deficitario è particolarmente accentuata;

che in Sardegna opera un solo centro neurochirurgico universitario, situato al Nord dell'Isola e precisamente a Sassari;

che la facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Cagliari ha uifficialmente richiesto un ruolo di professore di prima fascia per neurochirurgia e che è imminente la pubblicazione del bando di concorso per tale ruolo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dovere includere nel succitato bando di concorso un ruolo di professore di prima fascia di neurochirurgia per l'università di Cagliari, per consentire anche agli abitanti del Sud e del Centro-Sud della regione sarda di poter agevolmente usufruire di un servizio sanitario di così rilevante importanza.

(4-01015)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Per sapere:

dal Ministro dell'interno, chiamato ad affrontare in termini di pressante gravità e di strategia globale la questione dell'emergenza in Calabria, se ritenga compatibile l'esigenza di moralizzazione della vita pubblica, come freno all'infiltrazione mafiosa, con l'accentramento nelle mani di una sola persona di tutti i centri di potere preposti nella regione alle sovvenzioni pubbliche ed agli interventi comunitari, com'è avvenuto in favore dell'attuale ispettore compartimentale della Calabria, al quale risultano contemporaneamente conferiti i poteri di gestione straordinaria dell'Ente di sviluppo agricolo (ESAC), di commissario dell'Azienda di Stato

per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e, da ultimo, di reggente dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Cosenza, in cui l'interessato è subentrato addirittura al fratello, collocato di recente a riposo, per raggiunti limiti di età, ed il cui chiaccherato modo di procedere avrebbe imposto, da parte del competente assessorato all'agricoltura, una diversa scelta, per non prestare copertura a certe notorie situazioni;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire, tramite il Commissario di Governo, presso la giunta regionale della Calabria, ai fini di un'inchiesta amministrativa e per la immediata revoca di tali incarichi, per interrompere il notorio intreccio di affari che legano ed intercorrono tra il *clan* familiare dell'anzidetto funzionario ed il gruppo economico cui fanno capo le aziende agroalimentari cosentine (GIAT, SURVEL, EROS, SORRENTINO, eccetera), in seno alle quali un fratello dell'ispettore compartimentale della Calabria risulta presente con partecipazioni azionarie palesi od occulte, oppure con incarichi dirigenziali o di consulenza, in un insieme di cose di diretto collegamento che resta denunciato dalle seguenti circostanze, facilmente verificabili:

a) l'ex capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Cosenza ha sempre voluto provvedere di persona alle operazioni di collaudo delle aziende collegate al gruppo industriale Tenuta (GIAT, SURVEL, eccetera) nonchè a quelle denominate EROS e SORRENTINO, invece di delegare ad altri funzionari dell'ufficio ogni incombenza istruttoria, per i motivi di obbligatoria astensione posti dalla presenza del fratello Ugo nelle società in parola, a titolo di cointeressenza azionaria o per incarichi diversi, dietro cui in realtà si nascondono o trovano copertura gli interessi del *clan* familiare in parola nello sfruttamento dei canali di elargizione dei finanziamenti regionali di sostegno all'agricoltura;

b) l'integrazione del prezzo dei pomodori per le aziende SURVEL, GIAT ed altre collegate da vari interessi (EROS, SORRENTINO, eccetera) è sempre avvenuta, con ricorrenza non casuale, per incarico, di istruttoria e di sopralluogo conferito (dietro intervento, pressioni o, addirittura, ordini di servizio dello stesso ispettore compartimentale della Calabria) in favore dell'altro fratello, nella qualità di ispettore provinciale dell'alimentazione, così da agevolare e favorire la conclusione delle pratiche di sovvenzione riguardanti società in cui risulta interessato l'altro fratello dei due funzionari regionali;

c) l'ex ispettore provinciale dell'alimentazine ha sempre avocato a sè le pratiche relative alla fantomatica cooperativa EROS ed al frantoio «URSO-LA FAUCI» (Via Nazionale n. 175 di Spezzano Albanese) in modo da agevolare la elargizione di ingenti contributi, dell'ammontare di svariate centinaia di milioni, anche a titolo di una inesistente superproduzione di olive, mentre in realtà – pur essendo stati regolarmente presentati, presso l'ASSOPROL della provincia di Cosenza, i relativi modelli F per l'integrazione del prezzo negli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, relativamente alla asserita lavorazione di diverse migliaia di quintali di olive – l'oleificio in parola non ha mai svolto alcuna attività sociale o molito olive, così com'è accertabile che molti dei proprietari agevolati dai sopralluoghi dell'ispettore dell'alimentazione di Cosenza non risultano proprietari di terreno o di piante di olivo, in un insieme di cose che occorre accertare attraverso indagini di polizia giudiziaria e degli speciali nuclei dei carabinieri di Catanzaro;

d) con nota n. 1524, in data 14 aprile 1986, il ricordato funzionario dell'alimentazione, approfittando della carica ricoperta come mezzo di pressione sugli operatori interessati, ha invitato i titolari di frantoi oleari della provincia di Cosenza ad aderire all'iniziativa promossa dall'ASSITRAPA (presieduta dal titolare del gruppo industriale Tenuta, in cui opera l'altro fratello del funzionario di che trattasi) per la costituzione di un consorzio, con iniziativa finalizzata ad assumere personalmente la presidenza, all'atto del collocamento a riposo, come poi è puntualmente avvenuto, in un intreccio di interessi e di rapporti idonei a sfruttare le sovvenzioni regionali nel settore agricolo, gestite dall'ufficio dell'ispettore compartimentale della Calabria.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere:

se i Ministri dell'interno e dell'agricoltura, nell'ottica di una strategia globale di lotta al malcostume pubblico e di una corretta gestione dei finanziamenti in agricoltura, non ritengano opportuno disporre, tramite l'Alto Commissario antimafia e gli appositi nuclei dei carabinieri di Catanzaro, una rigorosa indagine, ai fini del previsto rapporto all'autorità giudiziaria, in caso di eventuali irregolarità;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza delle iniziative assunte dalla procura generale della Corte di appello di Catanzaro sui fatti oggetto della presente interrogazione che, peraltro, risultano notori anche alla pubblica opinione, sconcertata da una situazione di potere familiare che non trova riscontro in altre regioni;

se il Ministro dell'interno non ritenga di disporre, tramite la Guardia di finanza e l'Alto Commissario antimafia, rigorosi accertamenti bancari e patrimoniali sull'intero *clan* familiare dell'attuale ispettore compartimentale dell'agricoltura e, in special modo, dell'ex ispettore dell'alimentazione, per stabilire la legittimità dell'ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare dagli stessi accumulato in pochi anni, consistente in proprietà, appartamenti, anche a Roma ed a Napoli, intestati fittiziamente a congiunti diretti degli interessati.

(4-01016)

VISIBELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* - Con riferimento a quanto riportato dal quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», del 28 gennaio 1988, in cronache della provincia di Bari, Trani, in merito alla prevista fermata del treno Lecce-Venezia a Trani, rilevato che nel suindicato articolo è riportato che la notizia è stata data alla stampa dall'assessore alla polizia urbana «a cui è stata data comunicazione dall'ente Ferrovie dello Stato» (*sic*);

considerato che le Ferrovie dello Stato molto scorrettamente non rispondono da mesi a note sul problema redatte da un senatore della Repubblica, mentre danno comunicazioni ad un assessore alla polizia urbana, forse perchè «lavoratore dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato» o forse perchè dello stesso partito di qualche componente del comitato di amministrazione,

l'interrogante, al fine di non dover valutare se per fare anche e meglio gli interessi della propria città e dei propri concittadini non sia opportuno farsi assumere nelle Ferrovie dello Stato, anzichè candidarsi e farsi eleggere al Senato repubblicano, chiede di sapere:

a) da chi sia stata fatta la comunicazione delle Ferrovie dello Stato all'assessore, di cui al prespecificato articolo di stampa;

b) in base a quale criterio o norma si sia fatto quanto innanzi;

c) perchè da parte delle Ferrovie dello Stato non si sia dato riscontro nè risposta ad una nota dell'11 novembre 1987, stilata dall'interrogante e avente per oggetto: richiesta di fermata per alcuni treni espressi nella stazione di Trani.

(4-01017)

VETERE. - *Al Ministro dell'interno.* - (*Già* 3-00071).

(4-01018)

SPETIČ. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Per sapere:

se sia a conoscenza della gravissima crisi che sta attraversando il Teatro stabile sloveno di Trieste, costretto a giorni alla chiusura anticipata della stagione 1987-88 per mancanza di mezzi finanziari, mettendo peraltro a repentaglio la stessa esistenza di questa istituzione culturale della comunità slovena dopo un secolo di attività, interrotta soltanto in periodo bellico e durante il ventennio fascista;

quale sia il giudizio del Ministro interrogato in merito alla situazione creatasi in seguito a responsabilità preminenti dello Stato che non ha voluto sostenere questa istituzione con criteri e parametri perequativi, dimostrando così di non comprendere le esigenze ed il ruolo di un teatro che nella sua storia ha svolto meritoriamente un ruolo insostituibile di promotore della collaborazione e della conoscenza reciproca, di scambi artistico-culturali tra i popoli vicini, diffondendo tra i popoli jugoslavi le espressioni migliori della letteratura teatrale italiana;

infine, se il Governo, in attesa di una soluzione definitiva, mediante l'approvazione di una legge di tutela globale della minoranza slovena in Italia, non intenda, con procedimenti urgenti, garantire l'agibilità e l'attività del Teatro stabile sloveno di Trieste e di altre istituzioni culturali ed educative indispensabili alla minoranza slovena per la salvaguardia della propria identità culturale e linguistica dall'azione corrosiva del processo di assimilazione che la pubblicistica europea più avanzata considera già come il primo passo di una politica colposa di genocidio culturale.

(4-01019)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

3-00258, del senatore Bertoldi ed altri, sulle difficoltà ed i disagi concernenti l'espatrio nel nostro paese di cittadini polacchi.